

127.

SEDUTA DI LUNEDÌ 12 MAGGIO 1969

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	7857	Proposte di legge costituzionali:	
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):		(<i>Deferimento a Commissione</i>)	7895
Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del codice di procedura penale (380)	7859	(<i>Svolgimento</i>)	7859
PRESIDENTE	7859, 7879	Proposte di legge (<i>Svolgimento</i>):	
COCCIA	7881	PRESIDENTE	7857
PADULA	7890	BARCA	7857
PAPA	7859	BIANCO	7858
VASSALLI	7863, 7879	DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	7858
Proposte di legge:		Interrogazioni, interpellanza e mozione (<i>Annunzio</i>)	7896
(<i>Annunzio</i>)	7857	Risposte scritte ad interrogazioni (<i>Annunzio</i>)	7857
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	7894	Ordine del giorno della seduta di domani	7896

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,30.

FINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta dell'8 maggio 1969.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Balasso, Dagnino, Ianniello, Mammi, Miotti Carli Amalia, Pica, Servello, Sisto e Vedovato.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

DARIDA: « Estensione ai giornalisti delle norme dell'articolo 351 del codice di procedura penale, concernente il diritto di astenersi dal testimoniare in virtù della tutela del segreto professionale » (1428);

PALMITESSA: « Riabilitazione agli effetti civili e militari dei condannati nel periodo dall'8 settembre 1943 al 9 maggio 1945 per i reati di assenza dal servizio per diserzione » (1429);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: « Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori aggregati » (1430);

PAVONE ed altri: « Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media » (1431).

Saranno stampate, distribuite e, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Sono state inoltre presentate proposte di legge dai deputati:

PAVONE ed altri: « Norme sull'esercizio del volo e sul trattamento economico del personale dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza » (1432);

PAVONE ed altri: « Assicurazione dei lavoratori autonomi contro la tubercolosi » (1433);

PAVONE ed altri: « Riconoscimento e valutazione del servizio ai direttori didattici di ruolo prestato in qualità d'incaricati » (1434);

LENOCI ed altri: « Modificazioni alla legge 3 aprile 1958, n. 469, relativa all'assistenza medico-sanitaria degli invalidi di guerra » (1435);

CAIAZZA ed altri: « Norme sul ruolo organico del personale educativo degli istituti statali di educazione » (1436);

PISTILLO ed altri: « Provvidenze a favore dei danneggiati dalle gelate e dalle grandinate verificatesi in provincia di Foggia nei mesi di febbraio, marzo, aprile 1969 » (1437).

Saranno stampate, distribuite e, poiché importano onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

È stata presentata, infine, la seguente proposta di legge:

QUILLERI ed altri: « Inchiesta parlamentare sull'attuazione dei provvedimenti di pronto intervento, nonché di quelli emanati per la ricostruzione e ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 » (1427).

Sarà stampata e distribuita e ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

**Annunzio
di risposte scritte ad interrogazioni.**

PRESIDENTE. Sono pervenute dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune proposte di legge. Cominciamo da quella di iniziativa dei deputati Ingrao, Ceravolo Domenico, Taormina, Iotti Leonilde, Luzzatto, Barca, Raffaelli, Orilia, Caprara, Passoni, Raucci, Finelli, Vespignani, Boiardi, Terraroli, Ferri Giancarlo, Flamigni e Lattanzi:

« Finanza delle regioni a statuto ordinario » (1342).

BARCA. Chiedo di svolgerla io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCA. Non prendo la parola per illustrare la proposta di legge riguardante la finanza delle regioni a statuto ordinario (legge realistica, limitata, che serve, nell'ambito dell'attuale strumentazione, a garantire l'avvio del funzionamento delle regioni), né per chiedere un assenso, dal momento che quest'ultimo per consuetudine non si nega ad alcuna proposta di legge (salvo poi ad insabbiarla), ma soltanto per chiedere formalmente e per sottolineare l'urgenza che sia al più presto compiuto questo atto, che noi riteniamo necessario per garantire che le elezioni regionali si possano svolgere regolarmente in autunno.

Nove mesi fa il Governo si era impegnato a presentare al più presto il disegno di legge per la finanza regionale, si era impegnato a mantenere la formale assicurazione data dal governo Moro alla Camera che le elezioni amministrative e regionali si sarebbero tenute contemporaneamente in autunno. Questo atto non è stato compiuto dal Governo e ci auguriamo che la riaffermata intenzione del Governo di compierlo non sia adottata per fermare il corso della proposta di legge che noi presentiamo.

La crisi sociale e politica che stiamo vivendo sarebbe certamente meno grave, il distacco della società civile dalla direzione politica esso pure meno grave, se oggi avessimo delle regioni funzionanti; meno ostacoli incontrerebbe la partecipazione dell'opinione pubblica, del cittadino, alla vita politica, meno gravi sarebbero, insomma, i drammatici problemi che ci stanno di fronte. Su questo, nel presentare la presente proposta di legge, vogliamo richiamare l'attenzione del Governo e della Presidenza.

Per quanto ci riguarda, noi prendiamo l'impegno di lottare nel Parlamento e nel paese perché in autunno si tengano le elezioni amministrative e le elezioni regionali, e tanto più affermiamo ciò nel momento in cui sentiamo ventilare da qualcuno la possibilità di separare le elezioni amministrative dalle elezioni regionali, col proposito indubbio di affossare queste ultime e forse di dare alimento alla campagna qualunquistica contro il ripetersi continuo di elezioni e di spese nel paese.

Per tutte queste ragioni, chiediamo che la Camera prenda in considerazione la nostra proposta di legge e approvi la procedura di urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Ingrao.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa dei deputati Bianco, Galloni, Carta, Rognoni e Merli:

« Norme per lo sviluppo economico e sociale delle zone montane » (944).

L'onorevole Bianco ha facoltà di svolgerla.

BIANCO. Mi rimetto alla relazione scritta. Poiché si è determinato nel nostro ordinamento un vuoto legislativo per quanto riguarda le norme a favore della montagna, chiedo che venga accordata la procedura di urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Bianco.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

La Camera accorda altresì la presa in considerazione alle seguenti proposte di legge, per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni scritte e alle quali il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:

FRANCHI, NICOSIA, MENICACCI e ALMIRANTE: « Norme integrative della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle università » (152);

FUSARO e COMPAGNA: « Modifica alla legge sulle scuole autonome di ostetricia e nuovo ordinamento giuridico dei professori e direttori » (1301);

LONGO LUIGI, VECCHIETTI, ORILIA, LIZZERO, PIGNI, ALINI, AMENDOLA GIORGIO, AMODEI, BARCA, BASTIANELLI, BERLINGUER, BOIARDI, BOLDRINI, BORTOT, BUSETTO, CAPRARA, CARDIA, CERAVOLO DOMENICO, COLAJANNI, CORGHI, D'ALEMA, D'ALESSIO, DAMICO, ESPOSTO, FINELLI, FIUMANÒ, GALLUZZI, GESSI NIVES, GIANNINI, GRANZOTTO, GRIMALDI, INGRAO, IOTTI LEONILDE, LAJOLO, LAMA, LATTANZI, LAVAGNOLI, MACALUSO, MARRAS, MASCHIELLA, MATTALIA, MICELI, MILANI, MINASI, MONASTERIO, MORGANA, NAPOLITANO GIORGIO, NATOLI, NATTA, PAJETTA GIAN CARLO, PASSONI, RAFFAELLI, RAICICH, RAUCCI, REICHLIN, ROSSINOVICH, SANNA, SCAINI, SCIPIONI, SCOTONI, SCUTARI, SERENI, CARARA SUTOUR, TAORMINA, TEDESCHI, TEMPIA VALENTA, TERRAROLI, TOGNONI, TUCCARI, VENTUROLI e ZUCCHINI: « Norme per lo sviluppo democratico della economia montana » (1176).

Svolgimento di una proposta di legge costituzionale.

La Camera accorda la presa in considerazione alla seguente proposta di legge costituzionale, per la quale i presentatori si rimettono alla relazione scritta e il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:

FRACANZANI, BODRATO, CARTA, GIORDANO, MARCHETTI, RUSSO FERDINANDO, CAPRA, MENGOSZI, CARRA, BOLDRIN, PISONI, ISGRÒ, GIRAUDI e SORGI: « Elettorato attivo al compimento del diciottesimo anno di età, a modifica dell'articolo 48 della Costituzione, ed elettorato passivo per la Camera dei deputati al compimento del ventunesimo anno di età, a modifica del secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione » (1374).

Seguito della discussione del disegno di legge: Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del codice di procedura penale (380).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del codice di procedura penale.

È iscritto a parlare l'onorevole Cavaliere. Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Papa. Ne ha facoltà.

PAPA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, siamo all'ora

delle conclusioni. Dopo anni di dibattiti, di studi, di convegni e di speranze, la delega per la riforma del processo penale dovrebbe giungere all'approvazione tra qualche giorno. Potremmo ripetere l'interrogativo che un autorevole giurista pose al congresso degli avvocati del 1967: deve prevalere il pessimismo o l'ottimismo?

L'interrogativo di allora rifletteva i tempi dell'*iter* dei provvedimenti riformatori; l'interrogativo nostro di oggi si riferisce al merito del lavoro compiuto e dei punti concernenti i limiti della delega per la riforma del processo penale.

Certamente è necessario rifuggire da ogni forma di estremismo nella valutazione del disegno di legge; a constatazioni positive generali si contrappongono, infatti, dubbi e perplessità su alcuni punti dell'articolazione del nuovo codice, così come appare dai principi dettati. Questa cautela nella valutazione del disegno di legge al nostro esame ci porta subito a sgombrare il terreno da una questione dibattuta in Commissione e più ancora nella passata legislatura, sulla quale non mi pare che si insista con molta convinzione: delega al Governo con integrazione della Commissione o deliberazione diretta del Parlamento? Così come precisammo una volta, delineatasi e condizionata la delega, a noi pare utile affidare, specie per la precisione tecnico-giuridica della elaborazione, all'esecutivo la pratica articolazione del nuovo codice di procedura penale.

Altro problema che noi affrontiamo con serenità e alla svelta è il quesito, che è ritornato ancora nei nostri dibattiti, se vi era la necessità della riforma e se vi era la necessità di un nuovo sistema processuale. Pare indubbio che sia necessario rinnovare il nostro sistema processuale, e negli ultimi tempi questa necessità ha assunto carattere d'urgenza. Siamo per temperamento alieni dalle proposizioni estremistiche e, pur riconoscendo pregi tecnico-giuridici al codice del 1930, riteniamo che esso ormai, sia per le innovazioni apportate, sia per le mutilazioni ricevute, ma soprattutto per il diverso ordinamento istituzionale, con corrisponda alle esigenze né del sistema liberale né della società moderna.

Il problema centrale nella elaborazione di un codice di procedura penale è l'articolazione di un sistema che, preconstituendo i mezzi di difesa della società contro eventuali violatori, rispetti i diritti e le libertà del cittadino in un'armonia che non può avere prevalenze, senza che si verifichi la distorsione del rapporto Stato-individuo.

Troppe volte il tecnicismo copre concezioni autoritarie; così come sovente aspirazioni pseudo-amministrative cercano di coprire lo svuotamento che si vuol operare dei diritti del cittadino.

Noi riteniamo, quindi, che la nuova procedura debba tendere a stabilire le forme attraverso le quali lo Stato deve raggiungere i propri fini di giustizia con l'impedire le violazioni delle leggi, ma deve contemporaneamente predisporre che tali forme si articolino nell'ambito e col rispetto dei diritti e delle libertà del cittadino. Non solo secondo quanto previsto dalla Costituzione ma anche secondo le convenzioni internazionali relative ai diritti della persona umana.

Noi avevamo proposto in Commissione e riproponiamo in aula un emendamento che compendia il nostro pensiero e che, a nostro avviso, deve caratterizzare il nuovo codice: l'ispirazione al rispetto della libertà del cittadino: né ci si dica che tale richiamo è superfluo; perché — come non mai — tale precetto deve essere ripetuto e rinnovato dal legislatore e deve essere la guida per il delegato.

Siamo convinti che il punto nodale dello sviluppo non solo delle società democratiche ma di tutta la società umana è nel giusto incontro fra autorità e libertà. Non ripeteremo la discussione e i dibattiti svolti su tale tema e riecheggianti anche nel corso del presente dibattito, ma a noi pare che tanto maggiore sarà l'autorità dello Stato, quanto certi saranno i diritti del cittadino; e tanto maggiore sarà il prestigio dello Stato, quanto maggiore sarà il rispetto della libertà dello stesso. Perché il rispetto e la valorizzazione della libertà del cittadino nei confini fra il lecito e l'illecito e cioè nella fascia più delicata, quella del limite della libertà di ognuno per il rispetto delle libertà di tutti, consentirà e provocherà la partecipazione dello stesso cittadino non solo all'autocontrollo morale ma al rispetto della legge alla di cui formazione avrà concorso attraverso gli istituti rappresentativi della democrazia parlamentare.

Questa nostra richiesta deve essere la caratterizzazione del nuovo sistema processuale: difesa dello Stato e della legalità nel rispetto della libertà del cittadino.

Dalle enunciazioni dei principi alla articolazione delle direttrici di concreta legislazione questa via, in linea generale, è accolta dalla scelta effettuata nel disegno di legge con l'accoglimento del sistema accusatorio in confronto del sistema inquisitorio. Certamente ci

rendiamo conto che la semplice espressione « sistema accusatorio » potrebbe denunciare un ennesimo nominalismo, ma ritengo pure che quando ci si riferisce a tale sistema sia chiara ormai la indicazione di alcuni principi caratterizzanti, che sono solitamente enunciati nei seguenti punti: nell'accusa proposta e sostenuta da persona distinta dal giudice; nella pubblicità del processo, nella oralità, nella parità assoluta dei diritti e dei poteri tra accusa e difesa, nella possibilità di allegazione di prove e da parte dell'accusa e da parte della difesa.

Accolto tale sistema, si è avanzato il dubbio che sorgesse il problema dell'armonizzazione delle innovazioni proposte con la nostra tradizione giuridica. Non credo che ci sia veramente questo *iatus* con la introduzione di un sistema che, liberale nell'essenza, tende a garantire l'autorità dello Stato nel rispetto della libertà del cittadino. Il problema che si porrà potrà essere di rinnovamento di metodi e di diversità di concezione nei confronti dei diritti della difesa. Il lungo cammino percorso negli ultimi anni e le anticipazioni già conquistate e dai magistrati e dai difensori fanno già maturi i protagonisti del sistema, e cioè gli stessi giudici e gli stessi avvocati. E le nostre nuove norme completeranno e dovranno ispirare il diverso comportamento. Ciò specie quando si nota che la evoluzione non investe solo il sistema del nostro paese, ma investe la società di tutti gli altri paesi a cui noi siamo collegati, sicché ben si è richiesto di raccordare le nuove norme procedurali con i principi e le convenzioni internazionali, in sintonia con il movimento di studiosi e di opinione tendente al rispetto dei diritti dell'uomo come base della convivenza sociale.

Quindi lo sforzo eventuale che sarà richiesto agli operatori della giustizia sarà quello di uniformare la propria opera alle linee dettate dalla evoluzione della moderna società democratica e dai principi liberali che reggono la nostra Costituzione.

Di fronte a tale nuova concezione si pongono alcuni quesiti che hanno già appassionato gli studiosi, ai quali noi brevemente accenneremo ritenendo impossibile nel corso di un intervento poterli completamente esaminare.

Primo punto: è compatibile la presenza del pubblico ministero come *dominus* dell'azione penale e come inquirente, sia pure con le limitazioni di cui al disegno di legge che il nuovo sistema prevede? La configurazione del pubblico ministero nel nuovo processo, i suoi poteri, i suoi limiti saranno cer-

tamente i punti più delicati demandati al Governo nella preparazione del nuovo codice.

La Commissione si è trovata di fronte al dettato costituzionale che, all'articolo 112, attribuisce al pubblico ministero l'obbligo di esercitare l'azione penale e all'articolo 107 conferisce allo stesso tutte le garanzie stabilite dall'ordinamento giudiziario. Da tali premesse sono sorte alcune difficoltà obiettive: può il pubblico ministero, così come attualmente configurato, essere parte ed avere quindi i diritti e i doveri delle altre parti del processo? Il testo della delega dell'articolo 2 ha sancito che la partecipazione dell'accusa e della difesa dovrà avvenire su basi di parità. Ma *quid iuris* del pubblico ministero nei giudizi pretorili? Gli interrogativi avanti posti e il raccordo tra le enunciazioni del disegno di delega e la nostra Costituzione e il nostro ordinamento giudiziario pone subito il primo grosso ostacolo che il Parlamento in un prossimo futuro dovrà rimuovere. Per poter rendere funzionale il codice che dovrà scaturire dalla delega è necessario ed urgente affrontare subito la riforma dell'ordinamento giudiziario, che dovrà avvenire contemporaneamente alla preparazione del nuovo codice di procedura. È vero che nella delega noi abbiamo voluto che la competenza per materia, oltre che al criterio quantitativo di pena, dovesse essere determinata anche dal criterio qualitativo, ma è pur vero che tale devoluzione per avere un sostanziale valore presuppone la configurazione e la soluzione dei vari tipi di giudice che si riterranno rispondenti all'applicazione delle norme in formazione. Necessita cioè determinare la permanenza o l'abolizione dell'attuale figura del pretore, le sue eventuali funzioni e attribuzioni; così come necessita risolvere se sia necessario allargare o restringere la composizione dei collegi giudicanti, siano essi quelli del tribunale, della corte d'appello, della Corte di cassazione, così come è necessario affrontare il problema della corte di assise e della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia. Solo attraverso la revisione di tale ordinamento si potrà determinare un completo sistema che, partendo dai principi, si attui nelle norme e trovi rispondenza negli uomini e negli strumenti organizzativi predisposti.

A nostro parere positiva è, invece, la configurazione data alla parte civile nel processo, così come apprezzabile è il potere d'impugnazione, concesso alla stessa parte civile nel processo di diffamazione, laddove rilevante è la lesione del diritto della persona offesa, sottolineando così come le esigenze del singolo

sono armonizzate con gli interessi della collettività.

Tre, a nostro avviso, sono i punti sostanziali del nuovo processo che noi riteniamo debbano essere ulteriormente chiariti per evitare ogni possibilità di equivoco: 1) i provvedimenti relativi alla libertà personale; 2) la istruttoria affidata al giudice istruttore; 3) i diritti della difesa.

Relativamente ai provvedimenti di coercizione: essi risultano dal n. 38 dell'articolo 2 affidati, come possibili, in ordine a specificate esigenze istruttorie, a carico dell'imputato di un delitto che determini particolare allarme sociale, sia per la gravità del reato sia per la pericolosità del soggetto e quando ricorrano sufficienti elementi di colpevolezza.

Io non ricorderò le polemiche e i dibattiti intorno alla natura della coercizione preventiva, ma a me pare che la questione, nel nostro caso, sia stata risolta positivamente, allorquando si è limitata tale possibilità con il riferimento alle specificate e inderogabili esigenze istruttorie e per il solo tempo indispensabile a provvedervi.

La formulazione della previsione pare a me completa, anche se non sarà mai superflua in tale campo ogni cautela e la volontà della delega risulti chiara, sia attraverso il dibattito sia attraverso la parola del ministro, che si intende dar luogo a delle norme tassative di carattere il più largamente obiettive e rigide che non consentano diversità di trattamento e di interpretazione a seconda dei magistrati preposti.

Credo che uno dei punti più amari del codice Rocco sia la generosa facoltà delle misure di coercizione personali concessa al pubblico ministero, sia in relazione al temperamento di chi ne dispone, sia in relazione al soggetto che le subisce.

Chi ha pratica giudiziaria sa come molte volte questi casi vanno ad alimentare la sfiducia verso la giustizia e a soffiare su prevenzioni antiche secondo le quali la giustizia non sarebbe uguale per tutti.

Mi auguro che l'onorevole ministro vorrà confermare l'interpretazione che il potere di tali misure resti attribuito esclusivamente al giudice istruttore e per tassativi casi disposti dalle norme. Del resto, questa mia convinzione trova già motivo di riscontro nella diversa formulazione del testo della Commissione nei confronti della formulazione del testo governativo.

Secondo punto controverso e dal quale deriverà la qualificazione del nuovo processo: la istruttoria affidata al giudice istruttore non

dovrà rappresentare il trasferimento della istruttoria sommaria dal pubblico ministero al giudice istruttore, né dovrà rappresentare la formalizzazione di tutti i processi. Il giudice istruttore dovrà compiere soltanto gli accertamenti generici non rinviabili al dibattito, nonché quelli indispensabili chiesti dall'imputato ai fini dell'archiviazione dello stesso processo.

È utile che su tali poteri e sulle configurazioni di tali istruttorie, sulle quali già è stato ampio il relatore Valiante, dica una chiara e definitiva indicazione l'onorevole ministro.

Gravi perplessità suscita invece la formulazione del punto 33, relativo ai diritti della difesa, per la parte riferentesi ai poteri del difensore negli atti istruttori, e specificamente là dove è detto che i difensori hanno facoltà di assistere agli atti istruttori, compreso l'interrogatorio. Indubbiamente l'assistenza a tali atti costituisce un notevole progresso nei confronti della regolamentazione attuale, ma non mi pare che possa soddisfare le esigenze della difesa quando si priva il difensore della possibilità di partecipare all'interrogatorio stesso e si impedisce, quindi, che attraverso la partecipazione possa collaborare all'accertamento della verità, specie ove si consideri che tale fase deve precedere quella dibattimentale e integrarsi con essa. Nella fase dibattimentale, infatti, la Commissione ha stabilito inequivocabilmente che l'esame dell'imputato, dei testimoni e dei periti avvenga sulle domande dirette da parte del pubblico ministero e dei difensori. Questa è forse l'innovazione più importante che capovolge il nostro sistema tradizionale e affida ad una nuova concezione sia del rappresentante della pubblica accusa sia del difensore lo svolgimento del dibattito, che si prevede immediato e concentrato.

Noi ci auguriamo che il nuovo ordinamento che promana dalla volontà del legislatore riesca a tradursi, prima nella tecnica articolazione delle norme del codice, e poi nella pratica giudiziaria, in una nuova fase di rapporti tra magistrati giudicanti, requirenti e difensori.

Potrà forse tale innovazione vivificare nuovamente la responsabilità di tutti e nel corso dell'accertamento della verità tendere alla difesa della società, nel rispetto della libertà e dei diritti del cittadino.

Mi avvio alla conclusione, riservando solo poche sintetiche e rapide osservazioni ad altri istituti che hanno pur costituito oggetto di appassionati dibattiti.

Il processo si concluderà con la sentenza che, come detta l'articolo 111 della Costituzione,

ne, dovrà essere motivata. La Commissione ha ritenuto di prevedere l'abolizione dell'assoluzione per insufficienza di prove, nonché delle formule finali di assoluzione. Io ebbi ad esprimere in Commissione il mio dubbio sulla bontà di tale soluzione, richiamando le varie ragioni già dibattute e una lunga pratica giudiziaria. Pur conservando molte perplessità su tali soluzioni, ritengo di inchinarmi al parere della quasi totalità della Commissione, anche perché, con il concorso e attraverso i dubbi sollevati, si pervenne all'abolizione di tutte le formule finali di assoluzione, cosa che forse sdrammatizza le preoccupazioni da me avanzate.

Positivamente abbiamo giudicato anche le norme relative alla tutela degli interessi civili del processo penale: interessi che, pur legittimi e rilevanti, non potevano né dovevano appesantire l'iter dell'accertamento e della definizione del processo relativo ai fatti penali.

Da molte parti, specie dalle sinistre, si è ripreso anche in questa sede il problema della polizia giudiziaria. Per noi in verità non assume gli aspetti drammatici con i quali si è voluto colorare: la polizia è un organo, uno strumento che deve essere guidato e diretto ai fini di tutela e di prevenzione e per gli accertamenti necessari ad ogni organizzazione sociale. Sta ai responsabili sapere indirizzare questo strumento nella giusta direzione: la previsione della delega che dovrà trovare concreta attuazione di diretta dipendenza da parte dell'autorità giudiziaria e la limitazione dei poteri ad essa attribuiti è premessa per una retta e corretta evoluzione.

Da « pratico » devo però concludere che il nostro lavoro sarà vano e le nostre speranze deluse se alla « giustizia », *melius*, alla organizzazione giudiziaria, non verranno concessi i mezzi necessari per un ammodernamento delle strutture che la rendano partecipe della civiltà nella quale viviamo.

La Costituzione all'articolo 27 statuisce una presunzione di innocenza: nella lotta della storia ancora una volta l'uomo torna arbitro dei suoi destini e ogni uomo deve aver fiducia nella innocenza dell'altro cittadino con rispetto, come detta la Costituzione, e rispettare questa innocenza fino alla condanna definitiva. È un atto di fede nella libertà e nella bontà dell'uomo. Il nostro sistema processuale vuol partire da tale premessa e considerare l'imputato come il cittadino che forse ha errato ma che, proprio nel momento dell'errore, deve sentire e sapere che la società, pur difendendosi e pretendendo la sua punizione, non ne chiede la perdizione ma vuole ed aspira alla

sua redenzione. È la parola di fede che deve nascere da questo nostro libero dibattito.

Ho ricordato all'inizio del mio intervento lo scetticismo degli ambienti forensi e del paese e degli utenti della giustizia verso il nostro lavoro: è lo scetticismo nei confronti della capacità del Parlamento a saper concretare le riforme di cui ha urgente necessità la nostra organizzazione giudiziaria per superare la crisi nella quale è caduta da alcuni anni e per la quale non vi sono certo previsioni di ottimismo.

La conclusione di questo nostro dibattito è un primo passo alle soluzioni di tali problemi e la elaborazione di un nuovo codice di procedura penale può costituire un notevole contributo per il superamento della crisi. Ma il nostro lavoro oggi è solo premessa alla pratica concretizzazione del nuovo codice.

Preoccupati di uno stato d'animo diffuso di diffidenza e di scetticismo non solo verso gli istituti parlamentari, ma nei confronti di tutti gli istituti della democrazia, noi sottolineiamo come la delega che verrà data all'esecutivo per l'emanazione del nuovo codice di procedura assume un particolare significato sia per l'importanza fondamentale dell'oggetto della delega, sia per la capacità che si dovrà dimostrare — e che supera i limiti di questo come di qualunque altro Governo — di potere e sapere risolvere nella libertà anche problemi complessi nell'articolazione e con l'intervento dei vari poteri dello stato democratico.

Riteniamo perciò che questa delega potrà essere contenuta nel termine di un anno e tale richiesta sarà oggetto ancora di un nostro emendamento.

Ci auguriamo che tutti potremo essere degni dell'attesa del paese e per questo noi voteremo, pur con tutte le riserve che abbiamo sottolineato, a favore della delega per la riforma del codice di procedura penale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Vassalli. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'accingermi a prendere responsabilmente posizione oggi sul complesso del disegno di legge e, nei prossimi giorni, sui singoli articoli, non posso nascondere una notevole trepidazione. Da un lato infatti si tratta del primo momento nel quale, dopo tanta sperimentazione dei difetti del codice vigente, anche da me modestamente fatta in 30 anni compiuti di insegnamento della materia e in 25 di esercizio professionale, e della insoste-

nibilità di esso alla luce dell'esperienza e dell'esigenza di una società giusta e civile, anche per la mancanza di un apparato statale realmente efficiente, il critico si trova dinanzi all'impegno morale, politico e tecnico di una scelta. E la scelta è tanto più impegnativa in quanto al sistema del codice vigente in 20 anni di elaborazione di progetti, di proposte emanate da convegni nazionali anche di alto livello, di commissioni di studio ed anche di disegni di legge (tali precedenti sono diligentemente elencati nelle due relazioni di maggioranza redatte dai colleghi Valiante e Fortuna) non è stato certo contrapposto soltanto il sistema di cui è espressione l'odierno disegno di legge di delega, sistema già delineato dall'analogo disegno di legge approvato dalla Commissione giustizia della Camera al termine della IV Legislatura.

Altri e diversi ne sono stati contrapposti, ed altri ancora lo potrebbero, sicché chi abbia notizia di quel travaglio e dell'apporto che a diverse proposte di riforma hanno dato insigni maestri del diritto processuale penale, nonché magistrati ed avvocati, ricchi di esperienza e di passione per le cose in mezzo alle quali è trascorsa la loro vita, non può non avvertire ad ogni passo del suo dire una riserva, un dubbio, una folla di interrogativi; più ancora una folla di voci, che quasi ancora echeggiano nelle sue orecchie, un accavallarsi di ricordi, una serie di momenti personali ed interpersonali, quasi una serie di anticipati rimproveri da parte di coloro che si cimenteranno nell'applicazione della nuova legge, qualunque essa sia. D'altra parte, chiunque abbia un minimo di esperienza delle umane vicende e dei fatali difetti di ogni organizzazione statale non può non essere pervaso, nell'affrontare l'elaborazione di un nuovo codice di procedura — sia pure soltanto in quelle linee essenziali che sono proprie d'una legge di delega — da una diffusa sensazione di scetticismo.

Vi sono leggi cattive o mediocri che possono dare buoni frutti, se applicate nell'onesto sforzo di rispettare gli intendimenti buoni di cui esse vollero essere espressione e, per quanto concerne le leggi di procedura, di contemperare le esigenze della società con quelle del rispetto dell'individuo; e vi possono essere leggi ottime negli intendimenti e nella tecnica, e tuttavia di pessimo esito, se malamente applicate ad opera di persone inesperte, prevenute e inclini alla pigrizia o all'abuso. Persino guardando agli effetti più criticati e più criticabili del codice del 1930 e dell'esperienza giudiziaria e legislativa di

questi ultimi 25 anni, si è indotti a vedere quanto il fattore umano abbia pesato nello esaltare i difetti del codice e le carenze dell'attività legislativa nei decenni successivi alla caduta del regime fascista. Si pensi per esempio ai temi dei tipi di istruttoria o, meglio ancora, dei tipi di procedimento. La previsione di quello monitorio, o per decreto di condanna, partiva, nel codice del 1930, dall'innegabile presupposto che esistono casi nei quali basta, per la limitata importanza della materia e per il carattere formale dell'infrazione, il decreto di condanna con relativo diritto di opposizione; la previsione del rito direttissimo dalla constatazione che esistono casi nei quali non vi è bisogno di istruttoria diversa da quella che deve potersi fare nel dibattimento; l'introduzione delle norme sul rito sommario, dalla considerazione che esiste talvolta l'esigenza di un'istruttoria soltanto rapida e sommaria, sufficiente per la citazione a giudizio; e l'esistenza del rito formale, invece, dalla constatazione che esistono casi in cui una accurata elaborazione di dati (basti pensare all'esigenza di ampie e complesse perizie) è indispensabile prima che inizi la fase del dibattito. Tuttavia il codice del 1930 non seppe estendere a dovere i casi di applicabilità del procedimento per direttissima, pretese di affidare al potere discrezionale del pubblico ministero la scelta del tipo di istruttoria, senza che al riguardo vi fosse un valido ed efficace sindacato da parte di un qualsiasi altro soggetto, creò attraverso l'istruzione formale e la sentenza di rinvio a giudizio autentici pregiudizi alla genuinità della formazione del convincimento del giudice del dibattimento e all'esercizio dei diritti dell'imputato, soffocò i diritti della difesa talvolta con il sistema dell'inquisizione scritta e segreta, che caratterizzò sia l'istruzione sommaria sia quella formale, con punte che non è esagerato definire di carattere medioevale. Eppure, magistrati non prevenuti, sereni, consapevoli dello scopo altamente civile delle norme di procedura avrebbero potuto e molte volte potettero rendere non intollerabile quel sistema nei singoli casi, temperarne ed eliminarne i pericoli, potenziarne i lati positivi.

D'altro canto gli sviluppi di grande parte della vita giudiziaria degli ultimi due decenni avrebbero potuto essere assai meno critici se i magistrati del pubblico ministero e la Corte di cassazione avessero rispettato sia la legge 18 giugno 1955, n. 517, sia lo spirito degli articoli 389 e 392 del codice. Invece, come è noto, fu negata tenacemente, per lunghi anni,

l'applicabilità delle garanzie stabilite a favore della difesa dalla legge del 1955 ad ogni tipo di istruzione e si abusò in modo sempre più evidente del potere di procedere con istruzione sommaria nel non celato intento di eliminare in molti casi l'osservanza di quelle garanzie. E poi, intervenuta la sentenza n. 52 del 1965 della Corte costituzionale, che stabilì in modo categorico l'applicabilità degli articoli 304-bis e seguenti nell'istruzione sommaria, si notò un refluire di fondamentali attività istruttorie verso la fase della cosiddetta istruzione preliminare, fino a che altra sentenza della Corte costituzionale dovette porre in rilievo l'illegittimità di tale prassi in quanto volta ad impedire l'applicazione delle accennate garanzie per la difesa dell'imputato.

Quanti conflitti, quanto disordine, quante incertezze si sarebbero evitate se si fosse accettato con spirito sereno ed obiettivo quello che era il portato, sia pure modesto, ma chiaramente e profondamente innovativo, della legge del 1955 e se non si fossero compiute quelle scoperte acrobazie logiche a cui la Corte di cassazione si è dedicata nell'interpretazione dell'articolo 392 del vigente codice.

Questo non è che un esempio dei molti che si potrebbero fare. Tuttavia l'importanza non disconoscibile e talora soverchiante di questo fattore umano nell'applicazione delle leggi non è tale da potere scoraggiare chi sia chiamato all'opera di riforma e di progresso della legislazione e tanto meno tale da esimerlo dall'esaminare il problema nei suoi aspetti obiettivi e nel presupposto che quelle leggi siano comprese ed osservate. Si tratterà caso mai per alcuni punti cruciali, sulla scorta dell'esperienza acquisita, di usare formulazioni atte a rendere più rigoroso il sistema voluto, e ad impedirne troppo facili evasioni; tuttavia, anche qui, senza esagerare. Come diremo più oltre, lo scetticismo dal quale è dichiaratamente pervasa la relazione di minoranza del collega Guidi nei confronti del sistema proposto dalla maggioranza della Commissione, accusato di perpetuare sostanzialmente il sistema vigente, ed in particolare di finire con il mantenere in vita le tre fasi istruttorie dalle quali è caratterizzata l'attuale procedura, non può essere condiviso.

A questo punto, signor Presidente, onorevoli colleghi, a me sembra veramente fuori luogo insistere nel parlare ancora della insostenibilità della situazione attuale, che è il presupposto stesso della riforma. Come ebbe a scrivere con grande efficacia (cito uno tra i molti) il professore Nuvolone nel 1965, « la esigenza di una riforma del processo penale

muove da un duplice constatazione, quella della sua attuale inefficienza e quella della sua attuale illiberalità ». E sono appunto queste le note sulle quali si soffermano le ottime relazioni dei nostri valorosissimi colleghi Valiante e Fortuna, relatori per la maggioranza. « È necessario — aggiungeva Nuvolone — rafforzare il sistema delle garanzie della libertà, e nello stesso tempo creare uno strumento agile e moderno di realizzazione della giustizia. In genere si è d'accordo (questa è la posizione più comune della nostra dottrina), nel ritenere che da entrambi questi punti di vista la grande malata sia l'istruttoria, e che pertanto la riforma del processo penale debba essere concepita soprattutto come una riforma dell'istruttoria ». E qui indugia questo autore, come tanti altri, nel sottolineare il difetto di quel raddoppiamento continuo, di quella triplicazione, anzi, di atti istruttori, dagli accertamenti della polizia, agli accertamenti del pubblico ministero, all'istruzione formale, mentre il tempo passa, i ricordi svaniscono, gli imputati e la società attendono inutilmente per anni una parola definitiva di giustizia.

In merito a questo punto, si è qualificato anche il vigente disegno di legge-delega, che pure avendo investito, come oltre vedremo, tutta la materia della procedura penale con le sue proposte di delegazione, tuttavia ha fatto perno della riforma proprio la ristrutturazione della fase istruttoria. Partendo dalla constatazione circa il difetto dell'istruttoria vigente, ad un primo risultato, già 15 anni addietro comunemente accolto, si pervenne, come tutti sanno, attraverso la proposta di ridurre i tipi di istruzione ad uno solo e di limitare il peso e la durata dell'istruzione preliminare. Si rivelarono allora varie tendenze, insigni autori spesso cambiarono parere, e ad un certo punto si ebbe il progetto Carnelutti, da lui medesimo elaborato in qualità di presidente della commissione ministeriale per la riforma del codice di procedura penale, inviata dal ministro Gonella il 3 febbraio 1962: tale documento proponeva la eliminazione dell'istruttoria e la sostituzione di essa con una sola inchiesta preliminare affidata al pubblico ministero, non avente natura di procedimento penale, ma avente vero e proprio carattere inquisitorio, con margine ristrettissimo per la difesa e con limitati interventi di pura garanzia da parte del giudice.

Ma quella riforma fu contrastata essendo stati rilevati da molti di noi i pericoli di un « pre-processo » che, in quanto si discuta in esso di libertà personale e di imputazione

penale, sarebbe invece sostanzialmente un processo, perché è da considerare una posizione nominalistica la identificazione del processo nel solo giudizio. E quella riforma fu soprattutto contrastata anche perché da molti si capì o si credette di intuire che, con la mentalità ancora prevalente in Italia, essa avrebbe finito col tradursi, contro il volere del suo autore, in un potenziamento dell'istruzione sommaria e in un ulteriore squilibrio a favore del pubblico ministero.

Noi ricordiamo questo precedente non per dilungarci su una materia che è così efficacemente riassunta e ricordata nelle relazioni di maggioranza, ma unicamente per dire che i pericoli di un mero nominalismo sono presenti anche a noi, che i pericoli avvertiti, in una delle relazioni di minoranza, di creare un sistema che apparentemente riproduca una istruttoria senza che questa ne abbia il nome e che sia una istruttoria del pubblico ministero, non ci sfuggono; e che il nostro impegno, come è stato l'impegno di tutti gli autori del progetto della maggioranza, è appunto tale da ridurre al minimo questi pericoli e da ridurre gli atti del pubblico ministero e gli atti del giudice istruttore esclusivamente all'indispensabile, nel riconoscimento di quelle esigenze che nessuno potrebbe pretermettere.

Comunque è certo che cambia completamente, nel disegno di legge-delega, tutta l'impronta generale degli articoli di legge. Ha scritto efficacemente il Cordero, in un suo ottimo scritto sulle linee di un processo accusatorio, che non vi è alcun dubbio che il nostro ordinamento vigente contenga istituti di impronta inquisitoria. Ma il legame con il passato, egli aggiunge, non si limita alle norme e a ciò che esse prescrivono: inquisitorio è lo spirito con cui le norme stesse sono intese.

Noi ci auguriamo che quanto meno lo spirito, nonostante i difetti nei quali si può essere incorsi o si potrà incorrere nell'approvare la legge, che almeno lo spirito, radicalmente diverso e contrapposto a quello del codice vigente, traspia da quelle disposizioni e non offra adito ad equivoci di sorta.

Ma nell'atto in cui rileviamo i difetti del codice vigente e la necessità di una sua sostituzione, onorevoli colleghi, non possiamo tuttavia trascurare che la legislazione dell'Italia democratica negli ultimi 25 anni qualche progresso ha pur fatto, e che descrivere la situazione vigente come quella che poteva averci 25 anni addietro è veramente contrario alla realtà.

Basterebbe ricordare le prime riforme del 1944 sull'archiviazione, sulle garanzie e sulla durata della carcerazione preventiva nella fase istruttoria; la riforma del 1955, in molti altri campi; ricordare quelle che erano le situazioni da noi denunciate prima del 1955; basterebbe ricordare l'aspra polemica che ebbe luogo nel corso del convegno di Bellagio nel 1953 in materia di custodia preventiva e in merito alla situazione insostenibile cui si era addivenuti a quell'epoca per rilevare che dei progressi, in questi ultimi 15 anni, sono stati tuttavia fatti.

A questo proposito noi non trascureremo neanche, nel valutare i singoli articoli, cosa che sarà fatta nei prossimi giorni, le accuse di lassismo che sono state rivolte alla procedura che si segue in campo penale da sponde opposte, ed anche in molti discorsi dei procuratori generali delle varie corti di appello all'inizio di quest'anno giudiziario. Sono posizioni da non sottovalutare mai e da non coinvolgere in una indiscriminata accusa ritenendole tendenze conservatrici o reazionarie; non bisogna dimenticare che si tratta di coloro a cui è commessa la principale responsabilità in questo campo, e che la loro voce non può rimanere addirittura inascoltata. Si permette di dire questo chi dalla cattedra, attraverso gli scritti e la sua attività forense, ha per 20 anni partecipato ad una battaglia per rivendicare i diritti processuali, che continuavano ad essere conculcati nonostante le norme costituzionali, e per l'attuazione di un sistema più conforme ai principi della Costituzione.

Sono motivi che permanentemente, per loro natura, si trovano in conflitto: e si tratta non solo del conflitto tra l'esigenza della rapidità del processo e l'esercizio dei diritti che in quel processo debbono vedersi consacrati, ma anche quello tra la rapidità e la certezza della prova, cioè, in sostanza, tra la rapidità e la giustizia. E la cosa più grave è che per questo secondo punto — che è poi il fondamentale — non esistono regole generali, o sono difficilmente traducibili in disposizioni di legge. Vi sono casi in cui col passare del tempo qualche volta la prova si perde, e casi nei quali, invece, col passare del tempo la prova si consegue. Questo spiega come non solo il legislatore italiano del 1930, ma anche altri legislatori di paesi e climi politici diversi abbiano sentito il bisogno di dar vita a istituti molteplici, tali da cercare di abbracciare questa diversità di situazioni da cui possono essere caratterizzati i vari processi in ogni paese, e in Italia in particolare.

Le ragioni fondamentali, di ordine sociale e politico, che sono alla base della riforma del sistema sono state più che adeguatamente illustrate nelle pagine veramente perspicue delle relazioni per la maggioranza, le quali hanno voluto dimostrare, anche attraverso alcuni risultati statistici, l'inefficienza del codice vigente dal punto di vista della ricerca della verità e dell'individuazione e punizione del colpevole.

Qui basti ricordare che nel processo penale ogni giorno conflittano le esigenze della giustizia punitiva con le esigenze del rispetto della libertà, della presunzione di innocenza e del contraddittorio, esigenze, queste ultime, non meno proprie di una società democratica e civile di quanto lo sia l'esigenza della punizione dei colpevoli. Non si può tuttavia accettare — non si può perciò accettare, direi — quella definizione che è stata tante volte ricordata, secondo cui il codice di procedura penale sarebbe il codice degli innocenti così come il codice penale sarebbe quello dei colpevoli. Plastica espressione, certamente, che serba un grande valore, sempre che non si dimentichi che anche il codice di procedura penale è destinato alla persecuzione degli indiziati di reità, per vedere se essi debbano o meno rispondere alla società ai sensi della legge penale sostanziale.

La fondamentale garanzia dei diritti di libertà e dell'esigenza del contraddittorio, cui abbiamo accennato, consente nel fatto stesso che esista un codice di procedura, nel fatto che esista una giurisdizione penale e che il potere esecutivo, come interprete della collettività organizzata, o il privato offeso non possano farsi giustizia senza passare attraverso il procedimento penale. Ma quest'ultimo deve essere capace di realizzare tutte le esigenze contrapposte, quella della garanzia della libertà individuale non meno di quella della giustizia e della prevenzione sociale. Il codice di procedura penale del 1930, a prescindere dal clima politico di cui esso è espressione e dagli eccessi di talune sue previsioni, ha indubbiamente fallito il proprio scopo. L'elevatissima differenza tra le procedure iniziate e quelle terminate con condanna, anche a prescindere dalle sentenze di amnistia o di accertamento di altre cause estintive; il rilevante numero di errori giudiziari, taluni anche tragici (e certamente destano maggiori preoccupazioni gli errori positivi rispetto a quelli negativi); l'assenza non diciamo di una parità, ma addirittura di un equilibrio, almeno nella fase istruttoria, fra i diritti dell'accusa e quelli della difesa; l'esasperazione

di talune procedure prive di sufficienti garanzie per l'individuo; la durata media dei procedimenti; la scarsa certezza del diritto applicato e lo scarso senso di garanzia, di protezione sia per l'imputato sia per la parte lesa che questa applicazione offre; tutto questo, se non rappresenta un vero e proprio fallimento, non è certo motivo di conforto a perseverare neanche in minima misura su quella strada.

Io obbedirò a quella esigenza di brevità che tutti gli oratori hanno avvertito, per tutte quelle parti per le quali non posso che condividere il lavoro perspicuo che la Commissione e i relatori per la maggioranza anche in questa legislatura (fortunatamente, caso veramente felice e mirabile, gli stessi che procedettero a stendere la relazione nella legislatura passata) hanno così egregiamente compiuto.

Vi è una continuità indubbiamente, signor Presidente e onorevoli colleghi, come tutti hanno potuto vedere, tra il lavoro compiuto nella quarta legislatura, nel volgere di due anni di intensissima attività, sotto la presidenza del nostro valorosissimo collega onorevole Zappa, ed il lavoro che abbiamo potuto compiere, all'inizio di questa legislatura, nella Commissione così ammirevolmente presieduta, con tanto impegno e con tanta attività, dal collega Bucalossi. Tuttavia, non possiamo dimenticare che il lavoro compiuto in questa legislatura segna sotto molti aspetti un progresso rispetto a quello compiuto nella precedente. È sullo stesso solco, ma a nostro avviso ha eliminato alcuni dei motivi di critica che la dottrina ed altri commentatori avevano posto in rilievo, esaminando il precedente disegno di legge-delega. In modo particolare, ha cercato di eliminare alcune delle più patenti contraddizioni contenute nel disegno di legge n. 2243 del 1965, che erano state poste, per esempio, vivacemente in rilievo in uno scritto del professor Pisapia: soprattutto per quel che concerneva la denunziata larga sopravvivenza dell'istruzione in relazione all'affermazione dell'adozione del processo accusatorio; per quanto riguarda il potere (che la Commissione propone adesso di eliminare) del giudice del dibattimento di integrare con domande proprie le domande fatte alle parti nel corso del dibattimento; e per quanto riguarda, soprattutto, l'avvenuta eliminazione dell'esclusione della difesa, diversamente da quanto avveniva per l'accusa, da fondamentali atti del processo.

Prima di passare rapidamente in rassegna quelle che sono le caratteristiche fonda-

tali del disegno di legge-delega, alle quali diamo nella massima parte il nostro consenso ed in altra parte qualche sommessso avvertimento, non possiamo che raccogliere, attraverso le voci che già sono giunte nel corso del dibattito svoltosi in quest'aula, qualche osservazione preliminare circa la ragione della precedenza data al codice di procedura penale nel lavoro legislativo di riforma dei codici. Certo, chi rinvada per un momento con il pensiero ai codici fondamentali che tuttora ci regolano, taluni dei quali risalenti — come quelli penali — a quarant'anni addietro, altri a trenta, o chi anche soltanto richiami alla memoria il disegno di legge di delega n. 317 del 1963, con il quale il Governo della Repubblica contemplava la riforma di tutti i codici vigenti, può essere tratto a domandarsi: perché il Parlamento comincia finalmente la sua attività in questo campo con il codice di procedura penale? E, in particolare, non può sembrare singolare la sostituzione di un codice di rito mentre resta vigente, almeno nelle sue grandi linee, il codice sostanziale corrispondente?

Ebbene, la risposta a questi interrogativi non può, a mio avviso, che avallare l'opera intrapresa dal Governo e dal Parlamento. E questo va detto in relazione a tante altre istanze contemporaneamente avanzate e anche in relazione ad alcune proposizioni che è dato leggere in alcune delle relazioni di minoranza.

È un bene, comunque non può essere oggetto di critiche, il fatto che un nuovo codice di procedura penale preceda un nuovo codice penale. Quest'ultimo non potrà mai cambiare in modo altrettanto radicale quanto è destinato a cambiare quello di procedura secondo le linee del presente disegno di legge. Esso conterrà, comunque, sempre norme destinate ad avere l'attuazione giurisdizionale, per la quale le procedure possono ben essere diverse, restando immutate le norme sostanziali.

Non vogliamo negare, con questo, che il codice penale sostanziale, anzi che tutto il sistema delle leggi penali sostanziali in Italia abbia bisogno di modificazioni profonde, delle quali, oltretutto, abbiamo indicato alcune nuove prospettive di soluzione — nuove nel senso che non potrebbero non definirsi radicali — in lavori che abbiamo compiuto anche all'atto della elaborazione del programma elettorale del nostro partito, nell'ambito della commissione di riforma dello Stato presso la direzione dello stesso. E non neghiamo che il progetto di riforma parziale del

codice penale presentato dal Governo Leone, negli ultimi giorni del proprio mandato, al Senato della Repubblica, pur rappresentando un progetto, a nostro avviso, da condividersi e da appoggiarsi oltre che da allargarsi, sia ancora un documento insufficiente rispetto a quelle profonde trasformazioni di cui il nostro paese ha bisogno anche nel campo della legislazione penale sostanziale e che dovranno dare assolutamente vita a un codice penale interamente rinnovato.

Tuttavia è certo che le aspirazioni più diffuse negli ultimi decenni sono per una rinnovazione integrale del codice di procedura penale, mentre le aspirazioni più avanzate e anche più radicali concernenti la legislazione penale sostanziale vertono assai più su alcuni punti fondamentali, su alcuni settori di essa che non sull'insieme.

Questo sentimento hanno opportunamente registrato, sia pure in modo e con intensità diversa, gli ultimi governi della Repubblica, e di questa constatazione è appunto espressione il primato cronologico che spetta al nuovo codice di procedura penale.

È pure un bene, a nostro avviso, o quanto meno non può offrire il fianco alle critiche che proprio a questo proposito vengono da una delle relazioni di minoranza, la precedenza concessa al codice di procedura penale, dal punto di vista cronologico, rispetto alla riforma dell'ordinamento giudiziario. È quest'ultimo, infatti, che dovrà adeguarsi alle esigenze della procedura, che sono le esigenze dei diritti fondamentali dell'individuo e della società.

Premettere un nuovo ordinamento giudiziario alla riforma della procedura, dal punto di vista logico non ci sembra che abbia molto senso. Al più, l'ordinamento giudiziario può essere coevo, ma nel senso che deve seguire le esigenze fissate dalle leggi di procedura.

È, infine, una fatalità, anche se non è un bene, questa precedenza che la riforma del codice di procedura penale viene ad avere rispetto a quella del codice di procedura civile. La procedura civile, come è a tutti noto, funziona ancora peggio di quella penale, e se c'è un sistema che si è rivelato, non tanto politicamente quanto tecnicamente sbagliato, e cioè non rispondente alle esigenze sociali a cui la giustizia dovrebbe rispondere, esso è, forse, proprio quello del codice di procedura civile. Tuttavia, alla giustizia civile si può, almeno entro certi limiti, rinunciare, anche se ciò è un male (ed è un male soprattutto per le classi povere, che hanno minore possibi-

lità di ricorso ad altri mezzi di difesa e di riconoscimento dei propri diritti), mentre alla giustizia penale non si può rinunciare, non foss'altro che in forza del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale in forza del quale chiunque può vedersi assoggettato alla potestà giurisdizionale dello Stato.

Comunque, il Parlamento sa che, almeno per una parte essenziale della procedura civile, quella concernente le controversie individuali di lavoro, disegni e proposte di legge sono stati già da tempo presentati, anche per iniziativa del Governo; e già se n'è iniziato l'esame da parte della Commissione giustizia della Camera: esame che ci auguriamo sia portato rapidamente a compimento, almeno per quei punti sui quali è ormai quasi unanime il consenso e per i quali una riforma può essere rapidamente realizzata.

Un'altra riforma che può procedere fin d'ora assai più alacramente di quanto non sia avvenuto fino ad oggi, accanto a quella del codice di procedura penale, e senza che in alcun modo si debba attendere il compimento di questa, è quella dell'ordinamento penitenziario. Da anni ed anni sono stati redatti due progetti ministeriali, uno di riforma di tale ordinamento e l'altro relativo alla prevenzione della delinquenza minorile, senza che il Parlamento ne abbia potuto intraprendere l'esame; e bene ha fatto il Governo Leone a presentare anche questi due disegni di legge, al termine del proprio mandato.

Anche se si tratta di progetti che risentono dell'epoca ormai non più vicina in cui ne fu iniziata l'elaborazione, di progetti le cui clausole sono per notevole parte discusse e discutibili, è bene che il Parlamento non tardi a dare alla nazione un nuovo ordinamento penitenziario e un nuovo codice per la prevenzione della delinquenza minorile. Tuttavia, va detto che, in questo campo, moltissimo può e deve essere fatto dall'amministrazione, senza assoluta necessità di una disciplina legislativa, e che a tale compito il Governo deve essere ulteriormente sollecitato.

Un altro punto di carattere generale, che ha sollecitato numerosi interventi e a cui sono dedicate molte e molte pagine delle relazioni, sia per la maggioranza, sia di minoranza, è, com'è noto, quello della delega. Anche su questo io sarò brevissimo, come si conviene in questo caso.

A me basta riportarmi a tutto quanto ampiamente e diligentemente è detto nelle relazioni per la maggioranza, in particolar modo

nella relazione del collega Valiante, che ha preso motivatamente posizione su questo problema, già sollevato del resto nel corso della precedente legislatura.

I precedenti ci sembrano univoci e quelli del tutto sporadici invocati nel senso della assunzione diretta del compito legislativo da parte del Parlamento ci sembrano così modesti e lontani da non poter essere invocati nella situazione presente. Ognuno di noi conosce del resto le difficoltà del lavoro legislativo del Parlamento. Non è possibile affidare direttamente ad esso la formulazione di testi di legge così generali e così permanenti quali sono i codici. Si tratta di un lavoro in grandissima parte tecnico. La redazione dei singoli articoli è estremamente difficile, impegnativa, ed esige commissioni libere da ogni altra preoccupazione. Il controllo di carattere politico, anche in relazione allo spirito della legge di delegazione, se di esso vi fosse ancora bisogno dopo la legge stessa, è del resto ampiamente assicurato dalla ricca rappresentanza del Parlamento nella Commissione prevista dall'articolo 1 del disegno di legge delega, della quale dovrebbero far parte ben 12 deputati e 12 senatori; una rappresentanza parlamentare, a quanto si ricorda, forse senza precedenti per importanza numerica.

Qualche volta questo lavoro di redazione di codici esige addirittura un compito individuale, sia pure destinato a passare attraverso il vaglio collegiale. Pertanto le proposizioni che leggiamo nelle relazioni di minoranza dei colleghi Guidi e Granzotto esprimono, a nostro avviso, posizioni in gran parte irreali, che non ci sentiamo in alcun modo di condividere.

Ancor meno possiamo citare a sostegno di quelle posizioni un argomento che abbiamo udito svolgere in quest'aula dal collega onorevole Tuccari, il quale ha voluto istituire addirittura un paragone proprio con quel disegno di riforma parziale del codice penale che è attualmente all'esame del Senato. Come si può fare un simile paragone, onorevoli colleghi? Là, senza dire che una gran parte degli articoli rappresentano correzioni di carattere meramente formale, si tratta di norme che sono il frutto, una per una, di un immenso scavo dottrinale e legislativo su temi che sono stati esaminati, anche nella loro formulazione in articoli, parola per parola decine di volte da tutti i cultori della materia; si tratta soltanto della modifica, nella parte generale, di alcuni principi basilari o della modifica di singole norme incriminatrici. Ben diversa cosa è il codice di procedura penale, per l'esi-

genza di formale rigore che vi è connessa, per il non ancora sufficiente approfondimento di alcuni particolari, per la immensa vastità della materia, per la completezza del compito impostoci con la creazione di un codice interamente nuovo, per l'altissimo tecnicismo di cui anche il più semplice dei codici processuali è necessariamente impregnato.

Non si tratta qui di volere istituire una differenza tra codificazione di grande importanza e legislazione minore che verrebbe viceversa lasciata al Parlamento. Siamo d'accordo, ad esempio, nel ritenere che quelle norme fondamentali del codice penale, tanto per la parte generale quanto per quella speciale, possano essere redatte direttamente dal potere legislativo; e bene è che vi provveda direttamente il potere legislativo. Non si tratta di una differenza di valore o di qualità che si vuole istituire attraverso la legge di delegazione per il codice di procedura penale. Si tratta di una differenza di mole, si tratta di una esigenza tecnica, si tratta di una visione realistica, perché ci sembra veramente assurdo pensare che questo Parlamento, nelle presenti condizioni, possa attendere alla redazione delle centinaia e centinaia di articoli dei quali necessariamente consta oggi giorno un codice di procedura penale.

Piuttosto può dirsi fin d'ora che una preoccupazione analoga, sia pure di grado molto minore rispetto a quella che abbiamo espresso per la presumibile inadeguatezza del lavoro parlamentare, possa legittimamente profilarsi per quanto concerne lo stesso compito del legislatore delegato, e cioè della Commissione prevista dall'articolo 1 del disegno di legge. La redazione di un codice è lavoro di per sé immane, soprattutto quando non sia possibile limitare il codice di rito a poche proposizioni essenziali, come avrebbe voluto il professor Carnelutti e come qualche volta si è sentito proporre, ma senza possibilità che questo soddisfi una esigenza come quella che si manifesta ogni giorno nell'amministrazione della giustizia nel nostro paese.

La reciproca sfiducia, dalla quale purtroppo sono tuttora animati coloro che sono chiamati ad operare nell'ambito del processo penale, è tale che consiglia previsioni il più possibile specifiche, cosicché il compito della stessa Commissione sarà difficile di per se stesso, anche se, come è prevedibile, essa nominerà nel suo seno dei comitati e delle sottocommissioni incaricati della vera e propria elaborazione; poiché, come ognuno di noi ricorda, la Commissione è soprattutto istituita come un organo destinato a dare il pa-

rere al Governo nell'atto della legislazione delegata.

Come può fin da adesso il Parlamento contribuire al migliore assolvimento di questo compito? A nostro sommo avviso, redigendo la legge di delegazione nel modo più chiaro e più completo possibile, provvedendo fin d'ora ad una serie di riforme particolari per quanto possibile anticipatrici di alcuni punti della riforma, e tali da poter creare, attraverso la sperimentazione, motivi di ulteriore riflessione e suggerimenti per la codificazione definitiva.

Sotto questo punto di vista ci piace di ricordare quanto in un suo scritto ottimo e recentissimo altro illustre penalista, il professor Malinverni (lo scritto è intitolato: *Premesse alla riforma del processo penale*), ha detto circa la opportunità di una riforma graduale e da sperimentarsi, anche per abituarvi i giudici in modo progressivo, specie quelli non giovani e abituati al vecchio sistema. A nostro avviso, evidentemente, non si può arrivare ad una riforma « a tappe »; ma si può tuttavia cominciare la sperimentazione in alcuni settori, in quei casi in cui o alcune sentenze della Corte costituzionale o alcune esigenze ormai comunemente condivise ci spingono a fare degli atti di legislazione parziale che siano, come a nostro avviso debbono essere, il più possibile aderenti a quello che è lo spirito della legge di delegazione che ci apprestiamo a votare. È chiaro che ci riferiamo in modo particolare a due disegni di legge che dovrebbero venire presto in discussione: quello attinente all'esigenza della difesa nell'istruzione preliminare, e soprattutto quello relativo al potere del pubblico ministero di decidere in ordine alla adozione della istruzione sommaria. Ma molti altri esempi potrebbero essere fatti e non è detto menomamente che con la delegazione che il Parlamento si accinge a fare esso debba avviarsi verso una epoca di ristagno del proprio lavoro legislativo in questa così viva, così importante e così attuale materia della procedura penale.

Un problema assai più importante e delicato è, a nostro avviso, quello del grado di specificità della delega legislativa, insieme con quello dei temi che debbono necessariamente rientrare nelle previsioni di un codice di procedura penale e che invece non trovano neanche generica previsione nella legge di delegazione.

Sotto il primo aspetto ci sembra senz'altro encomiabile l'intenzione espressa nel disegno di legge numero 380 in esame, mani-

festata già nel precedente disegno di legge presentato nella passata legislatura, di raggiungere un grado di specificità assai elevato. Basterebbe il confronto tra il presente disegno di legge-delega, del 1968, nel testo originario e in quello della Commissione, da una parte, e dall'altra parte quello presentato dall'allora ministro di grazia e giustizia, senatore Bosco, il 10 ottobre 1963, con il numero 557, di delega al Governo per la riforma di tutti i codici, per vedere quanto cammino sia stato fatto in questo senso. Non voglio tediare in questo momento la Camera leggendo le brevi e generiche disposizioni previste nel progetto di delegazione del 1963, per vedere quanto veramente sia diverso il contenuto e quanto più alto sia il grado di specificità degli articoli del disegno odierno e, con questo, l'impegno che il Parlamento attesta di voler portare come proprio contributo, come propria opera particolare, nella riforma della procedura penale.

È un cammino utile e proficuo quello che è stato fatto rispetto al disegno di legge del 1963, anche se non è difficile prevedere che questa opera possa essere approfondita e completata nel corso della discussione in quest'aula e nell'altro ramo del Parlamento. Certo vi sono tra punti e punti del presente disegno di legge delle differenze di formulazione molto notevoli. Basti mettere a confronto le norme dedicate alla abolizione delle formule assolutorie, alla impugnazione contro le sentenze di proscioglimento e le statuizioni relative all'azione civile per la riparazione e il risarcimento del danno o le norme dedicate alla facoltà della difesa e più in generale delle parti in relazione all'assunzione dei mezzi di prova o altre ancora, da un lato, con quelle che viceversa prescrivono genericamente « l'adozione del metodo orale » o raccomandano la « non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo » per rendersi conto dell'esistenza di tali differenze.

Vi sono altri motivi di disparità e di squilibrio nelle previsioni della delega quanto a specificità e anche quanto a previsione di materie rispetto ad altre che non sono state forse neanche implicitamente considerate. Basti pensare, ancora, al punto 56 relativo all'obbligatorietà della notifica al difensore dei provvedimenti del giudice della esecuzione — concetto giustissimo, ma specialissimo — e viceversa alla mancanza di previsione, se mai non vedo, di ogni norma specifica relativa all'esame della personalità dell'imputato. E qui certamente necessità di riforma sono ma-

nifeste. Basterebbe pensare a quelle che sono le critiche che attraverso questi quaranta anni si sono svolte da ogni parte ed alla meraviglia anche di tutti gli osservatori stranieri circa l'esistenza nel vigente articolo 314 del codice di procedura penale del divieto di una perizia psicologica sulla personalità dell'imputato.

Ma altre materie ancora avrebbero potuto essere prese in considerazione e se non lo sono state (ne indicheremo soltanto qualcuna) ciò è avvenuto soprattutto a causa di quel serio impegno con cui la Commissione, e prima il Governo, hanno affrontato quelli che erano i temi veramente più controversi e cruciali della riforma della procedura penale, quelle cioè che erano le carenze più manifeste e più gravi del sistema vigente, ossia quelle proprie della fase istruttoria, del modo di acquisire le prove nella fase che precede il giudizio.

Un punto che naturalmente dà luogo a interrogativi è quello che concerne l'istituto, la competenza, il funzionamento del pretore in sede penale, in modo particolare quella istruzione che egli può essere qualche volta necessitato ad effettuare per i reati che rientrano nella sua competenza.

Il collega Valiante ha preso posizione su questo punto in Commissione in relazione a un intervento del collega Riz. Vi è una pagina (credo di potere citare a memoria, deve essere la pagina 521 dello splendido volume così rapidamente raccolto dal segretario della Commissione giustizia, al quale anche noi desideriamo tributare un elogio del tutto particolare), nella quale il collega Valiante manifesta chiaramente l'opinione che il pretore sia un istituto che ovviamente deve essere mantenuto, e che quelle regole che egli genericamente ritiene debbano essere osservate dal giudice — anche dal giudice che nella fase istruttoria può essere chiamato a compiere determinate attività — debbano considerarsi estensibili anche al pretore.

Io penso comunque che l'istruttoria affidata al pretore, se necessaria, dovrà soggiacere alle stesse regole sancite in via generale dal punto 29 del disegno di legge (già 21 e seguenti) per l'attività istruttoria del giudice istruttore. Tuttavia, questo è un punto sul quale potrebbe essere opportuno che il Parlamento si pronunciasse esplicitamente, per rendere più chiaro l'indirizzo rivolto al legislatore delegato.

Altro punto sul quale mi sembra indispensabile che ci si esprima, almeno fino a quando esisteranno contravvenzioni punibili con la

sola pena dell'ammenda, costituenti reato e pertanto di competenza dell'autorità giudiziaria penale, è quello del mantenimento o meno del cosiddetto procedimento « monitorio » o « per decreto di condanna ». Nel sistema vigente, eccezion fatta per la competenza dell'intendente di finanza, che recentemente è caduta sotto la censura della Corte costituzionale, il procedimento per decreto di condanna da parte del pretore (con il relativo eventuale giudizio di opposizione) esiste, è largamente applicato, e la sua legittimità, anche se più volte attaccata, ha trovato l'avallo della stessa Corte costituzionale. Che cosa vogliamo farne? Penso che bisognerà dirlo.

Altra materia che vedo lacunosa, o addirittura priva di ogni direttiva, è quella delle notificazioni e, se si vuole conservare questa terminologia particolare per il pubblico ministero, delle comunicazioni. È materia importante, onorevoli colleghi, importantissima, perché attiene alla legittima conoscenza, da parte degli interessati, dell'esistenza stessa del procedimento o dello sviluppo del procedimento nelle sue varie fasi, o circa atti essenziali di esso. Si tratta dell'esercizio di fondamentali diritti delle parti, sia della parte pubblica sia di quella privata: basti pensare che uno dei settori più caratteristici investiti dalla riforma del 1955 proprio a favore dell'imputato è stato quello delle notificazioni, nel quale scrupoli di maggior rispetto del diritto dell'individuo e particolarmente del diritto di difesa dell'imputato, hanno portato a sistemi — non esenti per altro da critiche, e qualche volta da reazioni nell'ambiente della magistratura — indubbiamente molto più garantisti di quelli propri del codice del 1930.

Se non erro, in quest'aula ho sentito occuparsi di questo tema soltanto il collega Riccio, che per altro lo ha toccato con richiamo alle maggiori garanzie che si sono venute via via affermando e attraverso la legislazione e attraverso le pronunce della Corte costituzionale e attraverso la giurisprudenza in questo campo. Tuttavia sarei indotto a domandarmi — e mi sia perdonata questa parentesi — se questo non sia un tema sul quale si dovrebbe meditare anche in un senso diverso. È una situazione che mi si è più volte prospettata, che qui prospetto come ipotesi di lavoro, e che penso solleverà soltanto reazioni e non consensi; ma molte volte sono indotto a domandarmi, quando si parla di rapidità del procedimento, se sia conforme all'esigenza della società di avere una giustizia più rapida e spedita questa corsa a cui lo Stato è costretto nella ricerca dell'imputato, e qualche volta

della persona offesa, e da cui è caratterizzato il processo penale odierno in Italia, e se non potrebbe viceversa essere più conforme alle esigenze moderne di giustizia un sistema fondato sul criterio opposto: e cioè sul criterio per cui, una volta accertatosi che l'imputato e la persona offesa hanno avuto personale notizia dell'esistenza di un procedimento in cui siano coinvolti (per esempio, essendosi presentati al magistrato, avendo preso notizia dell'esistenza del procedimento, avendo ricevuto personalmente l'avviso del procedimento, avendo firmato il verbale in cui dimostrano effettiva conoscenza di questo), non spetti per avventura ad essi di seguire il corso del procedimento e comunque di dare notizia all'ufficio giudiziario di ogni mutamento di residenza; in difetto di che potrebbe valere sempre la notificazione effettuata nella prima residenza.

Una delle tante ragioni dei tanti ritardi che lamentiamo come cittadini, come legislatori, ma sulle quali qualche volta ci adagiamo come avvocati, è data proprio da questa fatica a cui gli uffici giudiziari sono costretti nel campo delle notificazioni dalle difficoltà inerenti alla ricerca delle persone, dalla giurisprudenza tumultuosa e contraddittoria, non di rado guidata da considerazioni del caso singolo, che riempie gli annali delle raccolte in questa materia. Certo, fondamentale è che fin dal primo momento l'imputato e la persona offesa abbiano effettiva notizia dell'esistenza del procedimento e siano in grado di individuare con assoluta certezza l'ufficio procedente; che, anzi, quest'ultimo sia venuto a diretto contatto con gli interessati. E a questo fine quell'avviso di procedimento di reato, tante volte reclamato, oggetto di specifica proposta a firma dell'onorevole Giovanni Leone, oggetto di proposte di legge pendenti da tempo anche in questo ramo del Parlamento, per esempio ad iniziativa dell'onorevole Alessi, e da rendersi più chiaro come carattere anche del nuovo processo delineato nell'odierno disegno di legge-delega, può essere anche sotto questo profilo di grandissimo aiuto. Ma, una volta realizzatasi quella certezza, noi pensiamo che su quella ipotesi di lavoro che ci siamo permessi di formulare si possa portare un giorno o l'altro un'attenzione adeguata. Certo è che questo tema delle notificazioni mi sembra che, alla pari di altri, meriti un'attenzione maggiore di quella che non sia possibile riconoscervi attraverso il riflesso che su di esso viene dal punto 5 o dal punto 55 o da altri punti ancora del testo proposto dalla Commissione.

Altre lacune che ci sembra possibile segnalare fin d'ora sono quelle attinenti all'incandescente materia delle prove. Trattasi di tema su cui l'interesse si è grandemente ravvivato anche nel processo penale negli ultimi anni: non solo un alto interesse di carattere teorico, ma un interesse pratico destato da infinite controversie, risolte qualche volta dalla giurisprudenza in modo del tutto insoddisfacente e comunque in modo assai spesso equivoco.

Un limitato, ma tuttavia importante ingresso di quello che in altra sede abbiamo definito essere un vero e proprio diritto delle parti alla prova abbiamo ottenuto con l'approvazione di un emendamento aggiuntivo da parte della Commissione, relativamente all'attuale punto 46, del quale il collega Fortuna, nella sua relazione, propone una modificazione formale contro la quale non abbiamo alcuna obiezione. L'onorevole Fortuna accenna anche al problema della fissazione di limiti alle parti nell'addurre prove; ciò viceversa ci preoccupa e ne dovremo tuttavia discutere con maggiore attenzione a tempo debito.

Una più penetrante e convincente attuazione dello stesso diritto alla prova nel corso del dibattimento si cerca di realizzare attraverso la previsione del famoso esame diretto — di cui al punto 45 — dell'imputato, dei testimoni, dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori. Un maggiore ingresso delle parti alla prova fin dalla fase istruttoria è indubbiamente una delle caratteristiche salienti dell'odierno disegno di legge, come può rilevarsi dai punti 33 e 34. Tuttavia non vediamo chiaramente sancito, come vorremmo, un vero e proprio diritto delle parti all'ammissione e all'acquisizione delle prove dalle stesse indicate a carico o a discarico, tema che invece si connette strettamente con l'affermato carattere accusatorio che si vorrebbe imprimere al futuro processo penale.

Al di là di questo problema, in particolare vorremmo che risultasse chiaro il divieto, o quanto meno una limitazione del potere del giudice del dibattimento di revocare prove già ammesse senza il consenso di tutte le parti. Anche su questo tema ci proponiamo di ritornare al momento opportuno.

Ma, al di là di questi problemi relativi, o comunque connessi ai diritti delle parti, la materia delle prove offre all'attenzione del legislatore, in sede di elaborazione di un nuovo codice penale, temi di altissima rilevanza sociale, giuridica e morale. Dobbiamo pronunciarcene o meno per la tassatività dei

mezzi di prova? Dobbiamo suggerire al legislatore delegato una più precisa elencazione degli stessi, o lasciarlo — come sembra che lo lasciamo oggi — sulla scia dei mezzi di prova indicati dal codice vigente? E quali regole intendiamo dettare per il segreto, il cui vincolo incide talora in modo così rilevante sul diritto di difesa? Forse possiamo tacere oggi su questo tema perché il Parlamento intende farne oggetto di una nuova disciplina che esso si accinge ad elaborare e a dettare direttamente? Se così è, questa potrebbe essere una risposta al collega Guidi che giustamente si sofferma su questo tema — anche se in modo forse sproporzionato nel quadro generale della materia — nella sua relazione. Se così non è, allora si tratta indubbiamente di materia sulla quale occorre che il Parlamento esprima fin da questo momento il proprio pensiero.

Vi è infine il problema, per menzionarne solo alcuni tra i più importanti, delle prove cosiddette illecite o illecitamente acquisite (documenti rubati, cose illecitamente sequestrate, intercettazioni abusivamente effettuate, e via dicendo) e della legittimità di una loro utilizzazione processuale. Altro tema che potrebbe essere opportuno trattare è quello della pubblicità esterna del processo, anche se il tema potrà formare oggetto piuttosto della legge penale, o attraverso la riforma del codice o attraverso quella della legge sulla stampa; comunque è tema che dovrebbe essere presente alla mente del legislatore delegato.

Vi è poi tutta una serie di punti particolari, non esplicitamente presi in considerazione dal disegno di legge-delega. La abolizione del giudizio immediato per falsa testimonianza a noi sembra che debba essere prevista, se possibile; tale giudizio che si è rivelato come un'anticipazione del giudizio principale, è veramente un istituto non soltanto contrastato, ma che ha dato per lo più assai cattiva prova di se medesimo; comunque penso che sia un tema sul quale, nella discussione del disegno di legge di delega, si dovrebbe portare qualche attenzione. Altrettanto dicasi per quello che riguarda la contestazione suppletiva; che cosa vogliamo fare di quello che è oggi l'articolo 445 del codice di procedura penale? Se, come penso, esso si può conservare (il Cordero si è manifestato in questo senso), tuttavia quella norma va indubbiamente resa molto più chiara e il potere di contestazione suppletiva va limitato ai casi in cui non si tratti della contestazione di fatti del tutto nuovi o diversi, a meno che l'imputato espressamente non consenta a tali contestazioni.

Così pure, non mi pare che sia stato detto nulla sulla ammissibilità e sui limiti del divieto di *reformatio in peius* nel giudizio di appello.

Ma più importanti sono le lacune che vengono segnalate anche nelle relazioni per la maggioranza, particolarmente nella relazione del collega Fortuna, sulla materia della libertà personale. Si tratta fundamentalmente della sorte dell'arrestato in flagranza o fermato che sia posto dalla polizia a disposizione del pubblico ministero, per tutto il periodo in cui il pubblico ministero ha il potere di richiedere l'archiviazione o il giudizio immediato o la istruzione (punto 25). È chiaro che in questi casi occorre un controllo di legittimità da parte del tribunale o del giudice istruttore. Si tratta della disciplina del potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale, ai sensi del punto 41. Si tratta delle conseguenze che sulla libertà personale dell'imputato ha l'annullamento della sentenza assolutoria, a seguito della quale l'imputato stesso abbia conseguito la libertà.

Sono comunque materie sulle quali dovremo tornare nell'esaminare i singoli punti del disegno di legge, e probabilmente presentando specifici emendamenti. Tutto questo pone anche il problema (poiché non ci è dato di prevedere tutto né di regolamentare tutto) di come debba il Parlamento comportarsi nei confronti del legislatore delegato per tutte quelle parti che necessariamente concorrono a formare un nuovo codice di procedura penale, una volta che abbiamo detto che questa non è la riforma del codice di procedura penale vigente (dovranno essere opportunamente cambiati alcuni titoli e menzioni), ma che si tratta di una delegazione a redigere un codice interamente nuovo. Del pari occorrerà occuparsi genericamente, nel senso di effettuare previsioni di carattere generale, di quelle parti che non sono regolate nel disegno di legge e che non lo saranno, quali che siano gli sforzi che noi vogliamo compiere per completare quelle carenze che ognuno di noi può avere indicato. Ebbene, il vecchio testo conteneva un riferimento finale al codice vigente. Questo riferimento, a nostro avviso, è stato opportunamente abbandonato, a sottolineare che non si tratta di una riforma del sistema vigente, ma di un codice interamente nuovo. Tuttavia il problema esiste per i poteri del legislatore delegato e poiché pensiamo che dal legislatore delegato debba uscire un vero e proprio codice completo, occorre dare a quest'ultimo una delega, per quanto

lata, sufficiente. Penso che si potrebbe formulare un punto finale, ad un dipresso di questo tenore: « Regolare tutte le restanti materie della procedura penale nello spirito della Costituzione e delle convenzioni internazionali, e tenuto conto dei risultati della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che nelle materie stesse si è formata nella interpretazione ed applicazione delle norme del codice vigente, dei suggerimenti della scienza e della pratica, e sempre in armonia con le regole fissate nei numeri precedenti ».

Credo che i colleghi del Comitato dei nove, del quale mi onoro far parte, e la Camera tutta dovranno portare una particolare attenzione a questa clausola finale che, a mio sommosso avviso, occorre introdurre nel disegno di legge di delegazione, anche se con formulazione diversa da quella da me testé indicata a solo fine di segnalazione.

Ed ora mi sia consentito, sia pure con la rapidità alla quale già mi sono forse incautamente o inopportunitamente richiamato, venire alle innovazioni più profonde, alle linee essenziali del disegno di legge. Dell'articolo 1 mi occuperò a tempo debito. Io penso che esso abbia bisogno di alcune modifiche e in modo particolare penso che debba essere aumentato il numero dei professori universitari, competenti in materia, componenti la Commissione, mentre possa essere ridotto senza danno il numero di altri rappresentanti, per esempio, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, che non so quale effettivo apporto possano dare in materia di procedura penale.

Per quello che riguarda l'articolo 2, già gli oratori del mio gruppo e molti altri oratori intervenuti nella discussione hanno posto egregiamente in rilievo come lo scopo della riforma, a quarant'anni dal codice vigente e a vent'anni dalla Costituzione, debba essere soprattutto quello dell'adeguamento del processo penale alle norme costituzionali, adeguamento il quale, come il collega Musotto ha messo in rilievo occupandosi particolarmente di una serie di articoli della Costituzione posti a raffronto con la legge di delegazione, sembra sia realizzato dal disegno di legge. Che poi l'impronta più democratica al processo sia data dal rito accusatorio è argomento concorrente, esaltato dall'esperienza negativa, che abbiamo fatto in questi quaranta anni, del sistema inquisitorio caratterizzante l'attuale istruzione; ma la guida della riforma deve rimanere quella data dalle norme costituzionali. Non che vogliamo con questo restringere in alcun modo l'importanza del

richiamo esplicitamente fatto, e fatto attraverso una notevole trasformazione, rispetto al testo precedente, per quanto riguarda l'introduzione del rito accusatorio che dovrà essere attuato nel codice futuro, ma non possiamo dimenticare che i caratteri del processo accusatorio, almeno nelle sue principali manifestazioni storiche e nel diritto straniero vigente, sono la libertà di accusa riconosciuta ad ogni persona, la parità assoluta di diritti e di poteri tra accusatore ed imputato, il fatto che le prove debbano essere fornite dalle parti e non debbano essere cercate o raccolte dal giudice di sua iniziativa, che il processo sia sempre pubblico ed orale, che l'imputato debba essere libero fino alla sentenza di condanna. Ora, se si guarda al tipo di processo che il disegno di legge-delega propone, non vi è dubbio che, nonostante l'indicazione in esso contenuta al punto 2, e con la quale, come ho già detto, si è sostituita la precedente espressione, che parlava soltanto di accentuazione dei caratteri propri del sistema accusatorio, non si è certo riusciti a conseguire appieno la realizzazione di questo rito, come sopra descritto. Basti pensare al mantenimento del monopolio dell'azione penale del pubblico ministero, che il disegno di legge comporta, al mantenimento di una fase istruttoria sia pure limitatissima, nonché del potere di custodia preventiva dell'imputato; ma potevasi seriamente rinunciare, onorevoli colleghi, a questi principi? Per l'azione popolare, mi pare che il collega Musotto abbia già egregiamente sollevato dubbi addirittura sulla sua costituzionalità, in relazione a quello che gli è sembrato essere un precepto implicito nell'articolo 112 della Costituzione stessa. A me pare che il tema dell'azione popolare vada al di là di queste preoccupazioni di incostituzionalità rispetto all'articolo 112, e che il non averla prevista sia espressione di un sano realismo, da cui è stata guidata la maggioranza della Commissione in alcune scelte, che sulla base di alcune legittime impostazioni teoriche avrebbero potuto essere diverse. L'esclusione di un'azione penale popolare, il mantenimento del monopolio dell'azione penale al pubblico ministero sono il frutto, io penso, di una considerazione realistica della società italiana.

Guardiamo come si presenta il nostro paese, guardiamo purtroppo a certe contese senza fine ad ogni livello. Guardiamo alla generale tendenza a cercare di inquadrare in fattispecie penali o comunque a trascinare in un processo penale qualsiasi controversia, qualsiasi rivalità, qualsiasi critica ammini-

strativa e privata, a gravare la giustizia penale di tutte le infinite possibili denunce. Senza il filtro di un organo tecnicamente competente, veramente responsabile, vi si potrebbe seriamente far fronte?

Vi sono province, non lontane da questa, per le quali quasi ogni giorno la lotta politica e amministrativa si concepisce esclusivamente o quasi in termini di denuncia penale. Vi sono casi in cui si sono denunciati degli amministratori per peculato consistente nell'uso di qualche foglio di carta carbone o di qualche foglio di carta velina dell'ufficio a cui essi appartengono. Vi è spesso purtroppo una ignoranza abissale, qualche volta incoraggiata da erronee, malfriferite decisioni della magistratura circa i limiti tra il lecito e l'illecito, soprattutto in relazione ai confini dell'illecito penale.

È seriamente possibile voler aggiungere agli altri infiniti rischi, che la giustizia penale corre di perdersi nelle secche dell'inutile e del socialmente irrilevante, anche questo? Certo, noi sappiamo bene che non sempre e non dovunque l'ufficio del pubblico ministero o quello del giudice istruttore funzionano. Sappiamo che in troppi casi l'azione penale ufficiale tarda ad avere inizio e che in troppi altri essa tarda a svilupparsi verso le proprie naturali e giuridiche conseguenze. Osiamo anche dire che sappiamo che ciò avviene non sempre a causa di difficoltà obiettive (e queste difficoltà tuttavia sussistono, e sono talora immense per l'attuale pleora di procedimenti penali e nell'attuale carenza di uffici), bensì qualche volta anche a causa di lentezze o di tolleranze, alle quali può non essere estranea una certa influenza politica. Ma è sullo stesso terreno, e non con altri mezzi, che occorre controbattere questo fenomeno. Occorre che anche i magistrati sappiano di essere soggetti agli obblighi, anche penalmente sanzionati, di compiere tutti gli atti del proprio ufficio e di compierli senza ingiustificati ritardi. L'obbligo di cui all'articolo 112 della Costituzione, che è principio onusto anche di gravi conseguenze negative in un sistema che dovrebbe essere agile e moderno, deve essere, anche in concreto, sufficiente garanzia contro omissioni e abusi di questo genere.

Per quanto concerne poi l'abolizione della custodia preventiva, che sarebbe un altro punto caratterizzante la integrale adozione del sistema accusatorio, mi pare che nessuno la propugni. Credete del resto veramente che l'opinione pubblica tollererebbe la pratica — ammesso anche che fosse possibile ricorrervi più ampiamente che per il presente e senza

pregiudizio del principio di uguaglianza sul terreno economico — della cauzione? Ammetterebbe che imputati di reati gravissimi, raggiunti talora da impressionanti indizi restino in libertà, e vi restino fino a che la sentenza diventi irrevocabile? Ma non attardiamoci su questo: nessuno, neanche tra i relatori di minoranza, ha proposto, se non erro, l'abolizione integrale della custodia preventiva. Già questa osservazione basterebbe per concludere che il sistema accusatorio classico non può essere e non viene da noi integralmente attuato.

Tutto questo, tuttavia, non deve in nessun modo suonare come una diminuzione dell'importanza della scelta di questo rito.

Onorevoli colleghi, io non mi permetto di dilungarmi su questo tema, ma mi richiamo ad uno scritto che ho già testé ricordato, quello del professor Malinverni, molto attuale e molto vicino a noi perché intitolato *Premesse alla riforma del processo penale*. In esso, attraverso una analisi veramente perspicua, si dimostra come il processo accusatorio in tanto merita di essere riportato e richiamato in questi nostri dibattiti e in testa al nostro disegno di legge-delega, in quanto esso rappresenta veramente, nel modo più squisito, la esigenza democratica nel processo. Esso rappresenta il principio della dialettica, il principio del dibattito, e, nel modo più pieno, il principio del contraddittorio; esso si riallaccia — e attraverso l'identificazione delle fasi storiche in cui ebbe la prevalenza, e attraverso l'identificazione di taluni sviluppi che ha in altri paesi — alla figura di quel processo che è maggiormente caratteristico degli ordinamenti democratici.

Basta questo richiamo per insistere sulla importanza che giustamente è stata data a questa scelta del rito accusatorio come traduzione della regola democratica nel processo, come adeguamento del processo ai principi su cui si regge una società democratica. Questo è il punto essenziale che va in ogni momento conservato, anche se il modello classico, definibile attraverso tutti quei riferimenti che mi sono permesso di ricordare, e che sono del resto egregiamente riportati nelle relazioni, non può essere appieno attuato.

Del resto, il vantaggio della adozione del rito accusatorio sta anche nell'uscire dal chiuso di quella falsa contrapposizione tra pubblico ministero e giudice istruttore, visto come inquirente, che non è sempre probante nel senso comunemente indicato. Se noi ci polarizzassimo esclusivamente sulla diminuzione dei poteri del pubblico ministero, e

viceversa accettassimo un potenziamento dei poteri del giudice istruttore, e volessimo consacrare ancora un tipo di istruttoria anche soltanto parzialmente simile a quella attualmente in vigore, noi contraddiremmo a fondo lo spirito della riforma.

Ecco perché giustamente hanno tanti altri oratori individuato i caratteri fondamentali della riforma non tanto nella restrizione dei poteri del pubblico ministero, quanto nella sostanziale trasformazione di tutte le fasi del processo che precedono quella del giudizio, nella riduzione al minimo di tutte queste fasi in ogni loro manifestazione; nell'abolizione di quella stessa istruzione formale nella quale per anni ed anni, prima degli odierni progetti di riforma, si vide in certa guisa il toccasana, come in quella posizione che realizzava il massimo della pienezza dei diritti della difesa. Noi, come è stato chiarito da altri colleghi, come è stato detto in modo particolare dal collega Musotto, non abbiamo voluto far rivivere o generalizzare l'istruzione formale; noi abbiamo voluto semplicemente non disconoscere l'esigenza di poteri istruttori prima della fase dibattimentale, riducendo al minimo questi poteri istruttori e cercando di attuare nell'ambito di essi tutte le garanzie della difesa e la parità tra le parti.

Questo è l'elemento veramente qualificante della riforma; e il richiamo al sistema accusatorio, al quale mi sono ripetutamente rifatto, ha un senso in quanto ci dà la luce nella interpretazione non solo dei caratteri della fase del giudizio, ma nella interpretazione dell'organizzazione di quella sia pur rapida, ma tuttavia qualche volta necessaria fase istruttoria che deve precedere il giudizio: la riduzione al minimo, in altri termini, dell'istruzione penale. Riduzione che deve avvenire sempre, secondo ciò che è detto nel nuovo punto 29: « attribuzione al giudice istruttore del compimento di atti di istruzione al solo fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato ovvero se sia necessario il dibattimento ». Tutto questo ci dimostra come siano cambiati ampiamente in questi ultimi anni i termini della polemica. Voi ricordate come si partisse dalla necessità di unificare l'istruttoria per evitare la duplicazione o la triplicazione di atti e tutto il dibattito si accentrasse nello scegliere tra istruzione sommaria e istruzione formale. Oggi questo problema è, dal disegno di legge di delegazione, diversamente risolto. Non dovrebbero più vivere né una istruzione sommaria né un'istruzione formale; dovrebbero vivere soltanto questi atti istruttori preliminari contenuti al

minimo e tutti quanti finalizzati rispetto a quell'esigenza che è stabilita nel n. 29 del disegno di legge.

Certo, bisogna vedere come attuare volta per volta questi precetti e queste indicazioni. E qui vi sono delle indicazioni che ci vengono dalle relazioni di minoranza, alle quali non possiamo assolutamente essere insensibili. Si tratta infatti di preoccupazioni che facciamo nostre, non come critica al sistema attuato nella legge di delegazione, ma come ulteriore scrupolo che ci deve guidare per impedire che i principi, che sono sufficientemente chiari e che partono da un giusto realismo, indicati nella legge di delegazione, siano poi nella pratica traditi e ci riportino, nella pratica, ad un sistema diverso da quello che abbiamo voluto.

Così si dica per quel che riguarda il tema importantissimo dell'istruzione preliminare o, se più piace, dei compiti di polizia giudiziaria. Nessuno Stato potrebbe rinunciare a conferire alla polizia il potere di prendere notizia dei reati e di compiere gli atti necessari e urgenti per assicurare le fonti di prova, anche se soltanto queste (come dice il punto 20 del disegno). Qualche volta tuttavia si ha l'impressione che il disegno di legge sia dominato soltanto dalla preoccupazione che era la più viva nel periodo in cui abbiamo sperimentato i difetti dell'attuale sistema inquisitorio: cioè l'eccessivo peso attribuito, sia nell'istruttoria successiva sia nel giudizio, agli atti raccolti dalla polizia giudiziaria, con la conseguenza ovvia (che approviamo) del divieto, stabilito al punto 21, fatto alla polizia giudiziaria di verbalizzare l'esame dei testimoni o dei sospettati del reato.

Deve invece essere presente alla nostra mente un'altra esigenza: quella che è determinata dal pensiero di tutti quei casi nei quali la polizia giudiziaria non si trova ancora in presenza di veri e propri indiziati, ma soltanto li ricerca, svolgendo un'attività che è veramente preliminare, in quanto si basa sul presupposto che i reati siano stati o vengano tuttora commessi, ma non si sappia da chi, e che debbano venire scoperti nelle loro modalità e nei loro possibili autori. Ed è un'attività di primaria importanza; è l'unica che qualche volta porta veramente a fruttuosi risultati nella lotta contro il delitto. Basti pensare alle difficili operazioni di scoperta di bande di ricattatori e di taglieggiatori, che vivono ai margini di molte attività lecite o illecite nei maggiori e talora anche minori centri urbani. Più quest'attività sarà considerata nella sua esclusiva funzione preparatoria

di scoperta e di individuazione di delitti e più si giustificherà la ridotta importanza della verbalizzazione delle operazioni compiute e il mancato ingresso di queste verbalizzazioni nel futuro processo. L'attività di polizia deve diventare qualcosa di veramente diverso dall'attività istruttoria, quasi liberarsi compiutamente dalla preoccupazione dei risultati della futura istruttoria e del giudizio; allora, tanto più sarà efficace, tanto più sarà fruttuosa per la scoperta e per la repressione della delinquenza. Questo è per noi il valore positivo, e non soltanto negativo (negativo nel senso di eliminare le influenze che gli atti raccolti dalla polizia giudiziaria possono avere sulla formazione del libero convincimento del giudice), del principio stabilito nel punto 21.

Appena vi sia un imputato, invece, anzi un indiziato, ivi deve intervenire il pubblico ministero e subito dopo il giudice del giudizio o dell'istruzione.

Altra indiscutibile conquista del disegno di legge è quella dell'eliminazione dell'istruzione sommaria del pubblico ministero, con la conseguente assoluta distinzione dell'ufficio del giudice non solo da quello del difensore, ma anche da quello dell'accusatore.

Il discredito del processo inquisitorio, per usare le parole del compianto professor Gaetano Foschini, recentemente ed immaturamente scomparso, dipende soprattutto da una deficienza di giurisdizionalità, consistente proprio nel fatto che la funzione dell'accusa e quella della decisione vengono adempiute dallo stesso ufficio.

E fondamentali restano le pagine di quest'autore, espressione di una lunga e costante battaglia contro la situazione di « paragiudice » assunta dal pubblico ministero « indipendente e imparziale », con la conseguenza anche di una sua maggiore iniziativa nella ricerca e nella scoperta di reati a vantaggio della polizia oltre che con il risultato di quella che egli chiama una « piena involuzione inquisitoria ».

In questo senso sarà determinante il richiamo al processo accusatorio contenuto all'inizio del disegno di legge, l'imparzialità del pubblico ministero dovendo essere intesa solo nel senso di rettitudine e la rettitudine imponendo, come ancora scriveva il Foschini, di sostenere la responsabilità unicamente se ve ne sono gli elementi; ciò che vale per il pubblico ministero, come per gli ufficiali della polizia giudiziaria.

Tuttavia io non sarei — detto questo — dell'avviso del compianto professor Foschini di

considerare la necessità di riportare il pubblico ministero nell'ambito del potere esecutivo come un organo di questo o in posizione comunque, se non di dipendenza, di sottomissione a direzione o a vigilanza dell'esecutivo.

È un tema bellissimo dal punto di vista dei principi costituzionali, ma è un tema arduo nelle sue attuazioni ed è una aspirazione che ha sue ragioni d'essere, questa di avere qualcuno che al Parlamento risponda dell'andamento della giustizia, quale potrebbero essere il ministro della giustizia o il procuratore generale al vertice di quell'ufficio del pubblico ministero cui è dato, tra l'altro, il potere di seguire i processi oltre che di darvi inizio, e di concludere sul loro svolgimento. Tuttavia mi pare che il prezzo di questa, che sarebbe sotto certi aspetti una ulteriore conquista del regime democratico parlamentare, sia troppo alto. A noi pare che il pubblico ministero non possa, anche nel sistema che la relazione per la maggioranza e il disegno di legge proposto dal Governo e adottato dalla Commissione delineano, essere diverso da quello attuale, cioè che il pubblico ministero debba mantenere la sua qualità di magistrato nonostante i compiti che gli vengono assegnati in vista della posizione che gli si vuole attribuire, assai diversa da quella che al pubblico ministero è assegnata nel processo odierno.

Sotto questo aspetto, condivido le osservazioni che colgo, per esempio, nella relazione di minoranza dell'onorevole Granzotto e raccolgo quello che mi sembra essere lo spirito delle relazioni per la maggioranza, nel senso di non togliere il carattere di magistrato al pubblico ministero. Tuttavia, questi sono temi che investiranno anche la riforma dell'ordinamento giudiziario; si tratta appunto di uno di quei punti in cui non vi è dubbio che le realizzazioni attuate nel codice di procedura penale avranno il loro riverbero in altre leggi fondamentali dello Stato, che dovranno immediatamente seguire.

Si auspica nelle relazioni di minoranza, o almeno in taluna di esse, una rinuncia totale all'istruttoria. Ma si può veramente rinunciare del tutto, nelle condizioni della nostra giustizia penale ed in presenza soprattutto di un'infinità di processi dominati dalla prova tecnica e dalla prova documentale, ognora crescenti, alla fase istruttoria? O non è meglio seguire la strada che si è cercato di seguire, e cioè garantire che l'acquisizione di prove di questo tipo, a cui già oggi assai difficilmente si presta il dibattimento, come l'esperienza di ogni giorno avverte, av-

venga con piena parità di intervento da parte dell'accusa e della difesa?

Tutti conosciamo la difficoltà di certi processi, e l'assoluta necessità di perizie, qualche volta lunghe e complesse; ebbene, noi pensiamo che il dibattimento a questo non si presti e che l'attività istruttoria precedente il dibattimento sia indispensabile; pensiamo appunto, però, che in questa attività la difesa debba avere la sua parte, debba avere la stessa posizione che è garantita al pubblico ministero. Non si può credere di potere esaurire l'istruttoria nel dibattimento. Questa va soltanto semplificata. Il suo scopo deve rimanere quello indicato nel punto 29. E allora, a questo punto, la Commissione si è trovata di fronte ad una decisione di altissimo impegno, che aveva visto, nelle scelte, divisi dottrina e pratici, in tutti gli anni di dibattiti che precedettero il disegno di legge odierno, sulla misura della partecipazione della difesa agli atti che devono essere necessariamente raccolti in questa fase istruttoria.

Questo è un altro dei punti in cui il disegno di legge presentato in questa legislatura differisce radicalmente, possiamo dire, rispetto al precedente: non più soltanto partecipazione della difesa all'interrogatorio dell'imputato, come mi sembra fosse stato già proposto dalla Commissione nella passata legislatura e come viceversa il Governo aveva ritenuto di modificare nel disegno di legge proposto nella presente legislatura, ma addirittura partecipazione a tutti gli atti della istruttoria, a tutti gli atti concernenti l'acquisizione delle prove, tranne quel modestissimo capitolo che è rappresentato dalla ispezione personale dell'imputato o di altre persone.

Ebbene, abbiamo, come suol dirsi, veramente saltato il fosso, anche se abbiamo stabilito quello che, per quanto riguarda l'interrogatorio dell'imputato, si pratica in tanti altri paesi vicini a noi, in modo particolare senza alcun inconveniente da tanti anni nella vicina Francia. Abbiamo ammesso l'istituto della presenza del difensore alla raccolta di questi atti istruttori: è un passo grandissimo questo che abbiamo compiuto e che qualifica certamente come estremamente avanzato il disegno di legge che il Parlamento si accinge a votare; tanto avanzato che se lo connettiamo con altre delle riforme proposte — ivi compresa, per esempio, l'eliminazione della lettura degli atti istruttori raccolti dal pubblico ministero (volendo chiamarli istruttori, e istruttori abbiamo detto che non sono), la mancata acquisizione, anzi la mancata verbalizzazione degli atti di polizia giudiziaria —

pensiamo che ci troveremo di fronte ad un processo profondamente nuovo rispetto a quello vigente, per cui semmai anche preoccupazioni di tipo opposto a quelle espresse dai colleghi di minoranza potrebbero essere nutrite. Qualche volta c'è da pensare con sgomento alla situazione in cui si troveranno taluni giudici di oggi, abituati da un lungo costume alla preparazione del processo sulla base dell'istruttoria scritta, nel dover tutto cominciare *ex novo*, privi o quasi di qualsiasi base precedente, prima di affrontare il giudizio. Altra volta invece siamo portati a pensare alla formazione di una classe di giudici interamente nuova e più all'altezza di un nuovo sistema.

Ma certo è che sotto taluni aspetti il sistema proposto nel disegno di legge già nella sua formulazione attuale sarà addirittura sconvolgente nella nostra giustizia e questa novità darà luogo ad inconvenienti talvolta gravi, come quelli a cui danno luogo novità non interamente comprese o non digerite. E allora mi pare occorra non aggravare questi inconvenienti, che intendiamo responsabilmente affrontare, perché sappiamo che soltanto attraverso trasformazioni drastiche potrà nascere una procedura rinnovata e diversa come quella che tutti auspichiamo; e non bisogna eliminare quella pacata e meditata indagine che certe cause esigono e che qualche volta può essere attuata soltanto con il sussidio di alcune prove: intendo soprattutto riferirmi a talune prove tecniche che non possono essere raccolte ed espletate nel dibattimento. Quindi non soppressione totale dell'istruttoria, ma sua riduzione in vista delle esigenze che sono state più volte richiamate.

Come dicevo, vi sono dei punti per i quali quanto è scritto nelle relazioni di minoranza e quanto è stato detto in quest'aula dagli oratori dell'opposizione merita di essere considerato ed ascoltato perché si tratta di punti critici ed importanti. Secondo noi, come ho già detto, questi punti sono soprattutto due: il pericolo di un permanere della prevalenza degli atti raccolti dalla polizia giudiziaria nelle indagini preliminari nonostante l'avvenuta eliminazione della loro verbalizzazione — e ciò a causa delle possibili registrazioni, della testimonianza della polizia giudiziaria nel processo (la materia, insomma, che è trattata nei numeri 20, 21 e 24 del disegno di legge) — e, in secondo luogo, il pericolo del prevalere del pubblico ministero attraverso i pur vasti poteri che gli sono assegnati nella fase iniziale relativa alla formulazione dell'imputazione (numeri 24, 25 e 26), poteri

che viceversa i colleghi comunisti vorrebbero vedere subito e tutti confidati al giudice istruttore, eliminando una serie di atti.

Ora, già credo di avere accennato che per il primo punto non possiamo assolutamente andare oltre quanto è stato proposto dalla Commissione. Non si può rinunciare all'attività della polizia giudiziaria nonostante gli inconvenienti e i pericoli che ne derivano, ma che non sono tuttavia — ce lo lascino dire — quelli denunciati in aspri attacchi che riguardano anche la connessione con l'attività di pubblica sicurezza che gli stessi soggetti possono essere chiamati a svolgere, i legami con l'esecutivo, l'interesse addirittura personale da cui essi sarebbero mossi in ordine ai reati di oltraggio e di resistenza, con il connesso problema dell'uso delle armi, e via dicendo.

Qui, onorevoli colleghi, la polizia ci deve interessare ai fini del processo penale: cerchiamo di esaminare in questa sede il tema della polizia giudiziaria esclusivamente nell'ambito di questi nostri problemi già abbastanza tormentati e difficili. Essenziale è che si raggiunga la eliminazione dei verbali, e della successiva monotona constatazione del loro contenuto, di quel compito spesso misero, ma pur tanto pericoloso, a cui il giudice oggi si riduce, confrontando quanto detto al dibattimento con i verbali di polizia, e finendo poi troppe volte con il dare la prevalenza a questi ultimi.

Ma come vogliamo pensare di escludere la testimonianza *de auditu*? Certamente la esperienza che faremo con il nuovo sistema sarà determinante, nuovi correttivi potranno essere suggeriti, nuove trasformazioni sono sempre aperte. Ma non possiamo eliminare dall'ambito del testimoniale i funzionari di polizia o gli ufficiali di polizia che hanno proceduto all'arresto e che hanno proceduto alle indagini. Importantissimo è questo: che la loro funzione sia ridotta a quella di testimoni, sia pure testimoni tanto importanti; è essenziale che questi verbali non esistano più, che questi verbali non facciano più fede fino a querela di falso. Bisogna avere un minimo di realismo circa queste possibilità, e non escludere completamente la testimonianza o altre attività della polizia giudiziaria nell'ambito di quelle che possono essere assunte come fonti possibili di prova.

Comunque, ripeto, più si diminuirà l'importanza delle prove raccolte dalla polizia giudiziaria nel corso del processo e più si potenzierà e si ricondurrà, a nostro avviso, nel suo giusto alveo, quella funzione che deve essere

soprattutto rivolta alla scoperta e alla denuncia dei reati, lasciando poi alla magistratura l'individuazione ulteriore degli elementi di reato e delle singole responsabilità.

PRESIDENTE. Onorevole Vassalli, vorrei ricordarle che vi è un accordo sul tempo a disposizione dei gruppi per i vari interventi.

VASSALLI. Signor Presidente, le chiedo scusa e cercherò senz'altro di concludere, anche se credo di essere l'ultimo oratore del mio gruppo perché mi pare che tutti gli altri colleghi abbiano già parlato. Accetto senz'altro il suo richiamo. Penso, tra l'altro, che una serie di punti potranno essere da noi esaminati in sede di discussione sugli articoli e relativi emendamenti.

PRESIDENTE. Certamente, onorevole Vassalli.

VASSALLI. Tralascierò dunque di trattare di una serie di problemi, da quello dell'interrogazione incrociata nel dibattimento ad altri ancora.

RIZ. Tuttavia sarebbe importante e gradiremmo sentirli.

FORTUNA, *Relatore per la maggioranza*. Faccia almeno un accenno su questo punto perché il pensiero che esprimerà, in mezzo ad un mare di discorsi, ci darà un notevole aiuto nelle repliche.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, io sono tenuto a far rispettare gli accordi.

CACCIATORE. Signor Presidente, queste sono materie sulle quali non si dovrebbero fare accordi.

PRESIDENTE. Onorevole Cacciatore, questo apprezzamento lo esprima, se crede, al presidente del suo gruppo, non alla Presidenza la quale ha dimostrato di essere più che consapevole dell'importanza della materia.

CACCIATORE. Questa mia osservazione potrebbe servire per l'avvenire.

VASSALLI. Tralascio, comunque, signor Presidente, quei punti sui quali sostanzialmente concordo con le relazioni per la maggioranza, in modo particolare quel che riguarda l'interrogatorio delle parti, dei periti, dei testimoni nel corso del dibattimento. Dico

qualche parola — e arrivo alla conclusione — sul tema della parte civile. È un tema sul quale io non escludo affatto che si debba tornare, per allargare i poteri della parte civile, accogliendo in parte taluni degli emendamenti proposti dai colleghi comunisti. Qui bisogna scegliere: o si sopprime, come qualcuno vuole (giustamente è stato ricordato anche il recente e importantissimo convegno di Lecce), questo processo adesivo, che è il processo civile nel processo penale e si stabilisce l'assoluta indipendenza dell'azione civile da reato rispetto all'azione penale, oppure, se questo processo civile nel corpo del processo penale si mantiene, i poteri della parte civile vanno decisamente allargati.

Preoccupati della durata dei processi penali e del sacrificio che ne consegue agli interessi dei danneggiati, abbiamo già ammesso nel disegno di legge la possibilità di dichiarare l'esecutività della provvisoria e abbiamo considerato il particolare interesse della parte civile nei procedimenti per diffamazione ed ingiuria per i quali sia stata esercitata la facoltà di prova, conferendo alla parte civile stessa, secondo una ormai antica proposta del senatore Leone, il potere di impugnare la sentenza.

Io mi domando tuttavia se non si debba compiere il grande salto e conferire alla parte civile il potere di impugnare la sentenza di proscioglimento in ogni caso, così come appunto mi pare gli emendamenti del gruppo comunista propongano.

Un valoroso giurista come il Cordero ha scritto altra volta che a questo serio interrogativo non sarebbe alieno dal rispondere affermativamente. All'argomento secondo cui l'impugnazione suppone il potere di disporre del processo penale (e sarebbe naturalmente un argomento contrario a questa innovazione), è ragionevole obiettare che, nell'ipotesi di assoluzione dell'imputato, la parte civile è soccombente e che, ammessa la legittimazione a chiedere la condanna al risarcimento nel processo penale, sembra giusto che l'attore sia investito del potere di provocare un ulteriore grado di giudizio.

Altre riforme ancora nella materia relativa alla parte civile potranno essere prese in considerazione in sede di discussione dei singoli articoli.

Ora, l'ultimo nostro quesito: risponderà il disegno di legge attuale alle aspettative?

GULLO. Ai posteri..

VASSALLI. Bene, grazie, onorevole Gullo: ai posteri l'ardua sentenza. È molto dif-

ficile dirlo. Le preoccupazioni del legislatore devono sempre cercare di andare incontro a questi interrogativi, ma non arriveranno mai a scioglierli.

Certo, vi sono dei processi particolari, speciali, ognora crescenti in Italia per i quali ci domandiamo se la procedura che abbiamo delineato risponderà pienamente; ma dobbiamo augurarci di sì. Penso ai processi cumulativi, penso ai processi con centinaia e centinaia di imputati che ogni giorno si aprono in numero maggiore, e per i quali, probabilmente, molte delle nostre riforme si riveleranno inadeguate, così come si rivelerà inadeguato qualsiasi sistema processuale. Tuttavia io penso che lo snellimento, la rapidità nella raccolta della prova, l'unicità della raccolta della prova che noi abbiamo scelto, potranno portare, anche per lo svolgimento di questi così gravi e tormentosi processi, un contributo molto maggiore di quello che non dia la procedura attuale.

Per concludere, le grandi innovazioni del disegno di legge, già rilevate dai colleghi Musotto, Brizioli, Zappa, Di Primio, ed altri del mio gruppo che mi hanno preceduto in questa discussione, sono le seguenti: 1) l'immediata conoscenza, da parte dell'imputato, dell'esistenza di un procedimento a suo carico, con la notifica dell'avviso di procedimento. Chi conosce le critiche e le meraviglie degli stranieri ogni volta che vengono a contatto con l'attuale procedura italiana e constatano che l'imputato può non sapere, per mesi ed anni, dell'esistenza di un procedimento a suo carico, chi ricorda le reiterate richieste avanzate in questo senso da nostri valorosi colleghi come il senatore Leone e lo onorevole Alessi, è portato a non sottovalutare questa innovazione come ebbe a fare qualcuno, nella dottrina, ad esempio il Cordero in polemica con lo stesso Leone; 2) la riduzione delle prime indagini alla loro funzione, lasciando libero il processo vero e proprio dal peso dei loro risultati; 3) le maggiori garanzie per la libertà personale (ridotta in funzione della sola esigenza processuale) attuate specialmente attraverso l'eliminazione del mandato di cattura obbligatorio; 4) il maggiore approfondimento e la maggiore attuazione del principio della presunzione d'innocenza stabilito dalla Costituzione e da convenzioni internazionali; 5) la maggiore rapidità del procedimento, specie della fase che precede il giudizio, senza inutile ripetizione di atti; 6) la maggiore presenza della difesa, con partecipazione di essa a tutti gli atti essenziali attinenti all'acquisi-

zione della prova; 7) il maggiore riconoscimento del diritto di tutte le parti alla prova; 8) il maggiore e più coerente riconoscimento dato ai diritti del danneggiato costituitosi parte civile; 9) la più piena giurisdizionalizzazione del processo per le misure di sicurezza e per l'esecuzione penale.

Il giudizio sul lavoro compiuto dal Governo, concretatosi nel testo del disegno di legge, e dalla Commissione successivamente può dunque, a nostro avviso, sia pure con ovvie e ben comprensibili riserve, essere positivo, non solo per quello che riguarda il sistema proposto per la fase istruttoria e per i rapporti tra istruttoria e giudizio — che restano pur sempre il tema fondamentale di ogni riforma della procedura penale — ma anche per altri punti qualificanti, concretatisi in precise proposte contenute nel disegno di legge, che appaiono frutto di una matura esperienza. Avevo cominciato con premesse improntate a scetticismo e sento invece di poter concludere — come dobbiamo concludere lavori che sono di così alto impegno, come li definiva l'onorevole Cacciato — con un atto di fede. Certo rimane ancora aperto un campo enorme al legislatore delegato in certe materie: basti pensare, come ho accennato, a quella delle nullità e delle sanatorie. Il nostro auspicio è che possano essere scelti, dal Governo e dagli altri organi chiamati a designare i componenti la Commissione di cui all'articolo 1 del disegno di legge, i più capaci e i più attivi. Nonostante i sicuri difetti delle nostre procedure e gli asseriti difetti delle nostre università, mi permetto di affermare che abbiamo in Italia i più bravi, i più preparati, i più profondi e i più colti processualisti di tutto il mondo. A quelli che saranno scelti il nostro augurio di buon lavoro. A tutti, ai viventi come a quelli che non sono più, il nostro grazie perché, se finalmente dopo tanto travaglio si può uscire a rivedere la luce, questo è in massima parte merito della loro penetrante critica e della loro illuminante chiarezza. (*Vivi applausi a sinistra e al centro — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Coccia. Ne ha facoltà.

COCCIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si è già più volte detto da altri colleghi che noi siamo qui per formare un ordinamento destinato a segnare e a caratterizzare un sistema processuale che investirà generazioni, stiamo cioè per varare una legge volta per eccellenza a regolare i rapporti civili

di un paese per un ampio lasso di tempo. Per questo l'impegno non poteva e non può non essere che quello delle grandi occasioni e non può non riportarci alla tensione dei costituenti in una realtà storica che vede accresciuta la forza e la passione civile delle masse popolari. Questa considerazione e il giusto richiamo da più parti fatto al patto costituzionale ricordato da molti colleghi debbono indurci ad un confronto che esalti tutte le potenzialità democratiche che discendono dalla Carta costituzionale anche sul piano processuale: che non può pertanto essere oggetto di mediocri transazioni, in materia di principi e di valori, con l'anima conservatrice o moderata di forze esterne od interne a questo Governo, né di interpretazioni riduttive del pensiero dei costituenti, della dottrina processualistica democratica e delle aspirazioni di libertà del nostro popolo. Per questo non possiamo accettare il discorso, che più volte ci è stato rivolto, di contentarci del meglio o del minor male rispetto all'ottimo: mediocre e umiliante *Leitmotiv* della classe dirigente di centro-sinistra, introdotto anche in questa discussione. Non è e non può essere questo, a nostro parere, il terreno per considerazioni contingenti o di opportunità politiche a breve termine. E questo diciamo per riprendere certi temi cari al centro-sinistra. Noi stiamo affrontando una grande riforma, una riforma che non costa, come si è scritto un tempo, e pertanto la dobbiamo fare esaltando ogni potenzialità democratica tracciata dal Costituente. Di qui le nostre censure, la nostra critica e il nostro atteggiamento fermo sui principi irrinunciabili di un rito accusatorio democratico che con i nostri emendamenti miriamo a tradurre in una positiva unità.

Altri colleghi della mia parte hanno a lungo tratteggiato la nostra posizione sulle linee portanti della bozza di codice e messo in luce ciò che ci differenzia e ci caratterizza rispetto alle forze di maggioranza, alla matrice della legge, alle scelte di merito operate, che mostrano una volontà di Governo ambigua e carente, che concede ad affermazioni esteriori, ma mira a conservare buona parte della sostanza autoritaria e repressiva del vecchio codice fascista, incontrando naturalmente non opposizione, ma benevola critica anche da parte della destra.

Convien invece mettere in luce la genesi di questa legge-delega e la sua collocazione nel disegno moderato di certe forze di governo, come ha rilevato il collega Tuccari, quelle forze di governo che, sotto la pressione

delle forze democratiche, della passione civile che cresce nel paese, si trovano oggi nello stato di necessità di affrontare il tema del rinnovamento degli ordinamenti giuridici del nostro paese e quindi di aspetti fondamentali — come è stato detto — della riforma dello Stato.

La riforma dei codici presupponeva delle scelte prioritarie o propedeutiche in un paese che deve rinnovare, per conformarla alla sua Carta costituzionale, gran parte di tutta l'impalcatura del suo diritto positivo sostanziale e processuale. Questa scelta doveva investire l'ordinamento giudiziario al pari del codice di procedura penale, perché non vi è chi non veda lo stretto nesso che intercorre tra organi giudicanti e procedure.

Orbene, il Governo non ha voluto manifestare una volontà politica operante in direzione di una riforma chiave, quale quella del mutamento del sistema giuridico attraverso la riforma dell'ordinamento giudiziario. Di qui l'imbarazzo, il disagio che la discussione ha mostrato più di una volta in ordine al rapporto tra istituti ed organi giudicanti, sulla figura del pubblico ministero non meno che sulle giurie popolari, sull'azione popolare, sul giudice di pace, sulla Cassazione.

Per questo noi riteniamo che non si possa prescindere, nella delineazione di un nuovo codice di rito, da soluzioni che si ancorino a nuove strutture giudicanti, che debbono realizzarsi parallelamente e che debbono trovare adeguate strutture processuali fin d'ora. La elaborazione in conseguenza di principi e criteri direttivi non poteva e non può vedere mutilate le esigenze da noi rappresentate, quali per esempio la partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia, a cui ha fatto eco poc'anzi lo stesso collega Vassalli; e non possiamo pertanto rimanere ancora prigionieri delle attuali strutture giudicanti. Tanto più la considerazione ci sembra valida solo che si pensi, nell'assenza di una positiva volontà politica governativa di riforma dell'ordinamento giudiziario, a quale uso potrà essere fatto anche dei principi e criteri direttivi positivi che si sono affermati da parte del legislatore delegato, e al pericolo che in queste condizioni vengano vanificate anche le convergenze positive che si sono realizzate su taluni aspetti e che quanto di nuovo si è realizzato venga travolto da una certa pubblicistica giornalistica e di « mass-media », che tutto riduce ad avere un Perry Mason anche in casa nostra. Preoccupazioni, queste, che non sono solo nostre, ma sono state avanzate da varie parti, ed anche con seri avverti-

menti, dallo stesso collega Vassalli nel corso di questo dibattito.

È in questo ordine di considerazioni, onorevoli colleghi, che riallanciandomi agli interventi di altri colleghi della mia parte politica, desidero sviluppare alcuni profili e soluzioni alternative di adeguamento costituzionale e di giustizia sostanziale, che hanno caratterizzato il nostro atteggiamento in Commissione, e relativi precisamente ai problemi della partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia, alla parte civile ed al giudizio in Cassazione.

Intendiamo, quanto al primo, riferirci ad uno dei cardini che devono qualificare un nuovo codice, e che costituiscono non solo il frutto delle indicazioni del Costituente ma una antica e ricca battaglia socialista e democratica del principio del secolo scorso, la partecipazione appunto del popolo alla amministrazione della giustizia che si rende in nome di esso. Questa partecipazione la si realizza, come è noto, sulla base delle indicazioni del Costituente, della dottrina più moderna dell'esame di diritto comparato, mediante la giuria popolare e l'azione popolare. Sono questi i due istituti classici che caratterizzano il sistema accusatorio democratico e lo distinguono da quello inquisitorio; sono questi i veri connotati del nuovo rito che noi vogliamo porre in essere; ed è stato perciò nostro impegno presentare principi e criteri direttivi per la realizzazione di questi due istituti, per stimolare la maggioranza ad un dibattito su temi di così appassionante natura democratica, che essa ha invece eluso, sottraendosi totalmente ad un reale confronto, senza alcuna plausibile giustificazione. L'articolo 102 della Costituzione, nello stabilire la partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia, ha voluto impegnare i futuri legislatori a porre in essere idonei strumenti. Pertanto, come giustamente rileva la nostra relazione di minoranza, questa disposizione costituzionale non può essere considerata come un elemento decorativo, cui richiamarsi comodamente nelle conferenze o nelle tavole rotonde, ma come la condizione perché una articolata democrazia come la nostra possa esprimersi anche nell'esercizio della funzione giudiziaria. Orbene, noi abbiamo visto, da parte della maggioranza, una posizione di puro rifiuto di entrambi questi istituti, con argomentazioni non solo non convincenti, ma che tradiscono il timore del nuovo, la soggezione alla vecchia anima autoritaria delle forze moderate. Né ci si può opporre che fosse una questione di formulazione, perché le nostre proposte erano — come

sono — aperte ad ogni modifica, ad ogni innovazione, ad ogni apporto. Il fatto è che da parte del Governo e della maggioranza non una proposta è venuta in senso alternativo, ma la pura reiezione dell'introduzione di questi due istituti, che sono i segni distintivi — come dicevamo — del rito accusatorio, attraverso i quali si manifesta l'esercizio della sovranità popolare in questa essenziale funzione dello Stato, in modo che in essa il popolo possa riconoscersi. Grave ci sembra allora l'aver disatteso questa tematica da parte socialista e cattolica e grave ci sembra anche l'affermazione del collega Musotto, quando sostiene che, proprio sul terreno della partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia, accogliere l'azione popolare significa andare oltre la Costituzione. Gli è che qui poc'anzi, proprio il collega Vassalli ha dato una risposta efficace: non si tratta di andare oltre la Costituzione. Ci si è richiamati però ad un concetto di realismo che noi respingiamo e che non inficia la validità della nostra posizione. Diciamo grave perché questa è diserzione da parte delle forze socialiste e cattoliche che si appellano al patto costituzionale, forze che levarono invece voce altissima e ferma, come ricorda la nostra relazione, nell'Assemblea costituente, dall'onorevole Mastino ad insigni rappresentanti di parte socialista. Questo diciamo perché il risultato è che a venticinque anni dalla caduta del fascismo, nel momento in cui poniamo fine al codice fascista Rocco, il nostro paese resta tra i pochi che non hanno reintrodotta il processo per giuria popolare, il quale è inseparabile dal sistema accusatorio. Altri e più valorosi di me ritorneranno sul tema della giuria popolare. Io vorrei in particolare soffermarmi sulla mancata introduzione dell'azione popolare.

Già nella passata legislatura e nella presente noi abbiamo proposto l'introduzione di questo istituto. Ci facevamo e ci facciamo in ciò portatori del pensiero democratico risorgimentale e postrisorgimentale, del Costituente, della dottrina più avanzata che trovò recentemente, nel convegno giuridico tenutosi all'EUR sulla natura e funzione del pubblico ministero, il consenso di grandi forze, magistrati, avvocati, uomini politici insigni. « La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia ». Così la Costituzione, all'articolo 102, reclama questa partecipazione del popolo, in relazione all'articolo 112 che non attribuisce al pubblico ministero l'esclusiva titolarità dell'azione penale, ma l'obbli-

go di esercitarla, obbligo che non può certo sottrarsi al controllo, al sindacato, come ogni altro organo costituzionale. Problema, questo, irrisolto, rispetto al quale nessuna risposta reale è venuta da parte della maggioranza e del Governo. Non basta richiamarsi all'istituto dell'archiviazione come rimedio, perché, se è vero che il pubblico ministero può archiviare una denuncia per la quale ha iniziato un'azione palesemente infondata o che il giudice istruttore può decidere sull'archiviazione, siamo sempre in un campo assai parziale e limitato di sindacato. Infatti questa possibilità inerisce ad un aspetto parziale del problema: quella che resta scoperta è la vasta area della omissione di denuncia, rispetto soprattutto a reati di natura pubblica che ledono interessi collettivi e sociali, che vanno dalle gestioni pubbliche, all'igiene, all'urbanistica, alla salute del cittadino e del lavoratore, alle leggi sul lavoro, alla mafia e così via. Qui non vi è rimedio, e spesso tutto ciò genera scandalo e costituisce la breccia attraverso cui si realizza la franchigia per le lesioni degli interessi collettivi in particolare.

E non è serio risponderci che lo stesso pubblico ministero è passibile di denuncia da parte dello stesso ufficio; chi mai ha risposto al riguardo? Di qui la nostra proposta per l'esercizio dell'azione popolare, proposta che si accompagna ad una serie di cautele, di garanzie precise per colpire e stroncare ogni esercizio arbitrario ed infondato dell'azione popolare. Questa proposta, certo, è perfezionabile; potete, possiamo cambiarla, ma non può respingersi l'istituto che noi proponiamo. Noi sappiamo, pertanto, che questo terreno rappresenta uno dei nodi politici di questa riforma che non si è voluto sciogliere, che non si è voluto accettare; del resto, la testimonianza ce l'ha data poc'anzi il collega Vassalli, quando, in fondo, per giustificare questa omissione nell'attuale bozza del codice di procedura penale, ha dovuto richiamarsi all'argomento del realismo, realismo che noi non accettiamo. Noi, al contrario, abbiamo voluto richiamare la Camera alla duplice esigenza di determinare i modi dell'esercizio della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia e le forme di controllo, di sindacato popolare rispetto alle omissioni dell'ufficio del pubblico ministero. Figura, questa, la più discussa in questo dibattito e in questa riforma, figura attorno alla quale non vi è stata alcuna manifestazione di volontà chiara e precisa da parte del Governo e della maggioranza, a testimonianza delle divisioni e delle tendenze conservatrici di

parte rilevante delle forze di Governo, ma che bisogna pure affrontare e in questa sede e, parallelamente, quando affronteremo la riforma dell'ordinamento giudiziario, cimentandoci anche sui modi con cui determinare un ulteriore, penetrante controllo su questo ufficio da parte del Parlamento.

Ma quel che più ci interessa mettere in rilievo è che una seria e responsabile configurazione dell'azione popolare, che nulla tolga alle funzioni del pubblico ministero cui rimane la titolarità dell'azione penale, e che invece ponga in essere un'iniziativa integrante e sussidiaria di questo ufficio, realizzerebbe, oltretutto, un superamento del distacco tra le istituzioni e la società civile e favorirebbe, mediante la partecipazione popolare all'amministrazione di una delle funzioni essenziali dello Stato, che il popolo e la gioventù sente non meno di altre, quella crescita democratica da tutti auspicata. Tutto questo, in un momento in cui siffatta tematica impegna le forze politiche, non può non trovare riscontro diretto anche in questo settore della riforma dello Stato. In ciò siamo peraltro confortati dall'introduzione dell'istituto in molti paesi civili, dall'Inghilterra ai paesi anglosassoni, alla Germania, ai paesi scandinavi, cui pure si richiamano numerosi ed autorevoli esponenti delle forze di Governo. O dobbiamo invece accettare l'umiliante filosofia, di cui si faceva portavoce anche il collega Vassalli, per cui a venticinque anni dalla liberazione del nostro paese si vuol continuare a far credere che l'Italia non è un paese maturo per queste esperienze democratiche? La realtà è che quando i problemi non si vuole che maturino, tali restano, e questo è l'atteggiamento che spesso ha mantenuto il Governo, e non solo attorno a questi problemi. Al contrario, crediamo che tale innovazione risponda allo sviluppo della società civile che il paese presenta e che si possono mettere in essere strumenti idonei ad evitare ogni straripamento, ogni infondata contestazione di reato.

Non basta pertanto sostenere che il problema è interessante, come ha fatto il collega Valiante per darci un contentino, e come hanno fatto le forze più sensibili dello schieramento governativo. Bisogna affrontarlo e risolverlo insieme. Non possiamo d'altra parte ignorare i tanti e gravi fatti di rilevanza penale, che la recente e passata cronaca del paese ha registrato e di cui anche la Camera si è occupata, sui quali, pur comportando lesioni di interessi sociali, vi sono state tante esitazioni e carenze da parte di tante e tante

procure. Già, del resto, vi è stato un parziale riconoscimento di questo diritto all'azione popolare nella nostra legislazione, come si ricava dalla legge relativa ai reati elettorali che consente l'esercizio di questa azione popolare ai cittadini elettori.

Con la nostra proposta, in definitiva, si vuole garantire lo Stato e la collettività dal difetto di esercizio dell'azione penale; d'altro lato, si vuole dare un alto contenuto democratico al nostro Stato realizzando una compiuta partecipazione rispetto all'esercizio di funzioni e di diritti sovrani da parte del cittadino-lavoratore.

Certo nessuno di noi si nasconde i complessi problemi che ne nascono, e le garanzie da ricercarsi. Ma proprio per questo abbiamo voluto circondare di cautele l'istituto della azione popolare per i reati perseguibili d'ufficio, delineando un sistema di rigorose sanzioni penali ed esclusioni a salvaguardia della libertà dei cittadini e della fondata contestazione del reato. Per questo sentiamo di poter concludere sul punto riproponendo questo tema alla Camera con le parole di un relatore del convegno dell'EUR, di un valoroso magistrato, il Ferri, il quale concludeva affermando che « contro i pericoli di una inattività del pubblico ministero, accanto allo strumento del controllo del Parlamento, occorre predisporre il rimedio dell'azione penale popolare, la quale non contrasta con la Costituzione, ma anzi si inquadra perfettamente nel sistema di bilanciamenti tra i poteri che caratterizza il nostro ordine democratico ».

Istanza d'altra parte avanzata e antica, che già trovò nello stesso Francesco Carrara una eco sensibile e anticipatrice, allorché egli segnalava l'opportunità di « adottare il sistema col quale possano anche i privati lesi da una azione delittuosa, esercitare per altra via la azione penale contro l'autorità malgrado la contraria volontà del pubblico ministero ».

Abbiamo voluto richiamarci dunque non soltanto alla volontà dei nostri costituenti, al più avanzato pensiero giuridico moderno, ma alla migliore tradizione democratica dei nostri giuristi. A questo fine ripresentiamo alla Camera la nostra proposta, convinti che un nuovo processo penale i cui lineamenti siano amputati di ogni forma e modo volti ad assicurare la partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia, dalla giuria popolare all'azione popolare, nasce zoppo e privo di quell'anima democratica che ne dovrebbe essere l'elemento distintivo. E ciò contribuirebbe proprio ad accentuare quella crisi della idea di giustizia a cui tanto spesso si richiama

il collega Dell'Andro, sottosegretario per la grazia e giustizia.

Altro profilo, onorevoli colleghi, che intendendo sviluppare è il rapporto tra azione penale e azione civile, argomento di grande rilievo, che siamo stupiti non abbia costituito una delle parti centrali di questo dibattito, salvo alcuni interventi e salvo lo spazio che ha voluto giustamente dedicargli il collega Vassalli.

Siamo di fronte a un punto giudicato da molti colleghi un punto nodale della riforma del codice, come ha detto anche il collega Vassalli, uno dei più importanti, come ha detto il collega Bozzi. E siamo stupiti, appunto, del fatto che su questo terreno non vi sia stato il necessario ed adeguato vigore ed impegno da parte di coloro che sono intervenuti nel dibattito; tanto più che su questo tema — e non casualmente — si è avuto in questi giorni un importantissimo convegno giuridico, promosso a Lecce dal benemerito Centro di prevenzione e difesa sociale di Milano. È noto, al riguardo, che il nostro gruppo è stato il solo, o quanto meno quello che più compiutamente ha presentato una posizione unitaria, una posizione che ha avuto il merito di suscitare un interessante confronto ma che ha solo limitatamente migliorato il testo del Governo rispetto al quale, a nostro avviso, come diceva il collega Vassalli, bisogna fare decisamente dei passi in avanti. Al riguardo conviene essere molto chiari nelle posizioni di principio. Posto che il regime della totale separazione del processo civile dal processo penale non è condiviso, allo stato, da nessuna parte politica, e che punti fermi restano l'unità del giudicato e, quindi, l'esercizio dell'azione civile nel giudizio penale, bisogna fare i conti con l'esperienza processuale e realizzare un compiuto sistema di presenza della parte offesa che intenda costituirsi parte civile in ogni stato del processo, al fine di assicurare giustizia sostanziale e celere alle parti lese: interesse pubblico, questo, di preminente valore sociale in una società, come si dice oggi, « industrialmente avanzata » come la nostra.

Perciò, noi siamo stati portatori di una linea volta a realizzare un momento di unificazione del giudizio efficace e produttiva. E, per altro, vi sono stati al riguardo precedenti illustri: basta rifarsi al progetto Carnelutti, che prevedeva il diritto, per la parte offesa, di partecipare all'istruzione e di prendere iniziative indipendentemente dalla costituzione di parte civile.

Pertanto sentiamo di poter dire che non si tratta di un inquinamento del processo pe-

nale, o di contaminazione tra i due giudizi: teoriche di scuola, che vogliono sottrarsi al consuntivo che ci offre l'esperienza e che tanti dibattiti ed iniziative parlamentari ha suscitato. Non si sfugge all'alternativa che abbiamo dinanzi: o vi è un regime di netta separazione, che riteniamo non augurabile per il contrasto dei giudicati che ingenererebbe, ed anche per la sfiducia nella giustizia che creerebbe nel popolo; o la parte civile non può avere assegnata nel processo penale una funzione che è un simulacro, angusta e sacrificata, che falcidia ogni legittima aspettativa, così come fino ad oggi è accaduto. D'altra parte noi non possiamo ignorare che dobbiamo fare i conti con un contenzioso che riguarda, nel 50 per cento dei casi, reati che hanno per oggetto sinistri stradali e infortuni sul lavoro. Le statistiche offrono un quadro di preoccupante allarme sociale. Gli incidenti stradali hanno raggiunto, nell'anno 1966, secondo i dati ISTAT, il numero di 305.657, con 8 mila morti; gli infortuni sul lavoro, come proprio ieri denunciava l'ENPI, hanno raggiunto la punta di 1 milione e 200 mila, con oltre 3 mila morti.

Siamo di fronte ad una situazione che vede uno spreco immenso di energie, di valori umani materiali e morali, che colpisce il nostro paese come i paesi industrialmente avanzati. Rispetto a questo fenomeno di grande allarme sociale non possiamo perdersi in astratte teorie, ma come legislatori dobbiamo dare una risposta adeguata nel nuovo codice processuale. Il testo governativo riproponeva, come ripropone, solo la mera ammissibilità dell'esercizio dell'azione civile, e pertanto una posizione analoga all'attuale, rispetto a cui la nostra critica ha consentito, certo con parziali modifiche, di compiere dei passi in avanti soltanto in ordine alla liquidazione del danno; parziali modifiche che tuttavia rischiano di vanificarsi nell'ampio margine di discrezionalità che resta nelle mani del giudicante e che rischia di lasciare pressoché inalterato il quadro attuale. Noi abbiamo, al contrario, proposto e proponiamo un inserimento generale della parte offesa che intenda costituirsi parte civile, la chiamata obbligatoria del responsabile civile, l'obbligo della nomina di un difensore per la parte civile, le più ampie facoltà per la parte civile nel dibattimento, la previsione che la dichiarazione di parte civile possa farsi anche in appello, e la proposizione di una particolare forma di impugnativa della parte civile, problema al quale lo stesso onorevole Vassalli sembrava ed è ab-

bastanza interessato. Sono posizioni, queste, che sono state erroneamente rigettate.

In linea di principio, noi sentiamo di poter ribadire che in un processo accusatorio la parte civile è un naturale interlocutore e come tale deve essere parte e non teste. Solo chi è o rimane legato all'attuale quadro del processo penale, e si rifà all'attuale rito inquisitorio nel quale l'imputato e la difesa si trovano in una posizione minorata e minoritaria, può temere che la parte civile, in una diversa posizione in cui abbia maggiori poteri, possa nuocere all'esercizio della difesa. Ma in un rito accusatorio reale, che assicuri la piena tutela dell'imputato e che quindi offra in ogni sede l'esaltazione dei diritti della difesa e la garanzia reale della presunzione di innocenza, ben bisogna — diciamo noi — tutelare la parte civile e i suoi poteri per la ricostituzione reale ed utile di tutto il patrimonio morale, materiale e sociale leso o distrutto dal reato, ciò che è anch'esso interesse pubblico.

A chi alle nostre argomentazioni ha creduto di rispondere obiettando che in questo modo si appesantirebbe il processo, noi rispondiamo che ci sembra paradossale sostenere questa tesi, sol che si pensi a quanto intricata ed appesantita è la tutela attuale del danneggiato, che è pure il fine della giustizia nel regime attuale. Oggi è noto come, per conseguire il risarcimento, la vedova di un edile, che ha perso il marito a causa di un omicidio bianco sul cantiere, o uno dei familiari delle vittime del Vajont, dovranno attendere cinque giudicati, tribunale, appello, Cassazione in sede penale, due gradi quanto meno di giurisdizione civile, e il tutto per un tempo medio dai sette ai dieci anni. Questa è la realtà.

Comprendiamo come nel quadro di una parallela riforma dell'ordinamento giudiziario si sarebbero potute trovare determinate soluzioni, quali si sono trovate in altri paesi; ma riteniamo che nell'attuale sistematica noi non possiamo far permanere l'attuale squilibrio fra le parti e le pesanti (queste sì, davvero) conseguenze che comporta sia sul piano dei rimedi giuridici sia sul piano politico. Consensi e interesse attorno a questa nostra posizione si sono manifestati, e noi ci auguriamo caldamente che nuove posizioni emergano dal dibattito che si è aperto alla Camera, proprio sulla base delle osservazioni che poc'anzi ha fatto il collega Vassalli; più in particolare, sulla determinazione del danno unanime, di fronte alla nostra denuncia, è stato il giudizio di molti valorosi colleghi,

dallo stesso relatore Fortuna all'onorevole Vassalli, all'onorevole Alessi e ad altri colleghi, sull'inefficacia totale che ha avuto nella nostra sistematica la previsione degli articoli 104, 299, 468 e 489 del codice di procedura penale, che sono stati sempre disapplicati, con il costante rinvio della liquidazione del danno al giudice civile, liquidazione che avviene a distanza di dieci-quindici anni, come è stato da più parti rilevato. Di qui la esigenza di superare la discrezionalità attribuita al giudicante in tema di liquidazione del danno, che ha reso desuete le norme citate. Per questo, proponiamo l'obbligo per il giudicante di determinare il danno, anche totale, avvalendosi di tutte le tecniche moderne, rapide e sicure, che sono appannaggio di ogni compagnia di assicurazione e che ben possono essere in possesso del giudice della nostra Repubblica. In Commissione, alla mera facoltà di pronunciare sul danno si è sostituito l'obbligo della pronuncia. Ciò rappresenta certo un passo avanti, che tuttavia rischia di essere vanificato, se non si accompagna alla parificazione dei poteri e dei diritti della parte civile e se non si preserva il comando dal pericolo che si riduca a un vincolo esortativo (come ricordava il collega Fortuna) a causa della dizione: « se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità ». Più precisamente, se non si rende obbligatoria, come noi proponiamo, la liquidazione del danno parziale, attraverso l'istituto della provvisoria, si rischia di svuotare il criterio approvato. In particolare, siamo convinti della necessità che la provvisoria, congrua in rapporto al danno come da noi proposto, debba essere accompagnata dalla provvisoria esecuzione almeno in grado di appello in sede penale. Il che, oltre ad essere ragionevole, riteniamo, consentirebbe di parificare sotto questo profilo al regime civile il contenzioso penale dove sia inserita l'azione civile.

Questo diciamo perché diversamente il tutto rischia di divenire aria fritta con la mera attribuzione al giudice civile del potere di assegnare una congrua somma come provvisoria.

Da ultimo, le nostre soluzioni sono volte su due punti particolari a modificare la posizione, oggi tollerata, della parte civile. Vogliamo assicurare con la prima l'obbligo della difesa anche alla parte civile. In questo moviamo in armonia con l'articolo 24 della Costituzione e con la più recente sentenza della Corte costituzionale sui diritti della difesa, che non può non estendersi alla parte civile in una visione sociale e generale del

diritto alla difesa. Con l'altra vogliamo assicurare alla parte civile il diritto di impugnativa. Veramente oggi non trova alcuna giustificazione questa spoliazione del diritto di impugnativa rappresentata dall'articolo 195, proprio nel momento in cui la maggioranza parla di più ampi poteri della parte civile.

Tanto più assurda è questa spoliazione in un sistema che riconosce alla parte civile il potere di interloquire sulla responsabilità dell'imputato, di offrire mezzi di prova, di chiedere la condanna, ma non di impugnare la decisione che ha disatteso le sue ragioni, e tutto questo nonostante che essa parte civile sappia che il proscioglimento sul fatto diverrà preclusivo delle sue ragioni.

Certo, sappiamo che nella pratica la parte civile può avvalersi della facoltà di impugnazione del pubblico ministero, ma ci sembra che ciò rappresenti una incoerente sostituzione processuale di fatto, perché sappiamo che il pubblico ministero non è minimamente tenuto ad apprezzare le ragioni sottopostegli né a motivare su di esse le sue decisioni, e riteniamo che questo espediente non possa, a nostro avviso, essere perpetuato in un coerente sistema accusatorio. Oltre tutto l'apprezzamento che il pubblico ministero fa delle ragioni della parte civile cade solo sotto il profilo dell'interesse pubblico e della corretta applicazione della legge.

Certo non sconosciamo le obiezioni e le tesi di parte contraria ed anche la delicatezza della questione. D'altra parte si deve dare una soluzione unitaria al problema e non prevedere deroghe inammissibili, come voi fate, quali quelle che per i reati di diffamazione ed ingiuria, nel qual caso è attribuito alla parte civile la facoltà d'impugnazione per la motivazione della sentenza creando una inammissibile disparità e discriminazione tra i reati.

Ma proprio perché consapevoli dell'esigenza di evitare proliferazioni di giudizi infondati, temerari o persecutori, la nostra soluzione offre un temperamento meditato e valido che, salvando il diritto all'impugnativa, la sottopone a un particolare sindacato. E questo un sindacato che merita di essere preso in esame. Comunque si tratta di una soluzione che può essere discussa e sulla quale possiamo tornare, ma è tuttavia una strada che offriamo alla Camera per realizzare un passo in avanti, come si augurava l'onorevole Vassalli.

Abbiamo ritenuto di riproporre le nostre soluzioni su un aspetto nodale del processo, che non possiamo trascurare né in nome della complessità che presenta, né — peggio ancora — per spirito di deformazione professio-

nale e meno che mai per l'inveterato attaccamento alla vecchia e superata sistematica. Noi legislatori dobbiamo trovare una soluzione: è il nostro compito, che attiene alla tutela di interessi che, oggi più che mai, hanno un fondamento pubblicistico.

In tale spirito, del resto, si sono mosse le stesse conclusioni dei relatori del recente convegno di Lecce, i cui risultati — mi si consentirà di dirlo con tutta tranquillità — vanno in direzione opposta alle soluzioni della maggioranza. E voglio terminare su questo punto con le parole del relatore, professor Conso, che ha concluso quel convegno, allorché ha affermato: « Sarei del parere di conservare il giudizio unico, confermato anche dal progetto governativo, accrescendo i poteri della parte civile, oggi talmente limitati da suscitare dubbi di incostituzionalità ».

Tali considerazioni fanno giustizia, dunque, delle argomentazioni del relatore per la maggioranza, onorevole Valiante, che ha preteso di sbarazzarsi di questo problema, giudicando il rigetto degli emendamenti comunisti come il mezzo per conservare integra la fisionomia del processo penale e non snaturare la sua funzione essenziale.

Mentre riteniamo che questa formula astratta, per sottrarsi alla nostra problematica, sia veramente non in linea con gli interessi generali e preminenti garantiti dalla giurisdizione penale, né d'altra parte possiamo acquietarci della definizione di tale problematica come di nobili escogitazioni teoriche (così si è espresso l'onorevole Fortuna); pensiamo, al contrario, che la vasta, dolorosa e crescente area di denegata giustizia, rappresentata dai cittadini danneggiati dai reati, esige una soluzione adeguata, anche per porre termine (voglio aggiungere) all'ingiusto arricchimento di chi, lucrando i tempi lunghi di questa nostra giustizia, realizza profitti differenziali considerevoli rispetto ai bassi tassi di interesse legale. Mi riferisco, ad esempio, alle società assicuratrici o ai datori di lavoro inadempienti, e in genere ai privati cittadini che si avvalgono di un sistema giudiziario che favorisce di fatto chi ha torto.

Vengo infine all'ultimo tema che mi sono assegnato, premettendo come non poco abbia stupito il fatto che il progetto di riforma abbia, in sostanza, omesso di riformare e di rivedere il procedimento per Cassazione, lasciandolo sostanzialmente immutato. Eppure, si tratta del procedimento davanti dell'organo supremo, cui compete il controllo per violazione di legge, previsto dall'articolo 111 della Costituzione, chiamato ad esplicitare l'altissi-

ma funzione di giudice di legittimità. Organo — ci sia consentito ricordare — a cui il fascismo assegnò nel suo ordinamento giudiziario del 1941 la funzione di assicurare l'unità del cosiddetto diritto oggettivo nazionale « come guida costante — era scritto nella relazione — delle magistrature inferiori », e alla cui opera veniva riconosciuto valore esegetico, « che se non è quello della interpretazione autentica molto a questo si avvicina »: così testualmente scrisse il legislatore fascista. Di contro, il Costituente volle assegnare a quest'organo la funzione esclusiva di garante supremo dell'*habeas corpus*.

Anche qui noi ci attendevamo di conoscere e di confrontare le posizioni delle forze di maggioranza, perché si tratta di un momento non meno qualificante degli altri del processo, giacché è in questione il processo volto per eccellenza al controllo di legittimità di ogni provvedimento giurisdizionale. Non abbiamo trovato proposte alternative o diverse da parte dei colleghi della maggioranza, ma abbiamo trovato il solito riconoscimento dell'« interesse rilevante » di cui eravamo portatori, accompagnato dalla inammissibile obiezione dell'essere questo aspetto non pertinente alla materia sulla quale le forze di maggioranza sono chiamate a dare la delega. Come si vede, si è voluto emarginare, con il ricorso alla delega, l'esame di proposte di riforme che non possono essere precluse all'esame del Parlamento. Né basta essere pronti a dire che gli argomenti sono del massimo interesse, ma verranno esaminati in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario.

Si ripete la monotona contrapposizione tra rito e organo giudicante, che è stata la *vexata quaestio* che ha contrapposto l'opposizione comunista alle forze di Governo. Da un lato, ciò conferma la validità della nostra obiezione circa il rapporto di complementarità e la non separabilità tra la riforma dei codici di rito e la riforma dell'ordinamento giudiziario; dall'altro, testimonia che questa eccezione non è fondata nel merito.

Infatti, non vi è chi non veda come il procedimento per Cassazione è parte non scindibile del processo penale. Ma noi aggiungiamo: ne è parte essenziale.

Noi siamo consapevoli — e non siamo i soli — del fatto che la riforma che ci apprestiamo a compiere debba investire e democratizzare globalmente l'intero processo e permearlo sino ai livelli più alti dei corretti lineamenti di un rito accusatorio democratico, senza lasciare pregiudizievoli vuoti in un momento del processo tra i più delicati e deci-

sivi, come quello del procedimento per Cassazione, attorno alla cui revisione forte si è manifestato l'impegno dei giuristi democratici, come nel non dimenticato convegno di Gardone.

Le questioni che abbiamo posto e poniamo investono gli istituti del procedimento a sezioni unite penali, dell'annullamento senza rinvio del dibattimento nei procedimenti per rimessione ad altro giudice, della difesa nel procedimento per Cassazione. Le nostre proposte vogliono regolamentare ed adeguare compiutamente al nostro sistema di garanzie costituzionali un procedimento che è alla piramide di tale sistema e che, nel caso di sezioni unite, è volto all'unificazione della giurisprudenza, nel contrasto di giudicati.

Si tratta di eliminare aree di discrezionalità che attengono alla scelta insindacabile della composizione del collegio ed alla instaurazione del processo. Com'è noto, il sistema in vigore, che si vuole far permanere, consente di concentrare nelle mani del primo presidente il potere esclusivo di decidere di iniziativa propria, a parte la sollecitazione del procuratore generale, intorno alla « particolare importanza » del ricorso che ne legittimi la sottoposizione alle sezioni unite, e nel contempo di decidere a suo insindacabile giudizio la composizione del collegio giudicante. Fuori, quindi, dai conflitti di competenza o di giurisdizione, si realizza l'esercizio di un potere illimitato e insindacabile da parte del primo presidente della Corte.

Era ed è dunque, questo, un aspetto della riforma non eludibile, che attiene ad un momento nevralgico del nostro sistema processuale di rilevante valore politico. L'attuale sistema — come si vede — rappresenta, da un lato, una violazione del principio fondamentale per il quale nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale precostituito per legge; dall'altro, configura un'area di pericolosa discrezionalità nel promovimento di questo finale e determinante procedimento, sottratto ad ogni reale sindacato. Problema, del resto, che si presenta anche per il codice di procedura civile, e rispetto al quale non sono mancati rilievi autorevoli. Mi permetterò soltanto una brevissima citazione dell'ex ministro Gonella, il quale ha scritto nella relazione al suo disegno di legge del 1960: « È stato osservato che alla facoltà del primo presidente di assegnare tali ricorsi alle sezioni unite si tende dalle parti a ricorrere con non giustificata frequenza, soprattutto al fine di evitare che venga applicata la giurisprudenza dominante nelle sezioni semplici, nella

ipotesi in cui questa non sia ritenuta favorevole alla parte istante, trattandosi in tal modo di alterare il regolare meccanismo di formazione della giurisprudenza della Corte suprema, che, salvo i casi espressamente previsti dal codice, dovrebbe riposare sulle decisioni delle sezioni semplici. Si è ravvisata l'opportunità di operare tale tentativo » (e il tentativo era quello di modificare tale sistema) « che malgrado la serena energia, la costanza, sapienza e moderazione del primo presidente, potrebbe portare a sottrarre talvolta l'esame dei ricorsi al giudizio delle sezioni semplici competenti ».

Riprendendo questo tema, il collega socialista senatore Banfi ebbe a scrivere in epoca più recente nella relazione alla sua proposta di legge del 1967: « Si è infatti assistito a frequenti e pressanti tentativi di determinare, attraverso l'assegnazione di ricorsi alle sezioni unite, un orientamento giurisprudenziale diverso da quello seguito dalle sezioni semplici, anche quando tra queste non si fosse manifestato contrasto di indirizzi, e ciò sotto lo specioso motivo che i ricorsi investivano questioni di massima di particolare interesse ».

Alla luce di tali considerazioni, che investono un momento del processo per il quale non è dato di perpetuare una vera e propria deroga al nostro sistema di garanzie costituzionali, quale è quella che si realizza in forza di un principio gerarchico, autoritario, imposto dal legislatore fascista, abbiamo voluto offrire più soluzioni. Con la principale, proponiamo la soppressione del procedimento a sezioni unite, come da diversi autori è stato proposto. In tal modo si porrebbe fine alla discrezionalità e alla singolare specialità di questo rito, il che non minerebbe l'unità della nostra giurisprudenza, che ben si realizzerebbe, nell'ambito del nostro sistema di organi giurisdizionali, ad opera delle sezioni semplici e rispetterebbe inoltre il precetto costituzionale che vuole ogni giudice soggetto solo alla legge e non al conformismo giurisprudenziale della Cassazione. In via subordinata, abbiamo proposto che il mantenimento di questo rito speciale sia, tuttavia, condizionato ed adeguato strettamente, come suggerisce la stessa Associazione nazionale magistrati nella recente bozza di riforma dell'ordinamento giudiziario, al principio della soggezione del cittadino al giudice precostituito per legge mediante: 1) l'elezione di questo organo supremo da parte dell'intero corpo dei magistrati; 2) la periodica rinnovazione dei componenti delle sezioni unite; 3) la

revisione del procedimento mediante la determinazione di criteri di tassatività della selezione dei ricorsi da sottoporre alle sezioni unite.

Questi i nostri principali emendamenti che investono il procedimento per Cassazione.

Onorevoli colleghi, sappiamo di proporre soluzioni innovatrici che attengono ad un organo delicato, in ordine al quale, però, bisogna avere il coraggio di compiere delle scelte. Non possiamo ignorare che il procedimento per Cassazione attiene a questioni di preminente rilevanza per la libertà dei cittadini e come, attraverso la discrezionalità e il principio gerarchico, possa passare — e di fatto è passato — lo « strapotere » della Cassazione su tutto il corpo giudicante e la sua funzione repressiva. Si tratta di un varco attraverso il quale possono affermarsi le spinte conservatrici e retrive di questo massimo organo giudicante che, come l'esperienza ha dimostrato, per la sua composizione attuale è portatore di chiari interessi di classe ed espressione di casta, di corporazione, sovente in contrapposizione agli indirizzi dettati dalla Costituzione ed alla dinamica democratica del paese.

Riforma che si impone dunque sotto due profili: sotto quello dell'attuazione della Costituzione e sotto quello di disporre una remora ad un procedimento che può travalicare la funzione esclusiva assegnata alla Cassazione, di mero controllo di violazioni di legge, per stimolare, viceversa, la tentazione, mai sopita, di interpretare la legge sostituendosi al legislatore, secondo le teorie gius-legislative da taluni più volte avanzate.

Queste argomentazioni ci sembrano sufficienti a giudicare assurdo e politicamente grave stralciare da una riforma del codice di procedura penale il procedimento per Cassazione, o quanto meno non investire i punti nodali più discussi. Del resto, il Costituente volle, ai sensi degli articoli 110 e 111, assegnare a questo organo — come noi vogliamo che gli sia assegnata — la funzione di tribunale supremo dell'*habeas corpus*. Né pregio alcuno può rappresentare il richiamo alla riforma dell'ordinamento giudiziario. In assenza di tale riforma, noi dobbiamo comunque prefigurare istituti in rapporto agli organi giudicanti futuri. Del resto, la riforma ha assegnato al legislatore delegato per l'emanazione del codice di procedura penale due anni, che noi riteniamo siano financo troppi. Di pari passo, dunque, potrà e dovrà andare avanti — e sarà anche impegno politico di noi comunisti — la riforma dell'ordinamento giudiziario.

Pertanto, possiamo e dobbiamo fin d'ora realizzare un rapporto di sviluppo legislativo complementare della nostra opera riformatrice.

Pensare di tornare in un lontano domani su istituti come quelli del pubblico ministero, della Cassazione, del giudice di pace, della giuria popolare, in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario e così via, in nuova opera di riforma del codice di procedura penale, non solo è sbagliato, ma è anche pericoloso. Infatti, inevitabilmente le vecchie strutture giudicanti condizionerebbero o snaturerebbero ciò, che di nuovo e di positivo è stato introdotto nella passata legislatura e sarà introdotto nel corso dell'attuale. Questo è il problema politico che abbiamo posto e che ci distingue in questo dibattito.

Onorevoli colleghi, ho voluto trattare alcuni profili critici del testo, che costituiscono punti nodali rispetto all'opera di attuazione della Costituzione: dal rapporto necessario tra codice di rito e ordinamento giudiziario, alla partecipazione del popolo alla giustizia, alla collocazione della parte offesa, al ruolo del procedimento per Cassazione. Si tratta di vuoti e carenze significative del provvedimento della maggioranza, che giustificano il nostro rigore critico e la severità del nostro giudizio.

Certo, sappiamo bene che aspetti ed istituti positivi sono passati, nel corso di un dibattito duro e pesante, quale è quello che il nostro gruppo ha stimolato e portato avanti, e nel corso del quale abbiamo dato un ricchissimo contributo, come lealmente è stato riconosciuto da numerosi oratori. Ma noi vogliamo richiamare la Camera alla considerazione essenziale che ci troviamo di fronte non già a una legge parziale o ad un'anticipazione, ma alla riforma globale di un codice che regolerà i rapporti tra lo Stato e i cittadini per generazioni, dopo l'impero più che trentennale del codice fascista. Non sono dunque possibili atteggiamenti che si appaghino di qualche aggiornamento o innovazione anche importante o di nominalistiche definizioni di facciata. Dobbiamo fare opera di riforma compiuta, dobbiamo attuare la Costituzione. Per questo sono necessari coraggio politico e forza. Noi abbiamo dimostrato nel dibattito di averli. Su questa linea continueremo a dare il meglio che possiamo per trovare posizioni e soluzioni unitarie. (*Applausi alla estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Padula. Ne ha facoltà.

PADULA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ampiezza del dibattito che ha preceduto l'attuale formulazione del testo della delega legislativa al Governo consente solo marginali integrazioni o approfondimenti, che possono apparire utili ad offrire, al di là della scarna enunciazione dei principi e criteri direttivi, un più preciso indirizzo al legislatore delegato. Nondimeno è opportuno che il Parlamento accompagni l'approvazione della delega con una chiara definizione dello spirito — vorrei dire dell'indirizzo ideologico — che sorregge le strutture del processo penale, che si vuole siano nuove e integralmente aderenti alle linee della Costituzione.

È evidente, infatti, che anche da questo dibattito, oltre che dal monumentale lavoro della Commissione giustizia e dal ripetuto magistero della Corte costituzionale, il legislatore delegato dovrà trarre gli elementi orientativi per risolvere quelle questioni che necessariamente conservano, pur nella elaborata formulazione che ci sta dinnanzi, un margine di ambiguità e di possibili travisamenti.

È già stato detto che il nuovo codice di procedura penale dovrà, nei primi anni, passare al vaglio dell'esame rigoroso e penetrante della Corte costituzionale, in particolar modo per quanto attiene all'uso che della delega farà il Governo. È quindi necessario uno sforzo di radicale chiarezza e di organica e coerente sistemazione di tutti i punti del nuovo processo, al fine di evitare ogni possibile contraddittorietà o ambivalenza, che non potrebbero che risolversi inesorabilmente in censura costituzionale.

Di fronte a questo rischio, e ancor più per assicurare pienezza di poteri e di prestigio al Parlamento, l'opposizione di sinistra contesta la legittimità e l'opportunità della delega. Con argomentazioni che non esito a definire suggestive, l'onorevole Guidi nega che ragioni di celerità e di efficienza legislativa siano sufficienti a superare l'obiezione di fondo circa l'applicabilità dell'articolo 76 della Costituzione in un campo che attiene direttamente ai diritti di libertà del cittadino.

Non ho difficoltà ad ammettere che l'argomento presenta aspetti difficilmente riducibili entro il perimetro della pura e semplice tecnica legislativa. Debbo anche esprimere il mio apprezzamento per la difesa delle prerogative del Parlamento, che ritengo sincera e positivamente innestata in un atteggiamento generale che, anche in Commissione, si è tradotto in forme di autentica collaborazione non solo sul piano tecnico. Consentirà.

però, l'onorevole Guidi che la sua rivendicazione diventa assai debole quando va a confrontarsi con la realtà attuale del nostro lavoro parlamentare; e sarebbe estremamente rischioso voler subordinare l'attuazione del nuovo codice di procedura penale alla messa a punto di nuovi meccanismi di lavoro parlamentare che sono ancora in fase di studio.

La numerosa e minuziosa articolazione dei criteri della delega credo stia ad indicare come da parte di tutti i gruppi non si intenda rimettere alcuna questione di fondo all'arbitrio del legislatore delegato, al di là della fiducia politica in questo o in un altro Governo. L'esercizio della sovranità del Parlamento si esplica autonomamente nel rendere chiari ed univoci i criteri che dovranno essere tradotti nell'articolazione del codice; e la presenza, che si è voluta più ampia di quella originariamente prevista, dei parlamentari nella Commissione consultiva, dà garanzia idonea del rispetto dello spirito che anima la delega. Certo, anche in questa occasione appare evidente l'urgenza di rivedere le norme che regolano la nostra azione legislativa, e possiamo consentire con la preoccupazione che per altre materie più o meno impegnative al Parlamento sia dato modo di esercitare senza residui la sua funzione centrale nell'ordinamento costituzionale.

Le conclusioni cui è giunta la Commissione giustizia, enunciate con chiarezza nelle relazioni Valiante e Fortuna, consentono di parlare di un nuovo codice di procedura penale. Nonostante i relatori di minoranza abbiano riduttivamente negato questo carattere di organica novità, non sembra possibile ricondurre le profonde innovazioni proposte entro i limiti di un aggiornamento novellistico o addirittura in termini di banale mistificazione terminologica, come tenta di far credere l'opposizione di destra. Basti pensare a tutto il capitolo delle misure di coercizione per esigenze istruttorie, alle nuove regole del dibattimento, alla pratica abolizione del fascicolo processuale, all'ampiezza totalmente devolutiva dell'appello, per comprendere che si è andati ben al di là di una ordinata razionalizzazione del vecchio processo alla luce delle sentenze della Corte costituzionale. Tutta la problematica delle sentenze nn. 86 e 177 del 1968 viene assorbita nella nuova definizione del ruolo del pubblico ministero e nella previsione di un'unica istruttoria.

Certo, la figura del pubblico ministero e le attività di polizia giudiziaria restano naturalmente il momento oggettivamente più delicato del processo penale. L'officialità della

azione penale, anche a non voler ammettere l'esclusività costituzionale della stessa azione da parte del pubblico ministero, impone la necessità di una fase che preceda il vero e proprio processo. L'esperienza del codice vigente, e delle interpretazioni giurisprudenziali che ha consentito, lascia in vita il timore che in questa fase definita preprocessuale possano prender corpo attività che siano tali da compromettere le sorti di tutto il processo. In questa linea di preoccupazioni, la Corte costituzionale ha ripetutamente spostato il limite delle garanzie per la difesa, dichiarandole obbligatorie anche nella fase preliminare là dove si compiano attività destinate a costituire prove. D'altro canto, l'orientamento generale della dottrina e della stessa magistratura, come anche delle forze politiche, è nel senso del pieno rispetto del dettato costituzionale che impedisce la privatizzazione dell'azione penale e l'assorbimento del pubblico ministero nel potere esecutivo, come avviene nei paesi a regime processuale integralmente accusatorio.

Esiste, quindi, necessariamente un momento in cui polizia giudiziaria e pubblico ministero agiscono quali organi dell'azione penale, e non è possibile garantire pienamente il contraddittorio. Quello che si può garantire — e la delega lo prevede esplicitamente — è che tali attività, intese a dare corpo all'azione penale e a consentire una qualsivoglia inchiesta al giudice istruttore, non vengano versate nel processo e non possano costituire elementi di prova destinati ad una semplice convalida, quando il contraddittorio si sarà compiutamente realizzato davanti all'autorità giurisdizionale.

Lo spirito e la volontà del legislatore su questi punti sono chiarissimi, anche se restano da precisare alcuni punti. La polizia giudiziaria è posta direttamente a disposizione dell'autorità giudiziaria e deve provvedere ad assicurare le fonti di prova, non più le prove, proprio ad indicare che l'ambito del suo potere coincide con i limiti oggettivi della notizia del reato. Ha l'obbligo di riferire immediatamente al pubblico ministero, e ciò esclude che possa tradurre questo obbligo in quel rapporto completo e definito, anche in termini di qualificazione giuridica dei fatti, che oggi conosciamo. Il pubblico ministero deve, entro un termine assai breve, chiedere al giudice istruttore o l'archiviazione, o il giudizio immediato, o l'istruzione.

Qui sorge il vero problema. Cosa si intende per notizia del reato? Da quando comincia a decorrere il termine di 40 giorni

concesso al pubblico ministero, termine che tra l'altro non è sanzionato direttamente? E, d'altro lato, come è possibile che tale termine sia sufficiente a formulare l'imputazione in tanti casi in cui soltanto pochi elementi sono giunti nelle mani del pubblico ministero e la notizia del reato si forma progressivamente con l'affiorare di elementi diversi?

È all'attenzione di tutti il caso Lavorini. In quel caso il pubblico ministero, secondo il nuovo codice, avrebbe dovuto richiedere l'istruzione quando ancora nulla si sapeva della sorte del povero ragazzo e non si aveva alcun indiziato, oppure avrebbe dovuto attendere la scoperta del cadavere per formulare esattamente la sua imputazione? In questo caso la risposta può essere facile. Ma in tanti altri casi è difficile fissare esattamente i momenti in cui un fatto, o la notizia di un fatto, richiedano rigorosamente di essere qualificati reato o notizia di reato.

In questo quadro il termine di 40 giorni appare foriero di equivoci perché è troppo breve, se si pretende la formulazione di una imputazione completa; ed è troppo lungo, se si vuole che il processo cominci rapidamente con la garanzia del contraddittorio davanti al giudice istruttore. Risponderà certamente il relatore Valiante che la sanzione prevista per il pubblico ministero che trattenga gli atti presso di sé scaturisce dal divieto di lettura in dibattimento di tutti gli atti compiuti senza la presenza della difesa e che è ben possibile la richiesta di istruzione con riserva di formulare diversamente l'imputazione. In tal senso si esprimeva il testo originario dell'emendamento Valiante al punto 25, che prevedeva anche un termine più breve di trenta giorni. Ritengo che sarebbe meglio restaurare quell'espressione, per chiarire che il pubblico ministero ha l'obbligo di rivolgersi al giudice istruttore non appena acquisisce elementi idonei a configurare il possibile reato, anche se non è ancora in grado di formulare completamente l'imputazione.

In questo ordine di preoccupazioni non sarà inutile prevedere che lo stesso pubblico ministero debba dare l'avviso di procedimento qualora venga mantenuto il termine di quaranta giorni a sua disposizione per le indagini preliminari non appena compie il primo atto diretto a verificare l'attendibilità o la verosimiglianza della *notitia criminis*.

Esiste poi un altro aspetto, sempre con riguardo alla definizione del ruolo del pubblico ministero, che va rimeditato e definito, come già i relatori hanno sottolineato e come è già stato richiamato precedentemente. La

necessità, cioè, che ogni provvedimento relativo alla libertà personale dell'imputato venga portato al giudice istruttore per la convalida. Non è certo possibile, nello spirito del nuovo codice, attribuire poteri coercitivi al pubblico ministero riguardo alla libertà personale. In caso si rendano necessari questi provvedimenti, essi sono di competenza del giudice istruttore, che dovrà prenderli e motivarli dietro richiesta del pubblico ministero. In realtà, se volessimo accogliere fino in fondo la concezione del pubblico ministero che abbiamo delineato, non dovrebbe nemmeno darsi la ipotesi di un periodo, anche se breve, in cui l'indiziato resti a disposizione del pubblico ministero in stato di custodia preventiva. È evidente, infatti, che la richiesta al giudice istruttore per la convalida dell'arresto o del fermo equivale alla richiesta di istruzione ed è possibile mettere immediatamente in alto il meccanismo del contraddittorio.

Probabilmente sarà necessario rivedere, in sede di discussione del punto 25, la funzione dei 40 giorni previsti per il pubblico ministero. Personalmente, esprimo l'avviso che sia opportuno abolire quel termine, prevedendo che, in caso di arresto o fermo, l'indiziato venga immediatamente messo a disposizione del giudice istruttore con riserva di eventuale precisazione per l'imputazione nel corso dell'istruzione. Qualora invece non si abbia limitazione alcuna della libertà personale, e fermo restando che nessuna prova può essere costruita al di fuori del contraddittorio, non si vede perché non sia possibile lasciare al pubblico ministero la facoltà di raccogliere anche per un tempo più lungo gli elementi che lo persuadono a formulare un'imputazione. Si pensi a certe situazioni complesse di responsabilità penale in attività amministrative o all'ipotesi della bancarotta. In questi casi è veramente insufficiente un termine di quaranta giorni e non appare opportuno precipitare l'apertura di un procedimento al primo indizio che può lasciar pensare ad un possibile reato. Quello che va salvaguardato in ogni caso è il principio che il pubblico ministero, che avrà la diretta disponibilità della polizia giudiziaria, possa non preconstituire elementi del processo, ma solo raccogliere il materiale necessario all'esercizio dell'accusa.

È questa in fondo la concezione che la stessa magistratura ha indicato nei progetti di nuovo ordinamento giudiziario, laddove, riguardo al pubblico ministero, si dice che, nell'ambito della giurisdizione penale e di prevenzione, il pubblico ministero promuove la azione penale, espletando all'uopo tutte e sol-

tanto le attività previste dalla legge di procedura. La decisione di non doversi promuovere l'azione spetta in ogni caso al giudice. Il pubblico ministero — si aggiunge — deve esclusivamente acquisire gli elementi dell'accusa, raccogliere le prove irripetibili quando non sia possibile il tempestivo intervento del giudice, e negli stessi casi adottare i provvedimenti provvisori, salvo la richiesta di convalida da presentare al giudice nel termine di 24 ore.

Esiste poi un altro aspetto del nuovo processo che richiede, a mio avviso, qualche approfondimento per assicurarne una coerente traduzione nelle norme che il legislatore delegato dovrà emanare. Si tratta dell'appello, che cambia profondamente natura e solleverà una serie di problemi, anche sul piano pratico, per cui sarà necessaria una forte volontà politica per garantirne l'attuazione. Quando al punto 53 si prevede, oltre all'ammissibilità di prove nuove, l'obbligatorietà della rinnovazione totale o parziale del dibattimento a semplice richiesta di parte, si configura un istituto che tende a superare decisamente l'attuale concezione dell'appello come esame critico pure delle attività svolte in primo grado e comporta la piena devoluzione al giudice di secondo grado del materiale introdotto nel processo. Si vuole, in sostanza, che l'appello sia un vero e proprio secondo giudizio rigorosamente condotto nel rispetto dei principi accusatori, nonostante esista un fascicolo di primo grado.

Le obiezioni a tale sistema sono di due ordini. In primo luogo, qualcuno ha sostenuto che esiste contraddizione tra il principio accusatorio, che si vuole realizzato in primo grado e postula la formulazione della prova nel vivo del dibattimento di primo grado, e la previsione che tale attività venga ripetuta a distanza di tempo, forse anche di molto tempo. Sarà inevitabile — dicono i critici — che il secondo dibattimento, se non vorrà essere una inutile e burocratica serie di « confermo » rispetto alle dichiarazioni rese in primo grado, porti a conclusioni diverse e contraddittorie, perché i testi non ricorderanno più o saranno stati influenzati dalle risultanze del primo giudizio.

D'altro lato, si oppone a questa concezione dell'appello una serie di considerazioni pratiche circa l'economicità di tale operazione e le sconvolgenti conseguenze in termini di lavoro e di edilizia giudiziaria che ne potrebbero derivare, qualora la difesa degli imputati ricorresse sistematicamente a tale fa-

collà. Non è difficile prevedere che in assenza di un filtro riduttivo delle attività temerarie o defatigatorie, le richieste di rinnovazione totale del dibattimento piovano sistematicamente, se non altro nella speranza che qualcosa ne sortisca a favore dell'imputato.

Devo riconoscere che in un primo momento anche a me è sembrato che tali obiezioni dovessero avere un valore non trascurabile, soprattutto la prima che si collega alla situazione di quei paesi che hanno realizzato per primi il sistema accusatorio, e non hanno l'appello, come nella nostra tradizione, bensì solo il ricorso per vizi procedurali, condizionante la celebrazione di un nuovo giudizio. Mi sono però convinto dell'opportunità di mantenere il principio previsto al punto 53, e cioè che sia necessario essere coerenti fino in fondo al criterio della disponibilità del processo affidato all'iniziativa delle parti.

Ritengo, però, che proprio questo principio comporti una conseguenza che sarà bene enunciare esplicitamente, non solo al fine di scoraggiare le richieste di rinnovazione quando non siano seriamente valutate. Mi riferisco al principio oggi vigente del divieto della *reformatio in peius* in assenza di appello del pubblico ministero. Questo principio è strettamente legato al criterio del *tantum devolutum quantum appellatum*, e contrasta radicalmente con la piena convinzione del giudice di appello. Mi sembra quindi giusto che l'obbligatorietà della rinnovazione del dibattimento debba comportare la esplicita abolizione del principio del divieto della *reformatio in peius*, lasciando così alle parti la piena responsabilità delle conseguenze che possono incontrare nell'esercizio di quella disponibilità che il sistema accusatorio loro confida.

FORTUNA, *Relatore per la maggioranza*.
E pericolosa questa abolizione.

PADULA. D'altra parte, è l'unico principio corrispondente al processo civile, che è dominato dalla disponibilità delle parti.

Il nuovo processo penale, di cui abbiamo ormai chiari i lineamenti essenziali, deve essere tutto teso alla ricerca della verità senza mortificare o sacrificare il valore della persona umana. La sua applicazione, ne siamo tutti ben coscienti, richiederà un grande sforzo di adeguamento delle strutture entro cui viene amministrata la giustizia nel nostro paese. Si tratterà non solo di adeguare le aule giudiziarie ed i mezzi ausiliari della giustizia, ma anche di fare qualcosa di più.

Senza un nuovo ordinamento giudiziario, certamente sarebbe impossibile tradurre, senza incoerenze e compromessi, i nuovi principi che il Parlamento vuole siano realizzati per offrire al cittadino tratto a giudizio il pieno rispetto delle sue libertà.

È altrettanto evidente che nel nuovo processo più impegnativa e delicata sarà la funzione dei difensori, liberati da una condizione psicologica e giuridica di inferiorità, e chiamati ad essere autentici collaboratori della giustizia nella ricerca della verità. Diviene quindi più urgente, ed assume rilievo decisivo, il problema della difesa dei non abbienti, e della stessa difesa di ufficio, qualora si debba procedere contro un imputato contumace.

Al nuovo tipo di processo dovrà porre attenzione il legislatore quando verranno al nostro esame le nuove norme di diritto penale sostanziale, sia per ridurre la complessità e la minuziosa articolazione di certe fattispecie, sia per procedere ad una più ampia depenalizzazione per tutti quei fatti che possono più efficacemente essere perseguiti sul piano amministrativo.

Da tempo insigni studiosi hanno prospettato la necessità che sulla tradizione rigorosamente formalistica della nostra scienza giuridica vengano innestati criteri derivati dalla cultura sociologica e financo dalla tecnica economica e aziendale. Senza timore di alcuna violenta dissacrazione, ritengo che qualcosa si debba accogliere di questo orientamento, salvaguardando i valori essenziali della libertà e della persona ed attuando meccanismi di sempre maggiore garantismo quando sono in gioco valori morali e politici che attengono alla sfera della libertà, adeguando però in modo realistico all'esperienza della società di massa quegli istituti che altrimenti finiscono per non rendere quasi mai giustizia vera e tempestiva.

Con l'approvazione del nuovo codice di procedura penale prende l'avvio una fase nuova del regime costituzionale, una fase di revisione profonda degli ordinamenti che regolano la giustizia nel nostro paese. Siamo tutti consapevoli della maturità dei tempi e delle inevitabili conseguenze che una piena attuazione dei principi costituzionali comporterà in tanti settori dell'ordinamento statale.

A questo impegno tutte le forze politiche e culturali del paese debbono essere chiamate a dare un loro peculiare contributo nello sforzo di ricostruire quel clima politico e quella tensione ideale che diedero alla nazione la Carta costituzionale. Senza questa par-

tecipazione attenta e severa dell'opinione pubblica, senza un consenso autentico alle istituzioni democratiche rinnovate e capaci di produrre novità nel costume e nei rapporti sociali, ogni riforma sarebbe destinata a restare semplice testimonianza di arido tecnicismo o di una volontà illuministica senza riscontro nella realtà.

Le reazioni così ampie e l'interesse che ha suscitato di recente la formula del nuovo « patto costituzionale », al di là dei tatticismi e delle strumentalizzazioni contingenti, credo stiano ad indicare che nel paese esistono volontà e fiducia sufficienti per affrontare coraggiosamente quelle riforme che appaiono ormai di vitale importanza per il regime democratico.

Il nuovo processo penale — come la regione, lo statuto dei lavoratori, la funzionalità del Parlamento, lo stesso diritto di famiglia — è una di quelle realtà istituzionali unificanti le tensioni civili e politiche che agitano una società organizzata.

Se è vero che la codificazione esprime storicamente la pienezza e la maturità di un regime politico, possiamo ben dire che da questo dibattito prende le mosse una più consapevole e impegnativa fase di sviluppo della democrazia nel nostro paese. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Milia. Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Foschini. Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. La II Commissione (Interni), ha deliberato di chiedere che i seguenti provvedimenti:

PENNACCHINI: « Modifiche agli articoli 33 e 35 della legge 5 giugno 1965, n. 707, recante norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale, ed agli articoli 24 e 25 della legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della Guardia di finanza » (464);

BENSI: « Interpretazione autentica degli articoli 24 e 25 della legge 13 luglio 1965,

n. 882, recante norme sull'ordinamento della banda del Corpo della guardia di finanza » (740),

ad essa assegnati in sede referente, le siano deferiti in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La IV Commissione (Giustizia), ha deliberato di chiedere che i seguenti provvedimenti:

MACCHIAVELLI ed altri: « Abrogazione dell'articolo 12 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 — convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835 — e dell'articolo 10 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, concernenti il tribunale dei minorenni » (131);

BIONDI e BOZZI: « Soppressione dell'albo speciale dei difensori davanti al tribunale e alle sezioni speciali di corte d'appello per i minorenni » (189);

MUSSA IVALDI VERCELLI e MACCHIAVELLI: « Integrazione dell'articolo 344 del codice civile concernente il giudice tutelare » (241);

PENNACCHINI: « Modificazioni alla legge 25 luglio 1966, n. 570, riguardante i magistrati di corte d'appello » (463);

DI PRIMIO ed altri: « Norme integrative dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (1016),

ad essa assegnati in sede referente, le siano deferiti in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La VII Commissione (Difesa), ha deliberato di chiedere che il provvedimento MATTARELLI e FORNALE: « Allevamento e impiego dei colombi viaggiatori » (619), ad essa assegnato in sede referente, le sia deferito in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La XIII Commissione (Lavoro), ha deliberato di chiedere che i seguenti provvedimenti:

BASTIANELLI ed altri: « Modifica della legge 2 aprile 1968, n. 424, contenente nuove norme sulla disciplina dell'apprendistato » (269);

MERENDA ed altri: « Esonero degli artigiani dell'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 424 » (313);

ALESSANDRINI: « Esclusione delle aziende artigiane dagli obblighi risultanti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di assunzione degli apprendisti » (314);

BIANCHI FORTUNATO ed altri: « Norme sulla disciplina dell'apprendistato » (950);

Senatori DE MARZI ed altri: « Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 424, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di assunzione degli apprendisti » (*testo unificato approvato dalla X Commissione del Senato*) (1037), ad essa assegnati in sede referente, le siano deferiti in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sciogliendo la riserva, comunico che i seguenti provvedimenti sono deferiti alle sottoindicate Commissioni, in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

Proposta di legge costituzionale FRACANZANI ed altri: « Elettorato attivo al compimento del diciottesimo anno di età, a modifica dell'articolo 48 della Costituzione, ed elettorato passivo per la Camera dei deputati al compimento del ventunesimo anno di età, a modifica del secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione » (1374);

alla II Commissione (Interni):

CASOLA: « Disciplina per l'apertura e l'esercizio di case da giuoco » (1375) (*con il parere della I, della IV e della V Commissione*);

CICCARDINI ed altri: « Elezione popolare diretta del sindaco » (1400) (*con il parere della I Commissione*);

alla VIII Commissione (Istruzione):

PICCOLI e PISONI: « Equipollenza della laurea in sociologia con la laurea in economia e commercio e in scienze politiche » (1363);

DALL'ARMELLINA e MAZZARRINO: « Istituzione da parte degli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) di corsi riservati per insegnanti fuori ruolo » (1379);

EVANGELISTI ed altri: « Comando in servizio presso il Comitato olimpico nazionale italiano di insegnanti di educazione fisica » (1403) (*con il parere della I e della V Commissione*);

alla X Commissione (Trasporti):

MANCINI ANTONIO: « Conferimento dei posti di organico nell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni » (1389) *(con il parere della I e della V Commissione)*;

alla XI Commissione (Agricoltura):

MONTANTI ed altri: « Istituzione di un fondo di solidarietà nazionale contro le avversità atmosferiche » (446) *(con il parere della V e della VI Commissione)*;

alla XIII Commissione (Lavoro):

DARIDA: « Estensione ai parenti dei sacerdoti che prestano la loro opera presso i medesimi delle norme per la assicurazione per l'invalidità vecchiaia e superstiti e per l'assicurazione contro le malattie » (1395) *(con il parere della II Commissione)*;

alla XIV Commissione (Sanità):

ROGNONI ed altri: « Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di igiene » (1391) *(con il parere della IV e della VIII Commissione)*.

**Annunzio di interrogazioni,
di una interpellanza e di una mozione.**

FINELLI, *Segretario*, legge le interrogazioni, l'interpellanza e la mozione pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di martedì 13 maggio 1969, alle 15,30:

1. — Svolgimento delle proposte di legge:

FRACASSI: Norme integrative alla legge 4 gennaio 1968, n. 5, recante provvedimenti

per l'eliminazione delle baracche ed altri edifici malsani costruiti in Abruzzo in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915 (731);

ABELLI ed altri: Aumento dell'indennità per i Presidenti di seggio e per gli scrutatori (146);

CARRA: Norme concernenti il compenso dei componenti dei seggi elettorali (571);

BENOCCHI ed altri: Modifiche agli articoli 39 e 119 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361 (790);

FOSCHI ed altri: Aumento del contributo al programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) (778);

FRACANZANI ed altri: Contributo italiano al programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (779).

2. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del Codice di procedura penale (380);

— *Relatori*: Valiante e Fortuna, *per la maggioranza*; Granzotto; Manco; Guidi, *di minoranza*.

La seduta termina alle 19,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZA
E MOZIONE ANNUNZIATE****INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

SCALIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga necessario autorizzare la concessione del contributo statale richiesto dal comune di Gualtieri Sicaminò (Messina), ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, rispettivamente per:

a) lavori di costruzione della rete idrica e fognante nel comune stesso;

b) lavori di costruzione di strade interne. (4-05789)

SCALIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno ammettere a finanziamento la richiesta avanzata dal comune di Piedimonte Etneo (Catania), ai sensi della legge 5 agosto 1949, n. 589, per la costruzione della rete fognante nelle frazioni di Presa e Vena. (4-05790)

SCALIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno ammettere a finanziamento la richiesta avanzata dal comune di Piedimonte Etneo (Catania), ai sensi della legge 5 agosto 1949, n. 589, per la costruzione dell'acquedotto necessario all'approvvigionamento idrico dei rioni Millicuccio e Terremorte.

L'istanza è stata trasmessa al Ministero dei lavori pubblici in data 18 febbraio 1967. (4-05791)

MORO DINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponde a verità l'inadempienza dei loro doveri da parte dei direttori ed i settori didattici, cui spetta il compito di esercitare la vigilanza nelle scuole pareggiate e parificate per sordomuti, con queste gravi conseguenze:

a) gli insegnanti di dette scuole non otterrebbero i certificati del servizio legale;

b) gli alunni non otterrebbero un certificato di studio valido. (4-05792)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa lo snellimento delle procedure riguardanti l'esame dei ricorsi per le pensioni di guerra pendenti presso la Corte dei conti.

L'interrogante rileva che la situazione non può ulteriormente trascinarsi nei termini attuali senza irreparabili danni per i cittadini ricorrenti e senza un'ulteriore perdita di fiducia della pubblica opinione verso l'amministrazione della giustizia.

Infatti, a 24 anni dalla fine della seconda guerra mondiale e mentre gli altri paesi che dalla stessa hanno riportato maggiori e più numerosi danni anche umani dell'Italia hanno da tempo definito le pratiche consimili, risultano giacenti presso la Corte dei conti alcune centinaia di migliaia di ricorsi che, con l'attuale ritmo, potranno essere definiti soltanto verso l'anno 2000, quando sarà ipotetica l'esistenza in vita degli stessi figli dei ricorrenti.

Il fenomeno è pertanto di tale vastità e gravità, sia sul piano pratico sia su quello di principio, da esigere interventi d'urgenza. (4-05793)

SERVADEI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali la Commissione centrale per la finanza locale ha sin qui rifiutato l'approvazione della deliberazione del comune di Forlì che stabilisce i ruoli aperti per il personale dipendente, così come avviene per i restanti comuni della provincia e per la stessa amministrazione provinciale.

L'interrogante rileva la grave ingiustizia che si esprime nei confronti dei dipendenti del citato comune, costretti ad una normativa ed a trattamenti difformi ed inferiori a quelli di colleghi della stessa località, appartenenti ad enti nelle stesse condizioni di bilancio, sottoposti alla stessa tutela.

Ritiene pertanto opportuno che la nuova deliberazione intesa ad ovviare a tale discriminazione (assunta in data 21 novembre 1968) sia approvata con la massima urgenza. (4-05794)

SERVADEI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per conoscere i loro intendimenti circa la difesa dell'abitato di Misano Adriatico (Forlì) i cui arenili sono stati in larga misura eliminati dalle erosioni marine di questi anni.

L'interrogante sottolinea la gravità della situazione, trattandosi di zona a vasti insediamenti turistici per la quale gli oneri riguardanti la richiesta difesa a mare verrebbero largamente ripagati dalla continuazione dell'attività balneare, seriamente compromessa dall'attuale stato di cose. (4-05795)

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

1) le ragioni che hanno impedito la costruzione di un canale scaricatore delle acque di piena del torrente Belbo in località Incisa Scapaccino (Asti), considerato che tali lavori erano definiti « urgenti ed indifferibili » nel decreto ministeriale di codesto Ministero n. 3833 del 14 ottobre 1958;

2) le ragioni che hanno portato, in fase di esecuzione, alla realizzazione parziale di opere di arginatura allontanandosi per di più dal progetto iniziale che prevedeva, invece, l'inalveazione in un canale scaricatore di acque di piena;

3) le ragioni che spingono ad insistere su tale tipo di opere quando l'esperienza ne ha mostrato, con le recenti alluvioni, gli effetti controproducenti; quando esiste già un progetto ben circostanziato ed approvato; quando vi è contraria l'autorevole opinione del Magistrato alle acque del Po espressa ufficialmente in una lettera datata 31 gennaio 1969, n. 268/2;

4) le ragioni che si oppongono ad una sistemazione geoidrologica generale e definitiva di quel torrente. (4-05796)

VENTUROLI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere le concrete possibilità di attuazione e di finanziamento del progettato prolungamento del metanodotto di Lama di Marzabotto a Vergato (Bologna), onde assicurare alle industrie e popolazioni ivi residenti, l'uso, ed a prezzi economici vantaggiosi, di una fonte energetica di primaria importanza per lo sviluppo economico e industriale della zona. (4-05797)

ORLANDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — in relazione alle 38 decisioni emesse dal Consiglio di Stato, pubblicate il 27 novembre 1967 e notificate all'amministrazione della pubblica istruzione per l'attuazione del giudizio giurisdizionale nei confronti di altrettanti ricorrenti, insegnanti elementari illegittimamente collocati a riposo — se non ritenga doveroso: promuovere autonomamente, e con la necessaria urgenza, l'annullamento dei provvedimenti adottati *contra legem* in via amministrativa nei confronti degli insegnanti che si trovino in situazione analoga a quella dei ricorrenti;

procedere d'ufficio alla ricostituzione delle situazioni di diritto cui gli interessati

hanno titolo con la conseguente riassunzione degli insegnanti interessati sino al raggiungimento, entro il 70° anno di età, dei previsti quaranta anni di anzianità di servizio. (4-05798)

CASOLA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se e quali provvedimenti ha preso o abbia in mente di adottare in ordine alle deliberazioni inviate al suo Ministero da tutti i comuni turistici, e con le quali si formulano voti per la sollecita emanazione di adeguate misure intese a compensare detti comuni della perdita subita per effetto dell'entrata in vigore della legge 1° marzo 1968, n. 174 che ha abolito l'imposta di licenza e quella sulle macchine da caffè espresso. (4-05799)

TREMELLONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti ha preso o intende prendere per venire incontro alla popolazione della zona di Mortara e zone adiacenti, colpita dalla grave inondazione dei giorni scorsi. (4-05800)

PAVONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che per la liquidazione dei danni derivanti da eventi bellici del 1940-45 venne istituita la direzione generale per i danni di guerra, ponendo tale direzione generale alle dipendenze del Ministero del tesoro e con personale proveniente da tale Ministero, e vennero altresì istituiti gli uffici provinciali danni di guerra, ponendoli alle dipendenze delle intendenze di finanza come reparti delle medesime e con personale estratto dalle stesse; in considerazione che tanto l'una quanto gli altri svolgono il medesimo lavoro e ciò nonostante viene riservato ai dipendenti, a seconda della loro provenienza (tesoro o finanze) un trattamento diverso quanto a compenso per lavoro straordinario, premi in deroga, premi buoni novennali del tesoro e compensi *una tantum* di vario genere; ritenendo l'interrogante che ciò, ove risponda al vero, costituisca una palese forma di ingiustizia nei confronti del personale che materialmente svolge uguali funzioni, nonché un arbitrio commesso dagli organi preposti alla retribuzione dei dipendenti — se intende predisporre i mezzi idonei per accertare se quanto sopra esposto risponda al vero, e, in caso affermativo, se intende almeno da oggi in avanti includere negli elenchi dei compensi che periodicamente vengono elargiti dal Ministero del tesoro i dipendenti del Ministero delle finanze che prestano ser-

vizio presso gli uffici provinciali dei danni di guerra, nonché compensare il loro lavoro straordinario con gli stessi criteri riservati ai dipendenti della direzione generale dei danni di guerra. (4-05801)

PAVONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che le unità lavorative del personale degli uffici di collocamento è di n. 11.167 unità e che per le stesse è prevista in bilancio una spesa di lire 70.000.000, pari a lire 6.268 circa *pro capite*, mentre per il personale degli uffici provinciali del lavoro di unità lavorative n. 3.750 è prevista in bilancio la spesa di lire 375.500.000, pari a lire 100.000 *pro capite*; in considerazione che a causa della carenza di personale negli uffici di collocamento i collocatori sono costretti ad un maggior lavoro senza adeguato compenso; in considerazione ancora che ove i collocatori prestino servizio nei capoluoghi di provincia od in sezioni staccate insieme al personale degli uffici provinciali del lavoro, non percepiscono, per mancanza di fondi, alcuna indennità per lavoro straordinario, mentre i loro colleghi di tavolo sono regolarmente retribuiti; in considerazione altresì che ai collocatori, incaricati nelle sedi vacanti non viene corrisposta alcuna indennità di missione, né alcun rimborso per spese di viaggio; ritenendo l'interrogante che in tale situazione viene lesa la dignità del collocatore, che, se richiesto di prestazioni straordinarie, ha diritto, al pari di qualunque altro dipendente, ai dovuti compensi nelle forme e nella misura stabilite dalla legge — se è al corrente dell'ingiusto trattamento riservato ai collocatori e se intende ovviare all'ingiustizia predisponendo i mezzi idonei a far cessare la disparità di trattamento e la mortificazione cui è sottoposta un'intera categoria. (4-05802)

PAVONE. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere — premesso che in applicazione dell'articolo 80 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, in ogni provincia è istituita una commissione permanente di vigilanza di cui fanno parte il prefetto, che la presiede, il questore, il medico provinciale, l'ingegnere capo del genio civile, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, un esperto in elettrotecnica, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo, un rappresentante sindacale dei lavoratori dello spettacolo, il sindaco del comune in cui

i locali di pubblico spettacolo ricadono; premesso ancora che sotto la competenza della commissione in questione ricadono, oltre che i locali di spettacolo vero e proprio, anche gli impianti sportivi; in considerazione che della commissione di vigilanza di cui trattasi non fa parte rappresentante alcuno delle categorie sportive, per cui esse vengono a trovarsi in una situazione di inferiorità rispetto alle altre categorie dello spettacolo — se, al fine di eliminare una disparità di trattamento nei confronti delle categorie interessate, intende predisporre i mezzi opportuni perché il presidente del comitato provinciale del CONI sia inserito di pieno diritto fra i componenti della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, prevista dalla legge di cui in premessa, almeno per la parte relativa alla agibilità degli impianti sportivi. (4-05803)

PAVONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che ai marescialli in servizio permanente dell'esercito, marina ed aeronautica compete a norma delle vigenti disposizioni, all'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (56 anni), l'indennità di buonuscita a carico dell'ENPAS; premesso altresì che gli stessi possono, a norma dell'articolo 24 della legge n. 599 del 31 dicembre 1954, transitare nel ruolo speciale, mansioni ufficio e che, in conseguenza di tale opzione, l'ENPAS, avvalendosi del disposto della legge n. 1139 del 25 novembre 1957, rinvia la corresponsione di detta indennità di buona uscita fino alla fine della permanenza nel ruolo speciale del personale in questione; in considerazione che tale disposizione costringe di fatto la schiacciante maggioranza dei marescialli di cui trattasi a rinunciare al passaggio nel ruolo speciale per la necessità di realizzare le somme derivanti dall'indennità medesima; ritenendo l'interrogante che per un equo senso di giustizia il trattamento di quiescenza debba essere accompagnato dalla contemporanea liquidazione dell'indennità di buonuscita; ritenendo altresì l'interrogante, per i suesposti motivi, non essere economicamente produttivo per lo Stato privarsi di fatto di elementi che potrebbero dare ancora il frutto della loro esperienza, acquisita in tanti anni di servizio — se, preso atto dei suesposti motivi di ordine sociale ed anche amministrativo, non intenda predisporre i mezzi idonei, onde venire incontro alle giustificate istanze di così benemerita categoria e nel superiore intento di meglio giovare all'amministrazione della cosa pubblica. (4-05804)

PAVONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che il comune di Capo d'Orlando ha redatto un progetto per la costruzione di un porto peschereccio in quel comune e che detto progetto dell'importo di lire 1.200.000.000 nella seduta del 16 marzo 1966 del Consiglio superiore dei lavori pubblici è stato restituito al comune in questione per modifiche da apportare; premesso che l'opera in questione era stata iniziata con un finanziamento della regione siciliana di lire 200.000.000 e che lo stesso Ministero dei lavori pubblici, riconoscendo l'importanza dell'opera, ha deciso con provvedimento n. 1626 del 13 aprile 1964, di ammetterla ai benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, per la somma di lire 450.000.000, quale completamento del porto medesimo; in considerazione che il comune di Capo d'Orlando ha ottemperato alle richieste del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresse nella surrichiamata seduta del 16 marzo 1966; in considerazione dell'utilità generale che la realizzazione dell'opera comporta per tutta la fascia litoranea tirrenica della provincia di Messina, nonché per il vasto retroterra collegato con Capo d'Orlando da importanti arterie stradali, nazionali e provinciali; ritenuto che, in ogni caso, non debbano andare perdute le somme già spese e le opere realizzate fino ad oggi — a che punto trovasi la realizzazione dell'opera ed altresì per conoscere se intende disporre i mezzi opportuni per una sollecita definizione dell'iter amministrativo del progetto di cui trattasi, soprattutto in considerazione dell'apporto positivo che l'opera arrecherà all'economia agricola della zona, specie a quella agrumaria, nonché all'economia della pesca e turistica. (4-05805)

PAVONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che per ogni anno scolastico vengono effettuate assegnazioni provvisorie annuali di maestri elementari, sulla base di ordinanze ministeriali emanate annualmente dal Ministero della pubblica istruzione; in considerazione che tali scambi di posti sono dettati dalla necessità di venire incontro alle esigenze legittime degli interessati, per una migliore utilizzazione degli stessi ed al fine di ottenere un rendimento in condizioni ottimali; ritenuto altresì che per gli anni passati tale possibilità è stata concessa solo ai maestri coniugi (vedi articolo 23 dell'ordinanza ministeriale dell'anno scolastico 1968-69), mentre altre categorie ne potrebbero beneficiare, ottenendo così un mi-

glioramento generale nella resa del servizio scolastico — se non ritenga opportuno includere nell'emananda ordinanza ministeriale per l'anno scolastico 1969-70, oltre lo scambio tra maestri coniugi, anche quello tra maestri parenti ed affini fino al terzo grado, sempreché il provveditore agli studi, caso per caso ed insindacabilmente, ritiene che ricorrano quei motivi di rendimento e di migliore utilizzazione, ispiratori dei provvedimenti in questione. (4-05806)

D'AURIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non intenda intervenire affinché sia eliminato l'inconveniente esistente all'ambulatorio dell'ENPAS di via Chiaia a Napoli, dove gli assistiti sono costretti ad aspettare nel cortile, all'aria aperta, sia quando piove sia quando fa freddo, per poter attendere che, alle ore 15, si dia inizio alle visite ambulatoriali. (4-05807)

D'AURIA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se non intendano accertare se risponde al vero il fatto che al calzaturificio Gabriele sito alla contrada Monte di Arzano (Napoli):

1) tutti i dipendenti, giovani e ragazze, sono considerati apprendisti, nonostante siano adibiti a lavori produttivi e senza mai poter ottenere la qualifica di operai;

2) viene imposta un'ora di straordinario al giorno pagata solo 40 lire;

3) ogni dipendente guadagna, per 9 ore di lavoro, 440 lire al giorno;

4) allo scopo di « non perdere tempo » il padrone ha imposto:

la chiusura dell'interruttore principale per non far immettere l'acqua nei gabinetti onde scoraggiare i dipendenti dal farne uso;

la distribuzione dell'acqua per bere, fatta da una sola dipendente, con l'uso di una brocca e di un bicchiere di plastica, presso gli stessi posti di lavoro;

per sapere, inoltre, se e quali sono i benefici previsti dalle leggi tendenti a favorire gli insediamenti industriali nel sud goduti dallo stabilimento in questione, e, infine, cosa s'intende fare a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti, e dei loro diritti in particolare ove dovesse risultare vero quanto innanzi detto. (4-05808)

MINASI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'industria, commercio e artigianato e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se e con quali provvedimenti intendano andare incontro a quanti persero la casa e la fabbrica a seguito dell'incendio, che ancora una volta divampò in Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria) la mattina del 28 aprile 1969, che ebbe inizio da una vecchia baracca costruita a seguito del terremoto del 1908, e che purtroppo a 60 anni da quell'evento tellurico ospitano ancora famiglie, e che, nel breve volgere di qualche ora distrusse una piccola fabbrica per la ricostruzione di gomme dei fratelli Tripodi e ben 7 case di abitazione.

Poiché il caso non può collocarsi in alcuna disposizione di legge, se intendano elargire dei contributi a favore delle famiglie che perdettero con la casa i mobili e le masserizie e a favore dei fratelli Tripodi, che per anni lavorarono in Australia per raggranellare quelle economie, che consentirono loro di impiantare quella fabbrichetta, unica fonte di vita.

Un atto di solidarietà umana del Governo è atteso da tutta la popolazione di Sant'Eufemia, colpita dalla sciagura che distrusse ogni prospettiva di vita dei fratelli Tripodi, che per crearsela affrontarono anni duri di lavoro e di sacrifici all'estero, nonché dal fatto che sciagure del genere si ripetono per la permanenza delle baracche. (4-05809)

FERIOLI. — *Ai Ministri del tesoro e degli affari esteri.* — Per conoscere in quale fase dell'iter amministrativo siano ancora le pratiche per la liquidazione dei beni italiani in Romania abbandonati o ceduti nel 1948 ed inoltre se siano avvenuti o siano in corso accordi tra il Governo rumeno ed italiano per il pagamento dei suddetti beni. (4-05810)

ALESSANDRINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere, avuto riguardo della crescente importanza della tecnologia industriale ed anche ai recenti apprezzamenti che l'Italia ha ufficialmente manifestato per quei paesi dove tale fattore di progresso è in condizione di operare in situazione di vantaggio per il forte aiuto pubblico:

quale giustificazione viene addotta per l'assurdo ritardo degli interventi in base al fondo d'incentivazione della ricerca industria-

le previsto dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

perché non vengono rese note, ove siano state adottate, le direttive del CIPE circa l'impiego del predetto fondo, il che servirebbe tra l'altro ad eliminare le voci e le illazioni che insistentemente circolano;

se è vero che il CIPE abbia raccomandato all'IMI di tenere in particolare considerazione le industrie di Stato;

se è vera l'intenzione che sembra prendere consistenza secondo la quale si vorrebbe mutare la natura giuridica del fondo istituito presso l'IMI, trasformandolo da fondo di rotazione in fondo di dotazione, così da impedire l'esercizio del controllo da parte della Corte dei conti. (4-05811)

GIOMO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non intenda intervenire con la massima energia per far sgombrare i locali dell'ex albergo Commercio di Milano da quel gruppo di pseudo studenti che si sono installati anche per imprudente acquiescenza del sindaco di Milano.

A tutti è nota infatti, ed anche allo stesso Ministro ed al Capo della polizia che l'hanno potuta constatare *de visu* come riferisce la stampa, la scandalosa situazione che si è venuta a creare in pieno centro di Milano: bandiere rosse, ritratti di Mao, promiscue convivenze, manifesti rivoluzionari, il tutto a spese della comunità. Ciò fa grottescamente ricordare il covo di fascistica memoria e le occupazioni rivoluzionarie che in questo caso hanno il sapore di una carnevalata ed offendono una città come Milano, seria, laboriosa, ligia ai principi del vivere civile, dell'igiene e della moralità.

Tale spettacolo indecoroso, messo insieme da un gruppo di fannulloni che, in nome di principi proletari e rivoluzionari, sono stati protagonisti di veri e propri atti di teppismo e di turbamento dell'ordine pubblico, non può infatti essere oltre tollerato. (4-05812)

GIOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per le quali non è stata data applicazione al combinato disposto dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 468, e per chiedere se non sia opportuno, ad un anno ormai di distanza dall'entrata in vigore della predetta legge, adottare i provvedimenti necessari per la immissione nelle cattedre di ruolo ordinario di lingua e letteratura straniera

nelle scuole secondarie di secondo grado degli insegnanti, previsti dal citato articolo 1, in possesso del prescritto titolo di abilitazione. (4-05813)

BARDELLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per conoscere — considerato che a sei mesi dall'alluvione del 6 novembre 1968 che ha colpito vasti territori della provincia di Cremona situati lungo l'asta del Po da Cremona a Casalmaggiore, una nuova alluvione si è verificata in questi primi giorni del maggio 1969 nella stessa zona, con epicentro i territori dei comuni di Gussola, Torricella del Pizzo, Martignana di Po e Casalmaggiore, nei quali sono andate perdute tutte le colture di granoturco, prato, barbabietola, ortaggi che i coltivatori avevano ripristinato nei trascorsi mesi con gravi sacrifici — quali immediati provvedimenti intendano adottare per assicurare il sollecito risarcimento degli ingenti danni subiti dall'agricoltura e per avviare la immediata esecuzione delle opere di difesa per le quali, a norma di legge, deve intervenire il contributo finanziario dello Stato. (4-05814)

ZANTI TONDI CARMEN. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se corrisponde al vero quanto è stato annunciato dalla stampa, dell'invio a Reggio Emilia dell'ispettore generale dottor Serra per indagare sulle legittimità della nomina del professor Masini a presidente del consiglio di amministrazione degli istituti ospedalieri neuro psichiatrici « San Lazzaro ».

Nella seduta del consiglio di amministrazione del San Lazzaro, tenutasi il 15 aprile 1969 sotto la presidenza del consigliere onorevole Giuseppe Amadei, fu eletto presidente il professor Sergio Masini. L'elezione avvenne in piena ed esatta osservanza dell'articolo 4 dello statuto organico degli ospedali San Lazzaro che recita: « Il presidente è eletto dai membri della commissione amministrativa nella prima seduta, che verrà presieduta dal membro più anziano di nomina, o, a pari

anzianità di nomina, dal più anziano anche di età.

Il presidente dovrà essere eletto con la maggioranza di due terzi dei componenti.

Qualora non si raggiunga la maggioranza prescritta entro la seconda votazione, il presidente sarà eletto dalla maggioranza dei componenti ».

Ciò stabilito, l'interrogante chiede al Ministro di chiarire i motivi dell'incomprensibile comportamento del prefetto di Reggio Emilia e del medico provinciale i quali, nonostante i fatti dianzi accennati, impediscono all'attuale presidente eletto, il professor Sergio Masini, di occupare la propria carica e di svolgere gli impegni relativi. Ciò oltretutto è manifestamente contrario al dettato dell'articolo 4 già richiamato e dell'articolo 52 della legge 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza. (4-05815)

CICCARDINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza che:

nella zona periferica di Primavalle esiste un depuratore — sito in via Bernardo da Bibbiena ed adiacente ad un'area abitata — che convoglia tutte le « acque nere » del quartiere;

dal depuratore parte un canale, parzialmente coperto dalla sede stradale di via Bernardo da Bibbiena e che, dopo una curva della strada, esso procede in aperta campagna costeggiando alla sua sinistra una serie di case abitate le cui finestre danno direttamente sul canale;

e quali provvedimenti il Ministro intende prendere circa i seguenti interventi a nostro avviso necessari:

a) il ricoprimento del depuratore, o il suo spostamento in sede più idonea;

b) il ricoprimento del canale che, restando in tali condizioni, aggraverebbe la già precaria condizione igienica della zona circostante.

Si rende noto in proposito che la copertura del suddetto canale andrebbe urgentemente effettuata almeno nel tratto che scorre accanto al centro abitato. (4-05816)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del bilancio e programmazione economica e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, per sapere se sono a conoscenza della gravissima situazione di dissesto in cui è precipitata la società per azioni S.I.A.C.E. insediata nel comune di Fiumefreddo in provincia di Catania, e per sapere, altresì, quali provvedimenti siano stati adottati o s'intendano adottare al fine di accertare le cause e le eventuali responsabilità che hanno determinato tale scandalosa situazione, la quale, per altro, assume proporzioni macroscopiche ove si considerino gli ingenti finanziamenti, per decine di miliardi, accordati in poco tempo agli amministratori della predetta società dall'IMI e dall'IRFIS e per sapere, infine, quali iniziative siano state o s'intendano adottare per evitare la smobilitazione dello stabilimento e lo spettro della disoccupazione per oltre seicento dipendenti.

(3-01410)

« SCARDAVILLA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, per conoscere i provvedimenti che intendono adottare in seguito alla enorme frana verificatasi nel comune di Montazzoli (Chieti) sia per ripristinare le opere pubbliche distrutte, sia per venire incontro agli agricoltori gravemente danneggiati.

« L'interrogante chiede inoltre se di fronte al continuo ripetersi di sommovimenti del suolo in molteplici zone della regione abruzzese non sia necessario ormai studiare e predisporre un organico piano regionale di interventi a tutela del suolo e della pubblica incolumità.

(3-01411)

« DELFINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti urgenti il Governo sta prendendo di fronte alla inondazione della città di Mortara allagata dalle acque del torrente Arbogna e dal cavo Plezza. La città è per metà invasa dalle acque, un mi-

gliaio di persone sono bloccate nelle case, i danni sono gravissimi ed esiste uno stato di emergenza in tutta la zona. Si chiede inoltre se il Governo ha potuto fare un primo bilancio del disastro e se non ritiene di intervenire, dato il sempre più frequente ripetersi di disastrose alluvioni, non già con provvedimenti frammentari e particolaristici, ma con interventi che garantiscano permanentemente la difesa del suolo, la regolamentazione del regime delle acque secondo una visione globale dei suoi vari aspetti socio-economici, agricoli, di assetto territoriale e di opere pubbliche.

« L'interrogante chiede inoltre quali provvedimenti urgenti il Governo intenda prendere per alleviare i danni alla popolazione di Mortara.

(3-01412) « GIOMO, MALAGODI, BASLINI, BAZZINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, per sapere quali urgenti misure si intendano adottare a sostegno di coloro rimasti danneggiati dalla grave alluvione che ha colpito il 7 maggio 1969 la zona della città di Mortara (Pavia), provocando, nel centro cittadino, danni per circa un miliardo di lire e nelle campagne circostanti danni per 2 miliardi.

« Per conoscere altresì quali provvedimenti saranno presi al fine di impedire il ripetersi di tali disastri (una prima alluvione colpì la stessa zona nel 1957), causati, oltre dalla mancanza di argini ai piccoli corsi d'acqua dell'Arbogna, del Plezza, dello Zermagnone e del Fontanile della Barza, anche dall'insufficienza del sistema di tombinature cittadine.

« Per tali motivi la città di Mortara è minacciata costantemente, nella stagione delle piogge dal pericolo di alluvioni; ed è veramente tragico pensare che ormai basta un semplice torrentello per provocare danni di questa portata.

(3-01413)

« ALINI, AVOLIO, LATTANZI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere le ragioni che hanno indotto la questura di Roma a procedere, il giorno 11 maggio 1969, ad un rastrellamento nella zona di Piazza Navona, effettuando numerosi ed indiscriminati fermi tra i passanti, i turisti ed i giovani, alcuni dei quali rei soltanto di avere barba o capelli lunghi.

« Il fatto, già di per sé grave per la palese violazione dei più elementari diritti dei cittadini, assume un aspetto odioso in quanto è seguito ad una campagna contro i cosiddetti " capelloni " portata avanti negli ultimi giorni da un quotidiano fascista della capitale.

« A tal fine, è da rilevare che già analoghe " operazioni " di polizia, effettuate precedentemente in altre zone della città, sono state precedute da una campagna stampa del suddetto quotidiano, il che induce ancora una volta a rilevare come le forze di polizia siano attente e solerti nel recepire ogni sollecitazione di forze politiche, anche locali, nel quadro di un clima di intimidazione instaurato in nome di un falso ordine e di una falsa moralità.

(3-01414) « LATTANZI, AMODEI, CANESTRI, CARRARA SUTOUR ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere i motivi per cui, con telegramma inviato a tutti i prefetti in data 9 maggio 1969, è stata ordinata, senza motivo alcuno, la sospensione delle assemblee generali dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, convocate nei termini e nei modi stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1116 del 7 agosto 1968.

« Questo arbitrario provvedimento è tanto più grave in quanto con la sua adozione si tende a promulgare una gestione commissariale oggetto a più riprese di vivaci critiche per l'inadempienza dimostrata in molte occasioni.

« Gli interroganti chiedono infine di sapere se non si intenda revocare immediatamente questo provvedimento, consentendo così alle assemblee provinciali, prima, ed al congresso nazionale poi, di superare con il dibattito democratico le attuali carenze di gestione.

(3-01415) « LATTANZI, ALINI, PIGNI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, per sapere, in relazione alla grave situazione determinatasi alla SIACE di Fiumefreddo Sicilia (Catania), dopo la decisione della " Celonese Corporation " New York di disporre della propria partecipazione azionaria, a seguito della dichiarata perdita secca di alcune decine di miliardi:

1) quali iniziative si intendono tempestivamente assumere per garantire il recupero dei 17.5 miliardi concessi dall'IRFIS e dei

10 miliardi concessi dall'IMI, anche al fine di un utilizzo dei fondi pubblici attraverso Enti pubblici statali e regionali che assicurino la continuità di lavoro dei quasi mille dipendenti e una corretta ed economica gestione dell'industria;

2) quali rapporti di ogni genere esistono e sono esistiti tra la SIACE ed una serie di società fornitrici di prestazioni varie (STIA, Costruzioni in cemento; SIRC, SFS, COMEL, COGEM, IEMI, CILES, ACA, ecc.). In particolare l'importo del fatturato per ognuna di dette società, i nomi degli amministratori e le varie sedi assunte nel tempo da ognuna di dette società, tenendo comunque presente che tutto il fatturato deve essere stato esibito all'IRFIS per ottenere i finanziamenti;

3) se risulta a verità che la perdita della SIACE nei rapporti con le Cartotecniche Malboure è stata di circa un miliardo l'anno;

4) se risulta a verità che la SIACE ha pagato alla Tecnopulp americana, rappresentata da certo Kasser, da 4 a 6 miliardi per studi e progettazione;

5) se risulta a verità che la SIACE avrebbe acquistato dalla Bertram International, sempre rappresentata dal suddetto Kasser, una seconda macchina continua per ben 7 miliardi, seppur compreso l'onere del trasporto e del montaggio;

6) qual è l'importo di valuta italiana spedita all'estero per acquisti e forniture varie;

7) quale è l'anno di costruzione della prima macchina continua e se le caratteristiche produttive della stessa (velocità e qualità) corrispondono alla data dichiarata di costruzione e ciò per il fondato sospetto che detta macchina sia stata acquistata già usata o quanto meno superata ed inefficiente, soprattutto in rapporto al costo dichiarato;

8) quale ruolo abbia assunto in tutte queste iniziative certo dottor Arcadio Magnani che notoriamente ha avuto contemporanei e sostanziali poteri decisionali tanto nella SIACE, quanto in molte delle società fornitrici di cui al superiore punto 2). (In particolare si segnala che la società Costruzioni in cemento era amministrata dalla moglie del Magnani).

« L'interrogante infine, tenute presenti alcune gravi dichiarazioni pronunciate all'Assemblea Regionale Siciliana anche dal rappresentante del governo regionale chiede di sapere se anche il Governo nazionale intende promuovere una rigorosa e severa inchiesta e comunque se intende interessare la magistratura.

(3-01416)

« GATTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se sia a conoscenza: della situazione creata nella Facoltà di architettura di Torino, dove il consiglio di facoltà, in data 5 maggio 1969, ha assegnato incarichi per le discipline fondamentali in base a criteri personalistici e nepotistici, senza anteporre una sia pur minima discussione nel merito dei programmi di studio e degli obiettivi di ricerca nonostante tre mozioni in questo senso presentate dall'assemblea generale degli studenti, da quella degli assistenti e da una minoranza dello stesso consiglio di facoltà; e del fatto che dal primo mattino del 5 maggio 1969, dentro e fuori la facoltà, stazionavano già funzionari ed agenti di polizia, chiamati preventivamente dal preside professor Pugno e non dal rettore del politecnico professor Capetti.

« Chiedono inoltre di sapere se corrisponde a verità che il preside della facoltà di architettura di Torino, professor Giuseppe Maria Pugno, è anche preside delle corrispondenti facoltà di Reggio Calabria e Genova ed è direttore dell'istituto a fini speciali per le arti grafiche del politecnico di Torino, dove pure insegna, percependo circa lire 20.000 per ogni ora di lezione, oltre ad essere titolare della cattedra di scienza delle costruzioni ed incaricato di tecnologia al quinto anno;

che il figlio del suddetto professor Pugno, professor Giuseppe Antonio Pugno, è docente di illuminotecnica presso il suddetto istituto a fini speciali per le arti grafiche ed è incaricato della cattedra speciale di illuminotecnica nella facoltà di architettura, cattedra istituita *ad hoc* dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di cui il padre è membro;

che la moglie del professor Giuseppe Antonio Pugno, professoressa Franca, è assistente di geometria descrittiva presso la stessa facoltà di architettura, dove ricoprono cariche marito e suocero;

che l'assistente del professor Giuseppe Antonio Pugno, professor Gislone, è genero del professor Enrico Pellegrini, direttore dell'istituto rilievi monumenti, la cui figlia, moglie di detto Gislone, è tecnica laureata all'istituto di storia dell'architettura di cui è direttore il professor Verzone, la cui moglie nasce Pellegrini;

che nello stesso anno in cui il professor Dardanelli, direttore del reparto costruzioni della Fiat, ottenne l'incarico di meccanica razionale aggregato all'istituto di scienza delle costruzioni, diretto dal professor Giuseppe

Maria Pugno, quest'ultimo ottenne l'incarico del collaudo di tutti i cavalcavia della autostrada Torino-Milano;

e per sapere infine quali immediati provvedimenti intenda prendere di fronte all'atteggiamento autoritario e nepotistico di alcuni esponenti del corpo accademico della facoltà di architettura di Torino e se non ritenga che il professor Giuseppe Maria Pugno sia ormai inidoneo a ricoprire la carica di preside di facoltà.

(3-01417) « LEVI ARIAN GIORGINA, AMODEI, CANESTRI, TODROS, MUSSA IVALDI VERCELLI, DAMICO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per sapere se ritiene che l'entrata in servizio del secondo radar per l'aeroporto internazionale " Leonardo da Vinci " di Roma-Fiumicino — prevista per la prima decade di maggio — e la conseguente maggior capacità ricettiva dello spazio aereo terminale, valutabile a 40-45 movimenti l'ora, possa trovare riscontro in una corrispondente capacità della infrastruttura aeroportuale al suolo, capacità che, inevitabilmente, per tutta la durata dei lavori di costruzione delle opere prioritarie (pista n. 3, sottopassaggio nord-sud, nuova aerostazione passeggeri e piazzali relativi, ampliamento della esistente aerostazione internazionale) subirà una contrazione rispetto al già modesto livello attuale di 30-35 movimenti/ora, offerto dalle due piste incrociate e dal sistema dei raccordi e delle vie di circolazione, e ciò perché l'agibilità della pista n. 2 e la disponibilità dei piazzali di sosta degli aeromobili e delle strade interne dell'aeroporto subirà una sensibile riduzione per la presenza degli scavi, degli impianti di cantiere e delle opere provvisori, nonché del movimento degli automezzi e delle macchine edili e stradali, che debbono di necessità lavorare in superficie, stante la particolare costituzione geologica del sedime aeroportuale.

« Questa riduzione di capacità ricettiva determinerà prevedibilmente uno squilibrio nel sistema " spazio aereo terminale-infrastruttura al suolo ", mentre la ricettività globale dell'aeroporto sarà condizionata dalla struttura a più bassa capacità.

« Poiché è presumibile che tale squilibrio fra le membrature del sistema operativo dell'aeroporto durerà per almeno un triennio — mentre le operazioni di volo nelle punte di traffico tenderanno a raggiungere, in detto pe-

riodo, i 50-60 movimenti orari — l'interrogante chiede di sapere se non possa esser giudicata necessaria la tempestiva adozione di misure provvisorie, atte a realizzare un alleggerimento del traffico aereo sull'aeroporto di Fiumicino nella fase di esecuzione delle opere disposte ed ora avviate per il suo potenziamento.

« Sotto l'aspetto infrastrutturale, non mancherebbero nell'area metropolitana di Roma le premesse per siffatto alleggerimento, che varrebbero a riportare la capacità globale dell'aeroporto di Fiumicino al livello dell'intensità del traffico nelle punte, evitando i gravissimi ritardi attuali e prevedibilmente anche futuri (per le ragioni già dette) ed a prevenire una lunga crisi di funzionalità del più grande aeroporto italiano, crisi che apporterebbe discredito e danno duraturi a tutto il Paese.

(3-01418)

« CARENINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere che cosa intende fare per provvedere alla grave carenza degli organici della pretura di Potenza e per restituire a tutto il circondario la serenità e la tranquillità operosa oggi venute meno per la astensione dal lavoro deliberata all'unanimità dall'Assemblea degli avvocati e procuratori del circondario medesimo.

« L'interrogante esprime l'augurio che il problema possa trovare soluzione nel più breve tempo possibile anche per restituire fiducia alla classe forense e all'intera popolazione che inutilmente hanno atteso che le loro segnalazioni ed i vari ordini del giorno inviati in proposito servissero a risolvere il grave problema.

(3-01419)

« MERENDA ».

INTERPELLANZA

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delle partecipazioni statali, per sapere:

1) se siano a conoscenza di quanto accaduto nell'assemblea 26 aprile della società Montedison, ove da una massa inconsuetamente numerosa e indignata di piccoli risparmiatori-azionisti sono stati rivolti duri attacchi ed epiteti irriveribili ai cosiddetti " baroni pubblici " e allo Stato per la nota e clandestina " scalata ", perpetrata coi sistemi tanto de-

precata in passato e per giunta col pubblico denaro, che si dovrebbe destinare a veri investimenti, aggiuntivi e modernizzatori, e non già a deteriori e insidiose operazioni di potere;

2) se non ritengano, sulla scorta del bilancio votato dall'assemblea e quindi avallato dagli stessi enti pubblici, di rettificare le versioni affrettate e compiacenti uscite dal seno del Governo, rivolte a giustificare la " scalata " come una sorta di salvataggio della Montedison e ad attribuire all'ENI una funzione di guida nel settore chimico, funzione che non risulta certo confermata, per entità di impegni e bontà di risultati, sul terreno dei fatti;

3) se non ritengano che, invece di continuare a prodigare i soliti retorici elogi e incitamenti ai risparmiatori ed a promettere modeste riforme tecniche, che restano inoperanti fino a quando manchi l'elemento vitale e spontaneo della fiducia, sia necessario dare subito al mondo del risparmio, in attesa di una indispensabile delimitazione del campo dell'iniziativa pubblica, dotata di troppi e irresistibili privilegi operativi, l'assicurazione che non saranno perpetrate altre scalate del genere, atte a snaturare gli impieghi liberamente scelti dai cittadini, portandoli su un piano di soggezione a ingerenze politiche e finalità extra-economiche.

(2-00272)

« ALPINO, DEMARCHI ».

MOZIONE

« La Camera,

constatato che il Presidente del Consiglio dei ministri, insieme con i Ministri del bilancio e programmazione economica, delle finanze, del tesoro, del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali sta praticamente procedendo alla stesura del nuovo piano di sviluppo economico, senza interpellare, né consultare le confederazioni sindacali, contrariamente agli impegni da lui esplicitamente presi all'atto della presentazione del programma governativo alle Camere, impegno ribadito con le quattro Confederazioni dei lavoratori a carattere nazionale anche in occasione delle trattative svoltesi a Palazzo Chigi per la riforma pensionistica;

che il precedente programma economico, redatto dal Governo e dalle segreterie dei partiti, senza la collaborazione delle Confederazioni sindacali dei lavoratori, che costi-

tuiscono il solo strumento di rappresentanza costituzionale e tipica del mondo del lavoro, si è dimostrato fallimentare proprio negli aspetti di ordine sociale e sindacale, quali la occupazione, l'istruzione professionale e la partecipazione dei sindacati dei lavoratori alla vita economica della nazione;

invita il Governo

a voler procedere a tempestive, serie ed efficienti consultazioni delle Confederazioni sindacali, sia in merito alle linee generali del "programma 80" sia alle opzioni e scelte da attuare a tal fine, per rendere partecipe il

mondo del lavoro alla programmazione economica, senza di che apparirebbe vano qualsiasi appello per la collaborazione che, come per il passato, dovesse essere rivolto ai sindacati per l'approvazione e l'attuazione del programma medesimo.

(1-00050) « ROBERTI, PAZZAGLIA, ALMIRANTE, ROMEO, DELFINO, SANTAGATI, ABELLI, SERVELLO, TRIPODI ANTONINO, NICCOLAI GIUSEPPE, GUARRA ».

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO